

Assemblea Regionale Siciliana

CCCXLVIII. SEDUTA

(Pomeridiana - Notturna)

MARTEDI - MERCOLEDI 21-22 NOVEMBRE 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Pag.

Disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia » (401) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE 5800, 5802, 5803, 5805, 5806, 5807, 5808, 5812, 5813, 5815, 5816, 5820, 5830, 5831, 5833, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840, 5841, 5844, 5846, 5847, 5848, 5852, 5853, 5854, 5855, 5858, 5861, 5863, 5864, 5865, 5866, 5868, 5869, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5878, 5880, 5886, 5887, 5888

LA LOGGIA, Assessore alle finanze 5800, 5801, 5802, 5805, 5806, 5811, 5815, 5824, 5827, 5832, 5837, 5838, 5839, 5840, 5842, 5844, 5845, 5846, 5862, 5867, 5869, 5875, 5877, 5886, 5887, 5888

MONASTERO 5801, 5802, 5857, 5884, BIANCO 5803, 5805, 5808, 5811, 5816, 5822, 5839, 5840, 5842, 5844, 5851, 5860, 5877, 5886

NICASTRO 5804, 5805, 5814, 5816, 5818, 5831, 5840, 5842, 5843, 5845, 5848, 5857, 5870, 5873, 5878, 5882, 5885

CASTROGIOVANNI 5805, 5807, 5809, 5814, 5815, 5822, 5826, 5837, 5838, 5839, 5842, 5847, 5860, 5869, 5874

ALESSI, 5807, 5808, 5811, 5818, 5821, 5824, 5834, 5852, 5857, 5858, 5861, 5867, 5868, 5883, 5887, 5888

FRANCHINA 5810, 5820, 5823, 5824, 5837, 5851, 5852, 5857, 5859, 5861, 5863, 5864, 5870, 5875, 5878

STARRABBA DI GIARDINELLI 5812, 5822, 5826, 5834, 5842, 5862, 5864, 5867, 5875

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste 5822, 5831, 5848, 5851, 5868, 5875, 5877, 5880, 5884

CRISTALDI, relatore di minoranza 5815, 5819, 5839, 5841, 5845, 5851, 5860, 5862, 5864, 5865, 5866, 5882, 5886

MONTALBANO, relatore di minoranza 5823, 5830, 5832, 5836, 5838, 5847, 5863, 5866, 5870, 5887

POTENZA 5829

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione 5833, 5848

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio	5836, 5838
PANTALEONE	5849
CALTABIANO	5858, 5863
GENTILE	5863, 5865
BARBERA LUCIANO	5874
RAMIREZ	5875
MAROTTA	5875, 5877, 5880
D'ANTONI	5878
(Votazioni nominali)	5835, 5853, 5873, 5885
(Risultati delle votazioni)	5835, 5853, 5874, 5885
(Votazioni segrete)	5836, 5861, 5865
(Risultati delle votazioni)	5836, 5861, 5865
(Approvazione del disegno di legge)	5889
Interrogazione (Annunzio)	5799
Mozione (Annunzio)	5800

La seduta è aperta alle ore 17.

BENEVENTANO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura della interrogazione pervenuta alla Presidenza.

BENEVENTANO, segretario:

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale, per conoscere — con riferimento alla sua interpellanza del 22 maggio 1949, alla successiva mozione del 27 febbraio 1950, che riportò l'unanime adesione dell'Assemblea,

nonchè all'impegno assunto dal Governo regionale d'intervenire presso il Governo centrale per l'urgente soluzione del tragico problema economico dei pensionati della Previdenza sociale — che cosa si sia finoggi ottenuto in favore di questi infelici, dei quali ben otto affamati furono l'altro ieri arrestati, perchè mendicanti per le vie di Palermo. » (1187) (*L'interrogante ch'ede lo svolgimento con urgenza*)

PAPA D'AMICO.

PRESIDENTE. L'interrogazione testè letta sarà iscritta all'ordine del giorno, per essere svolta al suo turno.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. C'munico all'Assemblea che è stata presentata la seguente mozione:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che l'organizzazione della R.A.I. nell'Isola lascia molto a desiderare e nell'apprestamento dei programmi e nell'impiego di elementi artistici del luogo, a causa della mancanza di una trasmissione propria;

considerato che prima della guerra le stazioni siciliane effettuavano programmi propri, mentre in atto tutte le trasmissioni avvengono per collegamento con le emittenti della Penisola;

considera o che la Regione non può disinteressarsi di un settore tanto delicato e che, quindi, con la conquistata autonomia s'impone un intervento energico, al fine di ovviare ai lamentati inconvenienti ed imprimere alle trasmissioni siciliane una impronta inconfondibile che rispecchi ad un tempo le caratteristiche della sua millennaria civiltà e la genialità della sua gente, non trascurando i legittimi interessi di vaste categorie di lavoratori isolani;

considerato che il problema in esame, per i suoi riflessi di natura politica, economica e sociale, merita la maggiore considerazione, la più sollecita ed adeguata soluzione, a tutela del prestigio e degli interessi dell'Isola;

visto l'ordine del giorno approvato nella seduta del 20 luglio 1948;

invita il Governo

a svolgere opportuna azione onde pervenire ad una completa riorganizzazione dei servizi

della R.A.I. nella Regione mediante il conseguimento della piena autonomia delle sue emittenti. » (86)

BARBERA GIOACCHINO - ARDIZZONE - GENTILE - GALLO LUIGI - LO PRESTI - FARANDA - BARBERA LUCIANO - MAROTTA - FRANCHINA - COLAJANNI LUIGI.

Bisogna stabilire il giorno in cui la mozione testè anunziata dovrà essere discussa. Poichè nessuno chiede di parlare e se non si fanno osservazioni da parte del Governo, rimane stabilito che essa sarà discussa il primo lunedì utile .

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia » (401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ho chiesto la parola per un chiarimento che ritengo necessario ai fini del coordinamento degli articoli approvati. Ieri sera l'Assemblea ha votato gli ultimi due comma dell'articolo 39 nel testo della Commissione. Nel votare questi due comma non si tenne conto, però, che alcuni dettagli della loro formulazione erano in contrasto con un comma dello stesso articolo e con altre disposizioni contenute nella legge. A questo proposito vorrei pregare lo onorevole Presidente, ai termini dell'ultimo comma dell'articolo 107 del regolamento interno, di sottoporre all'Assemblea l'opportunità di modificare, in sede di coordinamento, i due comma già votati nel modo seguente:

« Fermo restando il disposto dell'articolo 32, avvenuta l'immissione in possesso il proprietario o l'avente diritto può richiedere all'Ente per la riforma agraria in Sicilia il rimborso delle migliorie, successive alla definitiva determinazione dei valori per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, accertate e non valutate nella indennità.

L'importo delle migliorie sarà determinato dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia ri-

ferendolo al minimo tra lo speso ed il migliorato ed all'evidente utilità del fondo, detratti gli eventuali contributi e sussidi se percepiti, e rimborsato secondo un adeguato piano di riparto. »

BIANCO. Del coordinamento si dà mandato alla Presidenza.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Appunto.

BIANCO. Quando esamineremo il coordinamento poi lo discuteremo. Perchè mettere il carro avanti ai buoi?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. A norma dell'ultimo comma dell'articolo 107 del regolamento interno, quando alcuni emendamenti già votati si appalesano inconciliabili con il significato e la finalità di deliberazioni precedenti o, comunque, con una disposizione della legge, se ne può chiedere la modifica. Ieri sera noi abbiamo approvato la seguente formulazione dei due ultimi comma dell'articolo 39:

« Avvenuta l'immissione in possesso, il proprietario o l'avente diritto può richiedere all'assegnatario il rimborso delle migliori accertate e non valutate nel prezzo. L'importo delle migliori sarà determinato dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia riferendolo al minimo tra lo speso e il migliorato ed all'evidente utilità del fondo, detratti gli eventuali contributi o sussidi, se percepiti, e secondo un adeguato piano di riparto. »

Ebbene, questa disposizione non si concilia con le norme precedentemente votate, alcune delle quali sono contenute nello stesso articolo. Anzitutto, abbiamo votato che i terreni sono trasferiti in proprietà all'Ente per la riforma agraria in Sicilia; quindi non possono aver luogo rapporti diretti tra proprietario e assegnatario; ed allora bisogna parlare di « Ente per la riforma agraria in Sicilia » e non di « assegnatario », in quanto i terreni sono trasferiti all'E.R.A.S., sia pure perchè questo li destini e li distribuisca agli assegnatari. Comunque, non possono esistere rapporti diretti tra proprietari e assegnatari.

Seconda osservazione: il comma dovrebbe cominciare con un richiamo al disposto dello articolo 32; quindi bisognerebbe dire anzitutto: « Fermo restando il disposto dell'articolo 32... »

Altra modifica è bene apportare al penultimo comma, relativamente al rimborso per

le migliori; è bene precisare cioè che il proprietario potrà chiedere il rimborso delle migliori apportate successivamente alla definitiva determinazione dei valori per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio, accertate e non valutate nell'indennità. Un'ultima modifica dovrebbe essere apportata all'ultimo comma in cui si dovrebbe dire: « e rimborsato secondo un adeguato piano di riparto » poichè è l'E.R.A.S. che rimborsa.

Io ritengo che queste modifiche, proposte peraltro in conformità di quanto dispone lo articolo 107 del regolamento interno, siano assolutamente necessarie ai fini di un coordinamento dell'articolo 39 al sistema della legge da noi accettato nelle nostre precedenti deliberazioni.

MONASTERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONASTERO. Non ho nulla in contrario a che, in sede di coordinamento, siano apportate le modifiche proposte dall'onorevole La Loggia a quanto si è votato ieri sera in una forma imperfetta ed un pò affrettata, non tenendo conto di alcuni elementi sostanziali. Desidererei, però, che, in sede di coordinamento, più che indicare una formula incerta, quale è quella dell'accertamento dei valori successivamente all'accertamento dell'imposta sul patrimonio e quindi una data indeterminata — non ho il testo e quindi non posso seguire bene quanto ha detto l'onorevole Assessore — sia fissata una data precisa e ben definita senza riferimento ad altra legge, evitando ciò che è detto nella legge stralcio, la quale fa riferimento alla legge 16 novembre 1945, cioè alle migliori apportate dopo quella data. A mio avviso, è assolutamente necessario non far pagare questo contributo al concessionario che, per definizione, è un nullatenente e non può, quindi, ammettersi che egli sia obbligato a pagare al proprietario l'importo delle migliori di cui all'articolo 39.

BIANCO. E chi le deve pagare? E' un nullatenente e ha la proprietà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. A proposito dell'osservazione dell'onorevole

Monastero debbo chiarire che la legge a cui mi sono riferito è la legge sull'imposta straordinaria sul patrimonio, riunita nel testo unico 9 maggio 1950, numero 203. Sicchè, quando ci riferiamo ai valori non tenuti presenti in sede di determinazione, intendiamo riferirci ad epoca molto recente. La data risulta dalla legge e dalle sue disposizioni. Basta stabilire a questo scopo che non « sono stati tenuti presenti » ai fini della determinazione dell'imposta sul patrimonio. Sicchè, se « sono stati tenuti presenti », rientrano nell'indennità, se, invece, non lo sono stati perchè successivi, allora ne sarà tenuto conto a parte.

MONASTERO. Dopo questi chiarimenti ritiro la mia osservazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti gli ultimi due comma dell'articolo 39 nel testo modificato proposto dall'onorevole La Loggia.

(Sono approvati)

Avverto che, tenuta presente la natura giuridica dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, le disposizioni contenute negli articoli già approvati dovranno essere modificate, in sede di coordinamento, in relazione a tale natura, definita dall'Assemblea con la votazione avvenuta in una sede precedente. Se non si fanno obiezioni, così resta stabilito.

Passiamo ora alle:

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 45.

Esenzioni fiscali.

« I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni ed in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione della presente legge sono esenti da bollo.

Gli atti stessi sono soggetti alla sola imposta di registro ed ipotecaria di lire 100, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori del registro immobiliare. »

Comunico che a questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello e Colajanni Pompeo:

aggiungere nel primo comma dopo le parola: « trasferimenti » le altre: « le permute, le concessioni enfiteutiche ».

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Calabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

Sostituire all'articolo 45 il seguente:

Art. 45.

Agevolazioni fiscali.

« I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni ed in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione della presente legge, sono redatti in carta legale di valore corrispondente a metà di quella prevista per gli atti ordinari.

Per il pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie, gli assegnatari, ove ne facciano richiesta, possono ottenere dilazione in cinque rate, da pagarsi ad annualità posticipate con semplice atto di sottomissione senza iscrizione ipotecaria di garanzia e con esenzione di interessi sulla somma dovuta.

Restano salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari. »

Poichè nell'emendamento Pantaleone ed altri si parla di permute, invito l'Assemblea ad esaminare, prima il seguente articolo 32 ter testè presentato dal Governo:

Art. 32 ter.

« I sorteggiati, immediatamente dopo il sorteggio, e nel relativo verbale, possono permettere i loro lotti.

Indipendentemente da tale facoltà, è ammessa tra gli assegnatari, sempre che avvenga entro i 150 giorni dall'ultimo sorteggio, la permuta dei lotti sorteggiati.

L'Ente per la riforma agraria in Sicilia ha facoltà di imporre permute coattive tra gli assegnatari al fine di consentire in tutto o in parte la loro permanenza nei lotti coltivati all'atto dell'assegnazione. »

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Questo emendamento, che riguarda le permute, comprende anche gli emendamenti Napoli e Castrogiovanni sulla materia ed ha relazione con l'articolo 28 degli onorevoli Nicastro ed altri, il cui esame è stato sospeso.

NICASTRO. Il mio emendamento, signor Presidente, è diverso; si riferisce alle permute.

te delle terre da conferire, allo scopo di provocare la riunione delle terre in una superficie unita.

PRESIDENTE. Questo, invece, riguarda le permute dei lotti assegnati.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. C'è qualche cosa di diverso, in effetti.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. C'è una differenza tra il primo e il secondo comma dell'articolo in esame. Il primo comma ha lo scopo di permettere che i sorteggiati prima che si provveda alla assegnazione — e quindi prima di diventare assegnatari — possano permutare fra loro i lotti di cui al sorteggio. Non si tratterebbe, quindi, di una permuta formale della proprietà, ma quasi di una sostituzione delle quote sorteggiate, fra le due persone, che poi diventeranno assegnatarie delle quote fra loro permutate.

Viceversa il secondo comma riguarda le permute di carattere formale fra gli assegnatari, cioè tra coloro che già sono diventati proprietari e che operano tra loro permute di carattere formale, le quali richiedono atti notarili, trascrizioni, etc.

PRESIDENTE. Ed allora, nel primo caso, si dovrebbe parlare di « nuovo assegnatario ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Nel primo comma si stabilisce che i sorteggiati possono permutare lotti immediatamente dopo il sorteggio, cioè nello stesso verbale di sorteggio. E' questa una facilitazione che può darsi ove gli interessati si mettano d'accordo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. E' un vantaggio per gli assegnatari, i quali usufruirebbero del verbale stesso per sanzionare le permute.

PRESIDENTE. Allora non dovremmo chiamarla « permuta » nel primo caso.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ma è detto: « possono permutare i loro lotti ».

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. All'atto del sorteggio.

Piuttosto, signor Presidente c'è bisogno del titolo, perché manca. Io proponrei di intitolare l'articolo: « Permuta tra assegnatari di lotti ».

PRESIDENTE. Perchè, nel secondo comma, si parla di « ultimo sorteggio »?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Perchè i sorteggi possono avvenire in epoche diverse; ed allora si stabilisce che le permute possono aver luogo entro 180 giorni dall'ultimo sorteggio.

PRESIDENTE. Allora possono esserci più sorteggi.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ci sono più sorteggi. La permuta avviene fra due individui che siano divenuti assegnatari anche in tempi diversi. E' questo, peraltro, il contenuto dell'emendamento Napoli ed altri che ho riportato nel mio emendamento nello sforzo di compilare un testo unico. Nell'articolo si stabilisce che la permuta può avvenire entro 180 giorni dall'ultimo sorteggio, perchè i permutanti possono essere assegnatari in virtù di sorteggi avvenuti in epoche diverse. Il termine di 180 giorni decorre dal più recente dei sorteggi in favore di uno dei due permutanti. Si fa il riferimento, in altre parole alla data in cui abbia avuto luogo l'ultimo sorteggio a favore di uno dei due permutanti.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno, per ragioni di forma, sopprimere nel terzo comma la parola « coattive ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. D'accordo.

PRESIDENTE. L'Assessore all'agricoltura ed alle foreste aveva proposto di dare allo articolo aggiuntivo in esame il seguente titolo: « Permuta fra assegnatari di lotti ». Ci sono osservazioni a questo titolo?

BIANCO. La Commissione accetta l'articolo aggiuntivo così intitolato.

PRESIDENTE. Lo rileggo, con la soppressione della parola « coattive » da me suggerita:

Art. 32 ter.

Permuta fra assegnatari di lotti.

« I sorteggiati, immediatamente dopo il sorteggio, e nel relativo verbale, possono permutare i loro lotti.

Indipendentemente da tale facoltà, è ammessa tra gli assegnatari, sempre che avvenga entro i 150 giorni dall'ultimo sorteggio, la permuta dei lotti sorteggiati.

L'Ente per la riforma agraria in Sicilia ha facoltà di imporre permute tra gli assegnata-

tari al fine di consentire in tutto o in parte la loro permanenza nei lotti coltivati all'atto dell'assegnazione. »

Lo pongo ai voti.

(*E' approvato*)

Si riprende, quindi, in esame l'articolo aggiuntivo 28 bis Pantaleone ed altri (già sostitutivo dell'articolo 28), che ha anch'esso relazione con le permute, annunciato ed accantonato nella seduta del 15 novembre. Ne do lettura:

Art. 28 bis.

« L'Ente per la riforma agraria in Sicilia ha facoltà di imporre permute coattive fra proprietà confinanti, di uguale reddito dominicale complessivo, allo scopo di procedere alla concessione in enfiteusi di superfici unite.

Alle dette permute sono applicabili tutte le esenzioni fiscali disposte dall'art. 45 della presente legge. »

L'onorevole Nicastro, quale firmatario, intende illustrarlo?

NICASTRO. Ne abbiamo già parlato.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Rinnuncia all'emendamento?

NICASTRO. Affatto, intendeva dire che avevo già illustrato questo emendamento.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' bene che lei torni ad illustrarlo, dopo tanto tempo.

NICASTRO. Come crede. L'emendamento all'articolo 28, da noi indicato quale emendamento sostitutivo e che poi abbiamo modificato in aggiuntivo, prevede la facoltà di imporre permute coattive allo scopo di determinare superfici unite. Veramente, nell'articolo si dice « allo scopo di procedere a concessioni in enfiteusi di superfici unite, ma oggi superata l'enfiteusi, non può che dirsi: « allo scopo di procedere alla assegnazione di superfici unite ». »

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma questo articolo non è identico al 32 bis già votato?

PRESIDENTE. Tratta la stessa materia, ma non è identico.

ALESSI. Stiamo trattando l'offerta collettiva?

PRESIDENTE. L'articolo 28, che tratta la offerta collettiva, è già stato votato. L'emendamento

Pantaleone ed altri, a suo tempo presentato come sostitutivo e successivamente considerato aggiuntivo, era stato accantonato. Essendo, pertanto, venuto in discussione il problema delle permute fra assegnatari, la Assemblea ne ha ripreso l'esame.

ALESSI. Ma il mio emendamento non è stato discusso né posto in votazione. Non veniva prima il mio emendamento? E' l'emendamento dell'onorevole Monastero?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Abbiamo discusso l'articolo 28 un paio di sedute fa.

NICASTRO. E lo abbiamo approvato.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. L'onorevole Alessi era presente.

ALESSI. Evidentemente no, perché, se fossi stato presente, avrei chiesto la votazione sul mio emendamento. Non capisco perché il signor Presidente, quando gli emendamenti sono miei o dell'onorevole Monastero, li ritiene trascurabili.

PRESIDENTE. Ma lei si era associato allo emendamento Napoli. Questo risulta dal verbale.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Avendo constatato l'identità.

ALESSI. Non conta.

PRESIDENTE. Prosegua, onorevole Nicastro, prego.

NICASTRO. Il nostro emendamento tende a determinare l'unificazione degli spezzoni di terre conferite, quando ciò sia possibile, naturalmente, in superfici unitarie, allo scopo di agevolare l'esercizio della conduzione ed anche per dare la possibilità di introdurre i sistemi moderni di coltura, quale la meccanizzazione. Non vi è dubbio che, se imporranno l'unificazione coattiva di diversi spezzoni dei terreni conferiti, spezzoni estesi meno di 100 ettari, noi determineremo una superficie unitaria che consentirà una conduzione moderna, che darà la possibilità di creare dei centri di meccanizzazione, che faciliterà la gestione dei fondi da parte dei contadini ed incoraggierà le forme di gestione associate, il sorgere di cooperative e di consorzi. Infine, potremo fare in modo da mantenere tali superfici il più vicino possibile ai centri abitati. All'E.R.A.S., insomma, sarebbe

concessa la facoltà di determinare l'unificazione coattiva delle terre.

Nel presentare questo emendamento, ci siamo ispirati alla necessità di facilitare questa azione dell'E.R.A.S.. Propongo, quindi, ai colleghi l'approvazione del nostro emendamento, che, peraltro, in armonia alle deliberazioni precedenti, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di modificare nel testo seguente:

« L'Ente per la riforma agraria in Sicilia ha la facoltà di imporre permute coattive fra proprietà confinanti, di eguale reddito dominicale complessivo, allo scopo di procedere all'assegnazione di superfici unite. »

Alle dette permute sono applicabili tutte le esenzioni fiscali disposte dall'articolo 45 della presente legge. »

PRESIDENTE. Invito il Governo a chiarire il suo pensiero in merito a questo emendamento.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Questo emendamento si riferisce a permute relative a terreni non ancora conferiti, ed allora è già previsto che l'E.R.A.S. deve procedere, nel compilare i piani di conferimento, in modo tale da far risultare quanto più è possibile superfici continue da conferire; o si riferisce a permute che dovranno seguire all'assegnazione, ed allora a questi casi ha già provveduto l'articolo 32 *ter*, testè approvato. Non ritengo, pertanto, che questo emendamento, che non presenta alcuna utilità concreta, debba essere approvato.

CALTABIANO. E' superato dagli eventi.

NICASTRO. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Le permute che noi proponiamo sarebbero dovute avvenire fra i proprietari sottoposti al conferimento. Fra l'altro, avevamo proposto che le permute dovessero aver luogo fra terre di eguale valore superficiale, cioè con uguale reddito dominicale. Non ritengo, quindi, che possa nuocere ad un proprietario mantenere il possesso di una terra in un punto o in un altro. Comunque, il problema è posto sotto forma di facoltà e, se l'emendamento venisse accolto, tale facoltà dovrebbe essere esercitata dall'E.R.A.S., non come arbitrio, ove le circostanze lo consentano.

FRANCO, Assessore ai lavori pubblici. Laddove ci sia l'accordo bilaterale.

NICASTRO. L'emendamento risponde ad un principio di carattere tecnico.

PRESIDENTE. La Commissione accetta lo emendamento?

BIANCO. La maggioranza della Commissione è d'accordo col Governo e contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 28 bis Pantaleone ed altri.

(Non è approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 45, iniziato al principio della seduta.

ALESSI. Perchè saltiamo al 45, se ce ne sono ancora tanti?

PRESIDENTE. Per dare modo ai deputati di conoscere gli emendamenti presentati nel corso della seduta, emendamenti che saranno ciclostilati e distribuiti. Questa è la ragione.

L'emendamento aggiuntivo Pantaleone ed altri deve ritenersi superato da precedenti votazioni. Rimane l'emendamento sostitutivo Napoli ed altri. I proponenti vi insistono?

CASTROGIOVANNI. Vi insistiamo. Chiede di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. I firmatari di questo emendamento sostitutivo dell'articolo 45 siamo partiti dal concetto che la proprietà è un diritto, ma, nello stesso tempo, è anche un dovere. Noi abbiamo detto: concediamo, a questi contadini che acquistano la terra particolari agevolazioni di ordine fiscale, ma non li esoneriamo da ogni carico. Sta di fatto che costoro, dal giorno dell'Assegnazione, da nullatenenti diventano possidenti, poiché acquistano il possesso di una certa estensione di terra; ed allora, noi sosteniamo, esentiamoli per la metà del valore della carta legale (bollo) da adoperarsi per i nuovi acquisti e consentiamo, inoltre, che le relative imposte vengano pagate in cinque anni. In altri termini, non si comprende per quale ragione, nel momento in cui costoro cominciano a possedere, debbano trovarsi in condizioni diverse da quelle degli altri piccoli proprietari, che, come loro, hanno acquistato e pagato. A mio parere, questo è un concetto da accogliere, per-

chè, francamente, considerare la proprietà come un dono del Cielo ed impedire che i nuovi piccoli proprietari avvertano sin dal primo momento tutta quella serie di oneri che la proprietà comporta oltre ai diritti ad essa inerenti, ci è sembrato uno sbaglio. Mi auguro che anche l'Assemblea se ne convinca. Chi acquista la proprietà deve pagare, da quel giorno, le imposte, e deve sostenere tutte le spese inerenti alla sua nuova situazione di proprietario. Non vedo perchè debba esserci un piccolo proprietario svantaggiato — quello che comprò con i suoi soldi — e un piccolo proprietario eccessivamente avvantaggiato — quello al quale la proprietà, grosso modo, è venuta a cadere dal Cielo come inopinato e insperato dono. Insisto, quindi, nell'emendamento e mi auguro che l'Assemblea lo accolga.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede la parola, ha facoltà di parlare il Governo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sono di accordo con l'onorevole Castrogiovanni, ma ritengo giusto esentare i trasferimenti dalle imposte ipotecarie, di registro e di trascrizione, facendo gravare su di essi soltanto la tassa fissa e di bollo. Una esenzione come quella prevista nel testo della Commissione non è peraltro, accordata in sede nazionale neanche dalla legge stralcio né dalla legge della Sila.

CASTROGIOVANNI. Una diluizione.

ALESSI. L'emendamento Napoli ed altri non consente alcuna riduzione; quindi, il Governo praticamente non è d'accordo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Sono d'accordo con un parte dell'emendamento. Cioè, per quanto riguarda la tassa di bollo, non solo sono d'accordo con l'onorevole Castrogiovanni, ma penso che essa si debba pagare per intero; per quanto riguarda, invece, le imposte di registro e ipotecarie, credo che si debba provvedere con tassa fissa così come è previsto nella legge nazionale. Vorrei, in sostanza, che concedessimo ai nostri assegnatari le stesse agevolazioni fiscali che sono previste nelle altre leggi disposte dallo Stato per il resto del territorio nazionale.

ALESSI. Le conclusioni dell'onorevole La Loggia comportano una proposta che non è contenuta nel testo del Governo né in quello

dell'onorevole Napoli e altri. Il Governo dovrebbe, quindi, presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Chiarissimo, o si accetta in pieno o si propone un emendamento.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Lo presento subito.

CASTROGIOVANNI. Mi permetto di osservare che così stiamo inaugurando il regime delle regalie, dal punto di vista fiscale.

MONASTERO. Regaliamo soltanto la tassa di registro.

CASTROGIOVANNI. E ha detto niente!

MONASTERO. Ma se l'assegnatario non ha come pagare le tasse?

GIGANTI INES. Facciamo agevolazioni fiscali per tutti e dovremmo non farle solo per i contadini?

CALTABIANO. Diamo forse la terra ai mendicanti? E' umiliante! Non facciamo la riforma per i mendicanti, non istituiamo un mendicante, ma una nuova struttura sociale. E la nuova struttura sociale si fa con i nuovi elementi produttori. Non possiamo accettare questa inerzia costante e inamovibile.

FRANCHINA. Allora si riapre la discussione questa inerzia costante e inamovibile.

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha presentato il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 45 il seguente:

Art. 45.

Esenzioni fiscali.

« I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni ed in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione della presente legge, sono soggetti alla imposta fissa di registro e a quella ipotecaria. »

FRANCHINA. E' una dizione sibillina.

ALESSI. Quale? Spieghiamolo. La tassa fissa di registro e quella fissa ipotecaria? Fissiamo la somma ora.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura e alle foreste. 500 lire.

ALESSI. Scriviamo 500, allora.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' quello che risulta dalla legge.

ALESSI. Alla tassa fissa, io tengo.

PRESIDENTE. Sembrerebbe che l'imposta fissa sia soltanto quella di registro. Togliamo l'equivoco.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Stabiliamo, come nel testo della Commissione, 100 per l'una e per l'altra.

PRESIDENTE. Rileggo il testo della Commissione:

« I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni ed in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione della presente legge sono esenti da bollo. »

Gli atti stessi sono soggetti alla sola imposta di registro ed ipotecaria di lire 100, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori del registro immobiliare. »

ALESSI. Il Governo sostiene di non concedere l'esenzioni dal bollo e di lasciare tutte le altre esenzioni.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' bene precisare che godono delle esenzioni le assegnazioni ai lavoratori.

PRESIDENTE. Allora il testo dell'emendamento risulta così formulato:

Art. 45.

Esenzioni fiscali.

« I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni ed in genere tutti gli atti e formalità comprese le assegnazioni ai lavoratori da compiersi in esecuzione della presente legge sono soggetti alla imposta di registro ed ipotecaria di lire 100, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori del registro immobiliare. »

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Aderisco all'emendamento del Governo; però mi pare doveroso sottolineare all'Assemblea la necessità di integrare questa provvidenza con altre che regolino la corresponsione degli emolumenti spettanti ai conservatori delle ipoteche e i diritti dei notai per la redazione degli atti. Dall'esame delle nostre disposizioni noi siamo indotti a fare delle larghe previsioni circa lo scorporo delle assegnazioni; ciò rende evidente il lavoro

cospicuo che ne deriverà per i notai ed i conservatori delle ipoteche. Ora, la legislazione nazionale per tutti i casi in cui sono interessati lo Stato o la cosa pubblica o è interessato un fine sociale, riduce a un quarto i diritti dei conservatori delle ipoteche e dei notai. Considerato ancora che si tratta di atti che avranno tutti la stessa formula...

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. La stesura degli atti è uniforme.

ALESSI. La formula è unica mentre sono molteplici i diritti.

Pertanto, presento un emendamento che propone alla Assemblea di stabilire che gli emolumenti spettanti ai conservatori delle ipoteche e i diritti notarili sono esatti in misura non superiore a un quar'otto della tariffa.

PRESIDENTE. Bisogna fare qualche riserva circa la competenza....

ALESSI. Anche la legge sugli appalti stabilisce tale riduzione per i notai.

PRESIDENTE. Le imposte di registro e ipotecarie vanno alla Regione; ma non possiamo modificare le tariffe stabilite dallo Stato per i notai.

FRANCHINA. Le tariffe non le ha fatte lo Stato, ma l'Ordine dei notai. Non è una legge.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Alessi, Russo, Barbera Luciano, Bevilacqua e Di Martino hanno testé presentato il seguente emendamento aggiuntivo a quello del Governo:

aggiungere all'articolo sostitutivo presentato dal Governo il seguente comma:

« Gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti ad un quarto. »

Poichè si tratta di un emendamento aggiuntivo possiamo fermarci a discutere, per ora, l'emendamento proposto dal Governo.

Gli onorevoli Napoli ed altri insistono sul loro emendamento sostitutivo?

CASTROGIOVANNI. Io insisto; sono certo che lo approverò io solo, ma il mio voto vorrà significare che, a mio modesto avviso, i pesi e gli oneri gravano su tutti i cittadini e non su una sola parte.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento sostitutivo Napoli e altri:

Art. 45.

Agevolazioni fiscali.

« I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni ed in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione della presente legge, sono redatti in carta legale di valore corrispondente a metà di quella prevista per gli atti ordinari.

Per il pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie, gli assegnatari, ove ne facciano richiesta, possono ottenere dilazione in cinque rate, da pagarsi ad annualità anticipate con semplice atto di sottomissione senza iscrizione ipotecaria di garanzia e con esenzione di interessi sulla somma dovuta.

Restano salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari. »

Qual'è il parere della Commissione?

BIANCO. La Commissione aderisce allo emendamento del Governo.

PRESIDENTE. E allora metto ai voti lo emendamento sostitutivo Napoli, Castrogiovanni ed altri.

(*Non è approvato*)

Rimangono da votare l'emendamento del Governo e l'emendamento aggiuntivo dello onorevole Alessi ed altri.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Prima votiamo l'emendamento del Governo e poi quello Alessi ed altri.

ADAMO DOMENICO. Giusto.

PRESIDENTE. Quello Alessi ed altri è un emendamento all'emendamento.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Lo emendamento Alessi non può avere la precedenza nella votazione perchè costituisce una aggiunta all'emendamento del Governo, la cui votazione non preclude la votazione dello emendamento Alessi.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento sostitutivo del Governo che rileggo:

Art. 45.

Esenzioni finali.—

« I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni ed in genere tutti gli atti e formalità comprese le assegnazioni ai lavoratori da compiersi in esecuzione della presente legge sono

soggetti alla imposta di registro ed ipotecaria di lire 100, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori del registro immobiliare. »

(*E' approvato*)

Pongo in discussione l'emendamento aggiuntivo Alessi ed altri, che rileggono:

« Gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti ad un quarto. »

CASTROGIOVANNI. Non credo che questo emendamento si possa approvare perchè è anticonstituzionale: noi non abbiamo competenza sulla materia.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Vorrei che l'onorevole Alessi chiarisse il suo emendamento. Non lo ha illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alessi per dar ragione del suo emendamento.

ALESSI. Mi meraviglio, anzitutto, che il dubbio circa la costituzionalità della nostra disposizione venga proprio dall'onorevole Castrogiovanni, il quale, nell'interpretare il nostro Statuto ha dimostrato sempre una attitudine estensiva, che, senza la nostra cauta prontezza, avrebbe dirottato lo Statuto stesso verso mete che non erano precisamente quelle dell'articolo primo. Noi saremmo, secondo lui, competenti in tutto, saremmo sempre competenti. Il problema della nostra competenza va visto sotto altri riflessi: bisogna stabilire fino a dove la legge nazionale è inefficace in Sicilia e fino a dove ha efficacia anche in Sicilia. Questo non vuol dire che noi non possiamo modificare, in quest'ultimo caso, le leggi nazionali. Noi possiamo modificare tutte le leggi, salvo quelle costituzionali. Ora non mi si dirà che la formazione di una tariffa sia una legge costituzionale: è una legge ordinaria. Non mi si dirà che la legge che fissa la tabella dei conservatori delle ipoteche sia costituzionale. Noi abbiamo competenza in tutta la materia elencata negli articoli 14, 16 e 17 con questa sola differenza; che in alcune di queste materie la nostra competenza è così estesa che lo Stato non può provvedere e la sua legge non è efficace in Sicilia; in altri casi può provvedere e la legge è efficace in Sicilia sinchè noi non la modifichiamo espressamente.

Quanto agli introiti riguardanti gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche, mi pare che la competenza nasca dalla funzionalità della nostra legge. Noi stiamo creando una espropria coattiva; stiamo obbligando ad effettuare vendite e, quindi, particolari trascrizioni, che dipendono soltanto dalla nostra legge, senza la quale non avrebbero luogo; quindi, i correlativi adempimenti sono da noi regolati. Noi obblighiamo, attraverso la espropria, la grande proprietà a frantumarsi; e, procedendo alla assegnazione *ex officio*, non ci riferiamo alla contrattazione privata, alle libere convenzioni, ma a disposizioni di ufficio a carattere pubblico, per cui potremmo arrivare alla esenzione completa, trattandosi di adempimenti di stretta natura sociale (articolo 17 lettera d) del nostro Statuto). Perchè? Perchè i pagamenti che dovranno effettuare i contadini non costituirebbero altro che oneri di carattere sociale, se la nostra legge ha funzione sociale. Ora noi vorremmo proprio sgravare, per quanto è possibile, il contadino assegnatario da tutti gli oneri che, considerati i compiti di trasformazione, etc., riteniamo sarebbero troppo pesanti. Noi, dunque, li esentiamo da questi oneri fiscali non perchè non vogliamo che il commercio delle cose non sia più seguito dal fisco, ma perchè questa legge ha tutta una funzione sociale. Pertanto, il nostro contadino, non lo consideriamo come uno dei tanti acquirenti, ma come un acquiren'e, un assegnatario speciale, che dalla legge riceve compiti speciali ed è soggetto ad oneri particolari. Questo è il primo punto.

Secondo punto: quanto alla tariffa notarile esiste già una legge, il testo unico sulla edilizia popolare ed economica, testo che l'Ente siciliano per le case ai lavoratori applica e che comporta la riduzione ad un quarto di tutte le tasse notarili. Non c'è notaio che assista all'espletamento degli atti, delle aste e che non subisca tale riduzione. Anzi, si tratta di prestazioni così molteplici che, per le case dell'E.S.C.A.L., siamo arrivati ad attribuire la facoltà notarile di pubblico rogito nientedimeno che al Segretario generale dell'Ente, che non è notaio; nè, con ciò, abbiamo avuto perplessità che si ferisse la legge che dà ai notai il diritto di essere gli unici ad attestare gli atti pubblici.

Analogamente, noi avremmo potuto stabilire qui che il segretario comunale è colui che compie gli atti di trasferimento pur trattan-

dosi di trasferimenti di cose private. Ora, poiché l'acquirente in un primo momento, è l'Ente per la riforma agraria — ente pubblico, che nella seconda fase è colui che trasferisce —, noi avremmo potuto stabilire che incaricato a redigere gli atti di trasferimento, con funzione notarile, la prima volta è il segretario comunale, la seconda il Segretario generale dell'Ente per la riforma agraria. Comunque, sia per una ragione psicologica che per una ragione economica, non abbiamo voluto sottrarre ai notai un sì notevole volume di atti e di affari. Ma è chiaro che data la finalità sociale e considerato il fatto che tali atti richiedono un'unica formula, l'onere lo potremmo ridurre ad un quarto; inoltre, potremmo, semmai — qualora persista la perplessità dell'Assemblea — stabilire che, facoltativamente, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia si po'rà servire dei notai, qualora essi accetteranno la riduzione delle tabelle, del Segretario generale dell'Ente stesso, qualora i notai non volessero accettarle. Del resto, della riduzione stessa non sarà il contadino ad avvantaggiarsene, nè sarà certo il proprietario, che riceve dei titoli: l'unico che ci guadagna è il notaio; e vorrei vedere chi non accetterà la riduzione del 75 per cento.

FRANCHINA. Ma ci sono diversi notai, non è che hanno tutti un notaio. In ogni paese ci sarà un notaio che può fare venti atti come uno. E poi c'è una norma concernente la disciplina del lavoro, nella quale non possiamo ingerirci.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Onorevole Alessi, vero è che io ho sostenuto sempre la tesi estremista in materia di attribuzione di potestà legislativa alla Regione; però, io mai mi sono sognato di far sì che una nostra norma incida su rapporti di diritto privato, che sono, per espressa disposizione dello Statuto, e dunque della Costituzione, esclusi dalla nostra competenza. Ora, onorevole Alessi, io mi preoccupo che per un inciso di questo genere sorga dinanzi all'Alta Corte per la Sicilia uno specifico problema di competenza. Io desidero che la legge passi, perchè è necessario, è giusto, che questa nostra riforma venga urgentemente attuata.

Ho chiesto a me stesso, nel farle quella os-

servazione, se le tariffe notarili, se il contratto di appalto che regola gli emolumenti del conservatore del registro immobiliare, costituissero o non rapporti di diritto privato. Ho risposto, a mio modesto avviso, che sono rapporti di diritto privato.

ALESSI. Anche il diritto di proprietà è diritto privato.

CASTROGIOVANNI. Ma nel nostro Statuto è detto che, salve le riforme deliberate della Costituente, l'Assemblea ha il diritto e, di conseguenza, il dovere di fare le riforme nel campo agrario, industriale, etc.. Perciò, la materia oggetto della riforma rientra nell'ambito statutario ed è di nostra competenza; ma quella non oggetto della riforma, a mio modesto avviso, non rientra nell'ambito di tale nostra competenza. Piuttosto, mi pare giusta e buona la sua idea, per cui non deve essere il notaio, ma può essere un pubblico ufficiale, ai sensi della vigente legge notarile, a prestare la assistenza per il compimento degli atti.

Io la prego, affinchè la legge della riforma agraria passi senza intoppi, di ben considerare, prima di insistere nel suo emendamento se si tratti di rapporti privati che, per Costituzione, sono esclusi dalla nostra competenza. Una volta lunghissimamente parlammo e discutemmo, in sede di Commissione per la finanza, circa le tabelle degli onorari dei professionisti nonché degli emolumenti dei conservatori del registro; i tecnici furono concordi nel riconoscere che le spettanze dei conservatori dei registri ipotecari sono rapporti di diritto privato. Epperciò, non mi sento di affrontare il problema nel senso da lei voluto e come, in diversa ipotesi, io avrei fatto. Voglio aggiungere che, delle due proposte, preferisco quella che attribuisce la competenza notarile ad un altro pubblico ufficiale.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, io sarei d'avviso di dare tutte le agevolazioni ai contadini assegnatari dei lotti di terreno. Ma, naturalmente, su un particolare così insignificante non è affatto il caso di correre il rischio di una impugnativa.

Mi pare che l'emendamento Alessi abbia un'altra natura. Prima di tutto, le spettanze

del conservatore delle ipoteche derivano da una particolare posizione di questo funzionario, che è l'unico dipendente dello Stato che risponda in proprio di una serie di atti di negligenza che può compiere.

Peraltro, gli emolumenti, nella quasi totalità, servono a coprire le spese del servizio, le spese di assunzione del personale amanuense, che trascrive materialmente l'atto nella conservatoria stessa. E il fatto che siano 20 o 10 o 15 mila gli atti da trascrivere, non incide sul tempo necessario per operare ciascuna trascrizione. Ritengo, del pari, che la questione relativa alla riduzione degli onorari dei notai non possa reggersi, perché inciderebbe su un rapporto di lavoro, che, secondo me, sfugge, in questo caso tassativamente, alla nostra competenza.

D'altro canto, io ritengo che l'osservazione dell'onorevole Alessi — che, attraverso il numero, il notaio possa avere sostanzialmente salvaguardato il suo diritto — non regge nemmeno, perché non saranno due o tre i nostri incaricati di compiere questa funzione, ma saranno molti. Anzi è opportuno che, di fronte alla mole non indifferente di atti che si dovranno redigere, la classe notarile, la categoria dei notai, trovi il modo di distribuire equamente l'attività e gli emolumenti senza alcuna alterazione delle tariffe. Io credo, inoltre, che l'espeditivo di attribuire al Segretario generale dell'E.R.A.S. o al segretario comunale la funzione notarile — a parte il fatto che quest'ultimo, io ritengo, non potrebbe essere investito di tale funzione — non risolve minimamente il problema, perché tutte le volte in cui il pubblico ufficiale si sostituisce all'attività del notaio ne riceve gli stessi emolumenti. Difatti, per il segretario comunale, che funge da notaio per i contratti che stipula il comune o per gli altri casi del genere stabiliti dalla legge, sono previsti tassativamente gli onorari della tabella dei notai; quindi, il segretario percepirebbe esattamente quanto avrebbe percepito il notaio in quella circostanza. Non ritengo, perciò, che, attraverso una veramente immorale locupletazione, il segretario dell'E.R.A.S. possa diventare il re dei notai qui in Sicilia perché egli si attribuirebbe, implicitamente, la stipula di una serie imponente di contratti per i quali....

CRISTALDI, relatore di minoranza. Dovrebbe servirsi egualmente del notaio.

FRANCHINA. Peraltro, l'incidenza dello onorario è veramente minima, tanto è vero che la categoria dei notai da parecchio tempo si agita per queste tariffe eccessivamente basse.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sull'emendamento?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Vorrei pregare di accantonare momentaneamente la votazione sull'emendamento dell'onorevole Alessi per potere raggiungere un accordo.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Dobbiamo concludere questa sera.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Non abbiano questo tempo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Se la Assemblea non crede opportuno di accantonare la discussione, parlerò a nome del Governo.

PRESIDENTE. Questa sera dobbiamo finire.

SEMINARA. E' una cosa molto seria. Cosa facciamo?

CRISTALDI, relatore di minoranza. Non si accantoni l'emendamento, ma si sospenda, esattamente per dieci minuti, la seduta.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma se oggi abbiamo stabilito di concludere!

PRESIDENTE. Andiamo avanti, il Governo manifesti il suo pensiero.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Poichè Ella, Signor Presidente, mi invita a farlo, debbo, a nome del Governo, concludere dichiarandomi contrario all'emendamento, dati i dubbi sulla sua costituzionalità, che qui sono stati sollevati. La materia meriterebbe un ulteriore approfondimento; ma, data l'urgenza di concludere, ritengo che questa materia possa trovare oggetto di regolamento in quelle tali norme di attuazione della riforma agraria o in quei provvedimenti complementari della stessa, che l'Assemblea, con un suo ordine del giorno, ha demandato al Governo di predisporre o in sede regolamentare o in sede di iniziativa legislativa. Pertanto, io vorrei pregare il Presidente di invitare l'onorevole Alessi a ritirare il suo emendamento, di guisa che il deliberato che l'Assemblea prenderà ora sull'argomento non abbia valore di un

i getto, ma consenta di riprendere in esame la materia in quelle norme complementari da emanare successivamente alla legge di riforma agraria.

PRESIDENTE. La Commissione?

BIANCO. La Commissione, dato l'intendimento del Governo, prega l'onorevole Alessi di volere ritirare il suo emendamento ed è d'accordo perchè l'argomento si rinvii alle norme regolamentari, che saranno emanate successivamente.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Così non si pregiudica nulla.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Appunto non vorrei pregiudicare l'argomento con una deliberazione contraria.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Signor Presidente, l'impegno che assume il Governo, di studiare la costituzionalità del mio emendamento....

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Ne prendiamo atto.

ALESSI. ...il che importa, implicitamente, il suo consenso per il merito, mi induce a ritirare l'emendamento, anche perchè in precedenza questo stesso Governo regionale ha introdotto norme del genere proprio in sede di regolamentazione della legge istitutiva dello Ente siciliano per le case ai lavoratori; in quel regolamento si dispone appunto la riduzione delle tariffe notarili, onorevole Castrogiovanni, senza che per questo sia insorto...

CALTABIANO. Il regolamento per gli ingegneri ha avuto un bel risultato! Bella figura che facciamo!

ALESSI. Non c'entra il regolamento, egregio collega Caltabiano: l'Assemblea ha votato per tutte le spese amministrative tecniche, direzionali, esecutive ed ha calcolato per tutte queste il due per cento, e lei è stato uno di quelli che ha votato.

CALTABIANO. Mi dispiace averlo fatto.

ALESSI. Abbiamo votato tutti, compresi gli ingegneri di questa Assemblea.

CALTABIANO. I quali siamo pentiti di questo fatto come si può essere pentiti dei propri

peccati e non vogliamo fare il resto. Per i notai chiederemo la rettifica.

ALESSI. Ho il dovere di comunicare che la modifica l'ho già ufficialmente proposta. Tanto più che la riduzione delle tariffe notarili già è contenuta nel regolamento che il Governo regionale ha emanato per una legge a contenuto sociale, quale quella istitutiva dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori. Però, nel ritirare questo emendamento, io mi permetto di proporne un altro, che è l'unico che potrà indurre i professionisti....

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Lei prende posizione contro i liberi professionisti!

ALESSI. ...i quali svolgeranno una notevole attività professionale, poichè gli atti si svolgono tutti su una base stereotipata, a demandare la loro funzione all'Ente per la riforma agraria. L'emendamento è il seguente: « L'Ente potrà servirsi per la redazione degli atti di trasferimento e per quanto altro occorre del suo Direttore generale ».

STARRABBA DI GIARDINELLI. Cioè, fanno a meno nel notaio.

ALESSI. E' un ente pubblico; quindi, il Direttore generale può assumere la funzione notarile.

FRANCHINA. Ma avrà diritto agli stessi emolumenti. Lo vuol fare diventare milionario?

ALESSI. Si dovranno redigere circa 50mila atti. Per le case no, per le altre cose no, ed ora sì?

STARRABBA DI GIARDINELLI. Abbiamo pregato l'onorevole Alessi di ritirare il suo emendamento ed ora ne propone un altro; perché pregiudicare?

CALTABIANO. Anche i notai devono campare!

ALESSI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 45 rimane approvato nel testo dell'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

Passiamo all'articolo 46:

Art. 46.

Spese per l'attuazione della riforma

« All'esecuzione della presente legge provvede la Regione utilizzando i fondi alla stessa destinati sugli stanziamenti comunque disposti dallo Stato per l'attuazione della riforma agraria. »

Ricordo che all'articolo 46, è stato, a suo tempo, presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Calatabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sostituire all'articolo 46 il seguente:

Art. 46.

Spese per l'attuazione della riforma.

« Alle spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge provvede la Regione, utilizzando i fondi alla stessa destinati sugli stanziamenti comunque disposti dallo Stato per la attuazione della riforma agraria. »

Comunico che il Governo ha testé presentato il seguente altro emendamento:

sostituire all'articolo 46 il seguente:

Art. 46.

Spese per l'attuazione della riforma.

« Alle spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge si provvederà con i fondi che saranno destinati alla Regione siciliana in dipendenza della legge 10 agosto 1950, numero 646, e degli stanziamenti comunque disposti dallo Stato per l'attuazione della riforma agraria, anche in riferimento alle leggi concernenti l'agricoltura che prevedono contributi, concorsi e sussidi. »

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. La legge del 10 agosto 1950 è la legge sulla Cassa del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questi emendamenti.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La Commissione aderisce all'emendamento sostitutivo dell'intero articolo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Il testo dell'emendamento governativo riproduce sostanzialmente lo emendamento Napoli ed altri. Insistono questi ultimi?

CASTROGIOVANNI. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del Governo che è sostitutivo dell'intero articolo 46.

(E' approvato)

Passiamo all'articolo 47.

Art. 47.

Spese ed anticipazioni a carico della Regione.

« Alle maggiori spese necessarie che possono far carico al bilancio della Regione, ed a quelle che possono essere richieste, anche in linea di anticipazione, ai fini di una più rapida applicazione della legge medesima, sarà provveduto con successiva legge. »

All'articolo 47, sono stati, a suo tempo, presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello e Colajanni Pompeo:

sostituire all'articolo 47 il seguente:

Art. 47.

« Agli eventuali maggiori oneri derivanti da particolari disposizioni della presente legge e alle anticipazioni occorrenti alla più rapida attuazione della stessa provvede la Regione con fondi propri da prelevare dalla rubrica del bilancio regionale « Assessorato agricoltura e foreste ». »

Per le spese occorrenti alla immediata costituzione degli organi e degli uffici preposti all'attuazione della presente legge e per eventuali anticipazioni, è stanziato per l'esercizio 1950-51 il fondo di lire un miliardo da prelevare dalla rubrica dello stesso Assessorato.

Alle maggiori spese che potranno occorrere per lavori pubblici di competenza della Regione si provvede con fondi da prelevare dal capitolo « Fondo di solidarietà nazionale » e per la quota a ciò destinata dal piano economico previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione. »

— dalla Commissione per la finanza:
sostituire all'articolo 47 il seguente:

Art. 47.

« Agli eventuali maggiori oneri derivanti da particolari disposizioni della presente legge ed alle anticipazioni occorrenti alla più rapida attuazione della stessa, provvede la Regione con fondi propri da prelevare dalla rubrica del bilancio regionale « Assessorato agricoltura e foreste ». »

Ai lavori pubblici occorrenti per l'attuazione della presente legge la Regione provvede con fondi da prelevare dal capitolo « Fondo di solidarietà nazionale » e per la quota a ciò destinata dal piano economico previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione. »

— dall'onorevole Cristaldi:

sostituire all'articolo 47 il seguente:

Art. 47.

« Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvederanno gli enti e gli uffici preposti con i mezzi finanziari propri e con quelli approntati dallo Stato, integrati con adeguati stanziamenti sul bilancio della Regione, rubrica « Assessorato agricoltura e foreste ». »

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Calatabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sostituire all'articolo 47 il seguente:

Art. 47.

Maggiori oneri e anticipazioni a carico della Regione.

« Agli eventuali maggiori oneri derivanti da particolari disposizioni della presente legge e alle anticipazioni occorrenti alla più rapida attuazione della stessa provvede la Regione, con fondi propri da prelevare dalla rubrica del bilancio regionale « Assessorato agricoltura e foreste ». »

Ai lavori pubblici occorrenti per l'attuazione della presente legge la Regione provvede con fondi da prelevare dal capitolo « Fondo di solidarietà nazionale » e per la quota a ciò

destinata dal piano economico previsto dallo articolo 38 dello Statuto della Regione. »

Comunico, inoltre, che il Governo ha testé presentato il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 47 il seguente:

Art. 47.

« Agli eventuali maggiori oneri derivanti da particolari disposizioni della presente legge e alle anticipazioni che possano essere richieste ai fini della più rapida attuazione della stessa sarà provveduto a carico del bilancio della Regione entro i limiti che saranno disposti, per ciascun esercizio, con legge di bilancio. »

Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di lire 300 milioni, cui si fa fronte con gli avanzi di gestione relativi agli esercizi precedenti.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio. »

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Propongo che il titolo dell'articolo sia così modificato: « Maggiori oneri ed anticipazioni a carico della Regione. »

PRESIDENTE. L'onorevole Nicastro ha facoltà di parlare per dar ragione del suo emendamento.

NICASTRO. Onorevole Presidente, il nostro emendamento eleva il fondo destinato per la immediata costituzione degli organi ad uno miliardo e non a trecento milioni, come è previsto dall'emendamento del Governo, poichè noi crediamo tale somma insufficiente.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' uno scorcio di esercizio, e siamo a dicembre.

NICASTRO. Scorcio o non, per noi è insufficiente.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Per costituire gli organi bastano 300 milioni.

NICASTRO. Le spese devono essere giustificate. Le somme che esuberano saranno incluse fra i residui di bilancio.

Peralterro, è indubbio che, per l'esecuzione delle opere connesse alla riforma, è prevista la partecipazione della Cassa del Mezzogiorno, ma può darsi che ciò non sia possibile e al-

lora ricorreremo al Fondo di cui all'articolo 38 dello Statuto.

Qui c'è la tendenza a svuotare il fondo di cui all'articolo 38, a utilizzarlo per opere non produttive; mentre noi vogliamo, invece, utilizzarlo per opere produttive.

Credo che abbiamo già deciso in precedenza di assegnare 20 miliardi per opere pubbliche connesse alla riforma agraria. Questo, comunque, è un problema che poniamo e sul quale ritorneremo in seguito in questa Assemblea.

PRESIDENTE. La Commissione per la finanza insiste sul suo emendamento?

CASTROGIOVANNI. A nome della Commissione per la finanza, insisto nell'emendamento già proposto, la cui vera modifica è contenuta nella seconda parte. A noi sembra che con questa dizione si provveda meno aleatoriamente e più specificatamente al fabbisogno della riforma agraria. E precisamente, come ricorderanno gli onorevoli colleghi della Commissione per l'agricoltura, si provvede più specificatamente perché, anzitutto, si attribuisce alla particolare rubrica « Agricoltura e foreste » la somma che occorre per il maggiore fabbisogno e, in secondo luogo, perché si devolve una parte dei proventi dello articolo 38 per lavori pubblici da eseguire in funzione della riforma agraria. Dice l'onorevole Assessore alle finanze che nel frattempo è intervenuto un fatto nuovo: l'istituzione della Cassa del Mezzogiorno e che l'Assemblea, con legge a parte, stabilirà cosa fare dei 30 miliardi di cui all'articolo 38 dello Statuto. Però, è anche vero che l'Assemblea, quasi unanimemente, ha precedentemente deliberato che una parte del fondo di cui all'articolo 38 deve essere impiegata in opere pubbliche connesse alla riforma agraria.

Pertanto a me sembra, onorevoli colleghi, di dovere insistere nell'emendamento, perché, essendo i fondi di cui all'articolo 38 da destinarsi con finalità produttivistiche, ritengo che una delle finalità produttivistiche preminent, essenziali, della nostra autonomia regionale sia precisamente quella di incrementare la produzione nel settore dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Oltre all'emendamento della Commissione per la finanza c'è un emendamento presentato dagli onorevoli Napoli ed altri.

CASTROGIOVANNI. L'emendamento proposto dalla Commissione per la finanza è identico a quello sostitutivo Napoli ed altri, per cui ambedue possono considerarsi come unico emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Cristaldi, c'è un suo emendamento.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Aderisco all'emendamento sostitutivo del Governo e ritiro quello da me presentato.

PRESIDENTE. Credo sia venuto il momento di riprendere in esame l'articolo aggiuntivo 10 *ter* presentato dall'onorevole Cristaldi, annunziato ed accantonato nella seduta del 18 ottobre, rinviandone l'esame in sede di discussione dell'articolo 47. Ne do lettura:

Art. 10 *ter*.

« Per tutte le proprietà inferiori a 50 ettari, i contributi dovuti per opere di miglioramento previste dal R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, saranno aumentati del premio di onerosità del 12 per cento previsto dalle vigenti disposizioni. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cristaldi per darne ragione.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo aggiuntivo 10 *ter*, da me a suo tempo presentato, vorrebbe stabilire che, per tutte le proprietà inferiori ai 50 ettari, i contributi dovuti per opere di miglioramento previsti dal decreto del febbraio 1933, siano aumentati del premio di onerosità del 12 per cento, previsto dalle vigenti disposizioni. A suo tempo vi è stata una larga discussione in ordine a questo emendamento ed è stato da me precisato che il riferimento al decreto del febbraio 1933 è stato fatto per quanto riguarda le opere e i contributi da tale decreto previsti, ma non per il premio di onerosità, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni, e cioè alle leggi per la bonifica e il latifondo siciliano, per le case coloniche e per le opere di trasformazione e miglioramento. In sostanza questo principio viene a stabilire un vantaggio quando le opere di miglioramento che i piccoli proprietari devono eseguire costituiscano un onere gravoso; infatti, la legge generale concede l'aumento del 12 per cento in seguito ad accertamento che le opere da eseguire presenta-

tano particolare gravosità. A questa esigenza di un accertamento specifico, previsto nella legge nazionale, noi sostituiamo una presunzione, cioè noi riteniamo che per tutti i piccoli proprietari che abbiano proprietà inferiori ai 50 ettari ricorra, per le opere di trasformazione e di miglioramento di cui ai titoli primo e secondo della nostra legge, la particolare onerosità e, quindi, il contributo è quello fissato dalla legge generale, più il 12 per cento previsto per le opere di particolare gravosità.

Io ritengo di non dovere aggiungere altre parole, poiché sono convinto che, quando parliamo di piccola proprietà, ne parliamo nell'intento di doverla aiutare seriamente e concretamente e, se dalle parole dobbiamo passare ai fatti, dobbiamo far sì che il piccolo proprietario, che sarà costretto a trasformare la propria terra, abbia da noi, appunto perché piccolo proprietario, un particolare aiuto, che lo metta in condizione di adempiere ai suoi obblighi.

CASTROGIOVANNI. A nome della maggioranza della Commissione per la finanza e degli altri firmatari dell'emendamento Napoli ed altri, ritiro l'emendamento sostitutivo dello articolo 47 a suo tempo presentato.

PRESIDENTE. Il Governo esprima il suo parere sull'articolo aggiuntivo 10 *ter* proposto dall'onorevole Cristaldi.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Lo emendamento proposto dall'onorevole Cristaldi concederebbe un aumento indiscriminato dei contributi di miglioramento fondiario, previsti dalla legge 13 febbraio 1933, numero 215, per tutte le proprietà che abbiano una estensione inferiore a 50 ettari. Io non sono favorevole a questo emendamento. Infatti, come ebbi occasione di dichiarare altre volte all'Assemblea questo aumento di carattere indiscriminato del contributo di miglioramento fondiario per tutte le proprietà inferiori a 50 ettari non corrisponde, a mio avviso, ad una esigenza di carattere tecnico agrario, né ad una esigenza di giustizia sociale.

Debo, peraltro, ricordare alla Assemblea che nella legge istitutiva della Cassa del Mezzogiorno — legge, che contiene anche provvedimenti a favore della formazione della piccola proprietà contadina — è stato disposto che possa essere aumentato fino al 45 per cento il contributo di miglioramento fondiario. Questa disposizione è in rapporto alla maggiore

eventuale onerosità delle opere di miglioramento fondiario ed io ritengo che ci possiamo fermare a questo, senza andare alla estensione fino a 50 ettari, che potrebbe essere una estensione di proprietà non più rientranti nelle caratteristiche di piccole proprietà contadine. Per queste ragioni a nome del Governo, dichiaro di essere contrario all'articolo 10 *ter*.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Sono d'accordo con l'emendamento proposto dall'onorevole Cristaldi. Da altro canto, debbo dire, in merito a quanto ha osservato l'onorevole La Loggia, che, se è vero che la piccola proprietà contadina gode di un aumento del contributo fino al 45 per cento, è pur vero che coloro che eseguono la trasformazione delle terre, che saranno conferite attraverso la riforma, godranno di un beneficio maggiore. Si sa che le terre che verranno trasformate dalla Cassa del Mezzogiorno, per conto della piccola proprietà contadina, godranno del contributo del 58 per cento; quindi si ha una disparità di circa il 13 per cento tra le trasformazioni eseguite dal contadino che ha dovuto comprare la terra, perché non ha visto altra prospettiva, e il contadino che otterrà la terra attraverso la riforma. A parte il fatto che il contadino che ha comprato la terra dovrà anticipare tutte le spese per la trasformazione e che dovrà pagare il prezzo di conferimento in 30 annualità e con un interesse del 3 e mezzo per cento, queste considerazioni mi fanno aderire all'emendamento Cristaldi, perché lo considero una giusta riparazione a quello che stiamo facendo svuotando la legge sulla riforma agraria e facendola diventare una legge di vendita di terre in Sicilia.

PRESIDENTE. La Commissione esprima il suo parere.

BIANCO. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento e fa osservare che i contributi per queste opere di miglioramento sono previsti da una legge dello Stato nonché da una circolare ministeriale che ne regola l'erogazione. Ed allora sorge la questione se noi abbiamo la competenza di modificare una legge dello Stato.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Assumendo l'onere a carico nostro, sì.

BIANCO. Ma lo Stato non mette a disposizione della Regione determinati fondi per distribuirli nell'ambito dell'Isola; bensì, attraverso i suoi organi — che in atto sono lo Ispettore compartmentale e l'Ispettore provinciale — eroga queste somme, stabilendo, in base alla onerosità delle varie opere, se il contributo stesso debba essere minore o maggiore.

Ritengo, pertanto, che la Regione non possa con una sua legge modificare una legge dello Stato; semmai, questo incremento di contributo potrebbe essere oggetto di altra legge, sempre quando la Regione voglia mettere a disposizione dei fondi propri per sopportare a questo maggiore onere, che certamente lo Stato non assumerà a suo carico.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo 10 *ter* proposto dall'onorevole Cristaldi.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*)

Pongo ai voti il primo comma dell'emendamento Pantaleone ed altri sostitutivo dell'articolo 47.

(*Non è approvato*)

Pongo, quindi, ai voti il secondo e terzo comma dello stesso emendamento Pantaleone ed altri.

(*Non sono approvati*)

Segue l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 47 proposto dal Governo. Lo rileggo:

Art. 47.

Maggiori oneri ed anticipazioni a carico della Regione.

« Agli eventuali maggiori oneri derivanti da particolari disposizioni della presente legge e alle anticipazioni che possano essere richieste ai fini della più rapida attuazione della stessa sarà provveduto a carico del bilancio della Regione entro i limiti che saranno disposti, per ciascun esercizio, con legge di bilancio.

Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di lire 300 milioni, cui si fa fronte con gli avanzi di gestione relativi agli esercizi precedenti.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio. »

Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Passiamo all'articolo 48:

Art. 48.

Divieto di nuovi acquisti.

« Per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna persona fisica e giuridica può acquistare, nell'ambito della Regione siciliana, fondi rustici per atto tra vivi in modo da superare con i fondi già posseduti la estensione complessiva di 550 ettari. »

In caso di infrazione, la superficie eccedente il limite di cui al primo comma è interamente destinata alla formazione della piccola proprietà coltivatrice ai sensi e nei modi di cui al terzo titolo della presente legge. »

All'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello e Colajanni Pompeo:

sopprimere l'articolo 48.

— dall'onorevole Cristaldi:

sostituire all'articolo 48 il seguente:

Art. 48.

« Dalla data di accertamento delle quote di scorporo, i proprietari soggetti alle disposizioni della presente legge non potranno acquistare fondi rustici per atti tra vivi in modo da superare, con i fondi rimasti in loro proprietà, ettari 100 di superficie complessiva. »

In caso contrario la superficie eccedente i 100 ettari sarà totalmente soggetta al conferimento ai sensi e nei modi indicati nella presente legge. »

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sostituire all'articolo 48 il seguente:

Art. 48.

Divieto di nuovi acquisti.

« Per il periodo di anni trenta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna persona fisica e giuridica può possedere a qualsiasi titolo nell'ambito della Regione siciliana più di 200 ettari ad economia latifondistica di cui all'articolo 19 bis della presente legge, salvo le eccezioni prevedute dell'articolo 19 ter. »

In caso di infrazione, la superficie eccedente il limite di cui al primo comma passa al demanio agricolo della Regione ai sensi e nei modi di cui al titolo III della presente legge ed è destinata secondo le disposizioni dello stesso titolo. »

Comunico, inoltre, che gli onorevoli Franchina, Nicastro, Semeraro, Mare Gina e Gugino, hanno testé presentato il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 48 il seguente:

Art. 48.

« A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge nessuna persona fisica o giuridica può possedere a qualsiasi titolo nell'ambito della Regione siciliana terreni ad economia latifondistica eccedenti i limiti di cui allo articolo 19 bis. »

In caso di infrazione la superficie eccedente il detto limite sarà totalmente soggetta al conferimento ai sensi e nei modi di cui al titolo III della presente legge. »

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma è precluso.

FRANCHINA. Perchè precluso? L'articolo 19 bis prevede un'ipotesi che non potete nemmeno disciplinare.

NICASTRO. E' un emendamento che è diventato già norma di legge.

STARRABBA DI GIARDINELLI. E' approvato.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. L'emendamento si riferisce ad un limite permanente: ciascun proprietario di terreno non potrà possedere oltre quel limite e non potrà fare acquisti oltre quel limite.

Vorrei ricordare che l'articolo 48 pone un limite di 550 ettari. Nel testo della Commissione è previsto che per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna persona fisica e giuridica può acquistare terreni in modo da possedere una estensione maggiore di 550 ettari.

Con il nostro emendamento proponiamo che l'estensione di 550 ettari sia ridotta nei limiti dell'articolo 19 bis già approvato dalla Assemblea e che venga fissato un limite permanente e non soltanto per dieci anni. Diversamente, si verrebbe a ripetere in Sicilia quanto si è verificato con la legge del 1886, con la quale, mentre si sarebbe voluto aumentare il numero dei proprietari, questo è diminuito da 4 milioni a 3 milioni.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Questo è un limite, quello è un divieto di acquisto oltre una determinata superficie.

NICASTRO. Non fa che ripristinare integralmente il testo dell'articolo 19 bis:

STARRABBA DI GIARDINELLI. Lo legga, c'è il divieto di acquisto; Lei propone il divieto di possedere...

NICASTRO. Noi vogliamo evitare che fra 5 - 6 - 7 anni sia possibile alla grande proprietà di ricomporsi.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Allora parliamo di acquisto, non di possesso.

CASTORINA, relatore di maggioranza. Se io lascio la mia proprietà terriera in eredità al nipote, questi deve rinunziarvi?

NICASTRO. Non potrà possedere più del limite stabilito.

CASTORINA, relatore di maggioranza. Altro è acquistare, altro è possedere. Diciamo: non potrà acquistare.

NICASTRO. Non potrà possedere oltre quel limite, perché c'è un limite permanente alla proprietà; è logico che deve essere permanente.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La discussione dell'emendamento, signor Presidente è preclusa.

NICASTRO. E' chiaro che Ella debba essere contrario a questa mia proposta. Però devo dire, onorevoli colleghi, che se vogliamo evitare che la norma votata dall'Assemblea diventi una norma poco seria, bisogna effettivamente porre un limite alla grande proprietà terriera, in modo che possa essere potenziata la piccola proprietà contadina. Se noi ammettiamo il principio che si possa ricostituire nel tempo la grande proprietà terriera, accadrà come nel passato che, invece di diminuire, i grandi proprietari terrieri aumenteranno.

PRESIDENTE. Si riferisce al primo o al terzo comma dell'articolo 19 bis?

NICASTRO. Mi riferisco all'articolo 19 bis nel complesso, come è stato votato.

Con il nostro emendamento proponiamo che il limite sia permanente, in modo che non si ricostituisca la grande proprietà terriera, così come è avvenuto dal 1866 al 1890, periodo in cui invece di aumentare, il numero dei piccoli proprietari è diminuito. Questa è una questione che va discussa con serenità, ed è grave, perchè, non ammettendo il limite permanente, noi metteremmo la grande proprietà in condizione di acquistare la piccola proprietà, che i contadini, non essendo sufficientemente assistiti e finanziati, saranno costretti a rivendere. E' questo un problema grave che noi sottponiamo alla attenzione dell'Assemblea, perchè, se non dovessimo giustamente valutarlo, non faremmo che svuotare le norme che abbiamo votato e che abbiamo ritenuto un successo per l'autonomia.

ALESSI. Chiedo di parlare per mozione di ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento proposto dagli onorevoli Franchina ed altri credo che possa pregiudicare la votazione dell'articolo 41 bis, che io ho proposto e che ancora non è stato discusso. Questo mio emendamento, che ritengo più radicale di quello dell'onorevole Nicastro.

NICASTRO. Se è più radicale, l'accettiamo.

ALESSI. ...propone che, trascorso un determinato numero di anni dall'entrata in vigore della legge sulla riforma agraria, che potremo stabilire, qualsiasi proprietario di terreni e di aziende agrarie (quindi, il riferimento è sia al proprietario come soggetto, sia alla azienda come complesso di tipo latifondistico) eccedenti la estensione di 100 ettari, il cui sistema di coltivazione, per qualsiasi motivo, non si trovasse ad essere trasformato da estensivo ad intensivo, sarà espropriato nei modi e per effetto dell'articolo 18, terzo e quarto comma. Ritengo che questo articolo non solo assorba la materia dell'emendamento Franchina ed altri, ma la regoli in modo più vasto e radicale. Quindi, chiedo al Presidente che metta anche in discussione il mio articolo 41 bis, annunziato ed accantonato nella seduta precedente.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare sulla mozione d'ordine Alessi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Non ritengo che l'onorevole Alessi abbia posto il problema nei suoi veri termini. L'emendamento Franchina ed altri non ha la stessa finalità dell'emendamento a cui si riferisce lo onorevole Alessi, perché con esso si vuole stabilire il principio — che, del resto, abbiamo già votato — che la proprietà terriera in Sicilia non può superare il limite massimo di 300 ettari. Infatti, sarebbe inutile aver limitato la proprietà latifondistica ad una estensione massima di 200 ettari, che può arrivare a 300, comprendendovi le zone a coltura intensiva, se poi consentissimo che si possa, in seguito, attraverso acquisto o lascito, possedere una estensione di terra tale da raggiungere o superare anche l'estensione di mille ettari; in tal caso, noi oggi avremmo adottato un provvedimento di ordine sociale nei confronti degli attuali proprietari, ma faremmo sì che domani verrà a ricostituirsi quella stessa situazione alla quale vorremmo porre rimedio.

L'emendamento Franchina che vuole porre rimedio al verificarsi di questa situazione non ha niente in comune con quello presentato dall'onorevole Alessi, che prevede determinate sanzioni, qualora, entro un determinato

termine, non si verifichino le condizioni nascenti dagli obblighi sociali imposti dalla riforma agraria. Questo è un provvedimento che ha una causale e un fine, mentre il provvedimento proposto dall'onorevole Franchina ed altri, in relazione all'articolo 48, col quale si fa divieto di aumentare, per un periodo di dieci anni, il patrimonio terriero al disopra di 550 ettari per atto fra vivi, ha lo scopo di impedire ai proprietari scorporati di ricostituire la grande proprietà, che, con questa legge, abbiamo voluto contenere entro determinati limiti.

Vorrei, quindi, assicurare l'onorevole Alessi che l'emendamento Franchina ed altri ha presupposti diversi dal suo, in quanto propone una norma direi quasi imprescindibile, sia perchè collegata al sistema della limitazione generale, di carattere permanente, che facciamo a tutte le proprietà, come soggetto imponeabile, sia perchè, per tutte le proprietà in genere, agisca una tabella di scorporo. Noi, avendo costituito un limite, dobbiamo stabilire che nella zona latifondistica, di cui allo articolo 19 bis, non può essere eluso questo limite con l'acquisto per successioni di terreni da farsi all'indomani della attuazione della riforma agraria. Non possiamo, dopo aver posto un limite, consentire ai proprietari di potere ricostituire la grande proprietà contro la quale abbiamo votato; saremmo in contraddizione con noi stessi.

Io ho parlato contro la pregiudiziale, ma ho chiarito anche l'emendamento Franchina ed altri e, ove occorra, vorrei pregare i presentatori di volersi ricondurre a questi termini, perchè, se qualche parola può lasciare il dubbio che non abbia questo significato, ritengo che l'Assemblea, avendo già approvato l'articolo 19 bis, non possa fare a meno di stabilire che il limite posto non può violarsi l'indomani dell'attuazione della legge sulla riforma agraria, attraverso libere contrattazioni che i privati volessero fare. Il limite deve essere stabile e non violabile, perchè altrimenti, nel tempo stesso in cui si approva la legge, se ne prevede la elusione e non sarebbe così raggiunto lo scopo che ci prefiggiamo.

ALESSI. E' la stessa materia; non dico entro tre anni, ma trascorsi i tre anni.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 41 bis a suo tempo presentato dall'onorevole Alessi è il seguente:

Art. 41 bis.

« Trascorsi tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, qualsiasi proprietà di terreni e qualsiasi azienda agraria di tipo latifondistico, eccedente la estensione di cento ettari, il cui sistema di coltivazione, per qualsiasi motivo, non si trovasse ad essere stato trasformato da estensivo in intensivo, sarà espropriato da parte dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, nei modi e per gli effetti degli articoli 18, terzo e quarto comma, 29 e seguenti del presente titolo ».

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Io sono d'accordo con l'onorevole Alessi che il suo emendamento sia più radicale del nostro. Il concetto dell'emendamento Alessi che scaturisce dalla dizione chiarissima sta in questi termini: si concede ai sensi dell'articolo 19 bis un totale di 300 ettari di proprietà latifondistica a condizione che questa terra venga trasformata entro tre anni, perchè trascorso questo periodo di tempo senza che le trasformazioni siano state effettuate, per qualsiasi motivo, cioè anche per causa indipendenti dalla volontà e dalla diligenza, il limite della proprietà latifondistica viene ridotto a 100 ettari.

PRESIDENTE. Ma qui si prescinde da quella condizione.

FRANCHINA. E' evidente che un emendamento, che dal punto di vista del limite sia più proiettato nel tempo, a distanza di tre anni, è più radicale di quello presentato da parte nostra. Ritengo, quindi, che l'onorevole Alessi possa accettare un coordinamento tra l'uno e l'altro emendamento. In questo periodo di tre anni non è possibile possedere proprietà latifondistica in misura superiore ai 300 ettari. Trascorsi tre anni la proprietà latifondistica, non trasformata per qualsiasi ragione viene ridotta, secondo l'emendamento Alessi, a 100 ettari. Per coordinare il nostro emendamento con quello dell'onorevole Alessi bisognerebbe introdurre il concetto, non previsto dall'onorevole Alessi, della possibilità di un limite permanente entro questi tre anni.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Sarebbe aberrante.

FRANCHINA. Sarebbe aberrante il non accettare questo concetto, perchè, quando abbiamo votato l'articolo 19 bis, abbiamo inteso stabilire, da parte di tutti i settori — persino da parte di coloro che hanno votato l'articolo 9 bis *bongrée malgrè* — che la proprietà latifondistica deve essere ridotta entro limiti tali per cui le facoltà e possibilità dell'uomo possano renderla produttiva. Ora, se questa ragione andava accettata dall'Assemblea per la particolare condizione in cui noi viviamo, è evidente che la stessa ragione non muti col variare degli anni, perchè non è detto affatto che in un prossimo futuro vengano meno le difficoltà che oggi si presentano per rendere la produzione terriera rispondente agli scopi sociali e a tutti quei riflessi di natura economica che la proprietà oggi non può non tenere in giusta considerazione. Una volta eseguito quello che l'onorevole Starrabba di Giardinelli chiama, satiricamente, il secondo scorporo, viene a cessare la possibilità di questo inconveniente di natura politico-sociale, per cui la proprietà potrebbe facilmente ricostituirsi.

Noi, in questo caso, vedremmo un effettivo defraudamento del diritto di coloro che in atto detengono la proprietà, in quanto immediatamente la grande proprietà terriera verrebbe a ricostituirsì attraverso individui più astuti, i quali approfitteranno di tutte le condizioni di particolare bisogno, in cui probabilmente nei primi tempi della riforma agraria verranno a trovarsi gran parte dei proprietari di terreni, per ricostituire il latifondo, fornite di tanti pericoli sociali.

RESTIVO, Presidente della Regione. Ma se abbiamo stabilito che la terra scorporata è sottoposta ad un vincolo per venti anni!

FRANCHINA. Per la terra scorporata c'è il vincolo di venti anni; però c'è quella non scorporata.

RESTIVO, Presidente della Regione. La terra scorporata resta.

FRANCHINA. I proprietari possono rimanere in possesso di estensioni di terreno fino a 300 ettari; ora come può mai consentirsi

che uno solo di questi possa non solo trattenere questi 300 ettari, ma assommare i residui della proprietà di tutti coloro che non rientrano nel conferimento, per raggiungere l'identica, precisa, situazione che noi abbiamo criticato per oltre due secoli ed abbiamo tentato di condannare con una sanzione particolare, che è stata stabilita all'articolo 19 bis della presente legge? Si può mai pensare che la norma debba avere un carattere a sè stante e che questo limite non debba proiettarsi nel tempo e diventare un limite generale, al dilà del quale non ricada la presunzione in atto della impossibile produttività nel senso economico e sociale di questa proprietà latifondistica?

Io ritengo che il criterio del limite scaturisca da una volontà espressa e, quindi, il non farne cenno significherebbe ignorare o far finta di ignorare il significato del voto espresso da questa Assemblea. Io ritengo che sarebbe, sotto un certo qual punto di vista, una contraddizione con la legge stessa, se, dopo avere accettato il concetto del limite, tanto il Governo quanto la Commissione a maggioranza, pretendano che questo limite massimo di 550 ettari di proprietà terriera possa avere validità soltanto per i primi dieci anni dalla entrata in vigore della legge sulla riforma agraria. Questa limitazione *pro tempore* renderebbe nullo il significato del nostro voto, perché si renderebbe così nel prossimo futuro possibile la ricostituzione del deprecato latifondo, con gli annessi e connessi, con la mafia e con tutto quello che avete condannato e deprecato come un aspetto dei più deleteri della nostra economia isolana.

A mio giudizio, quindi, i due emendamenti vanno collegati, perché il primo, quello dell'onorevole Alessi, opera entro i primi tre anni dall'entrata in vigore della legge sulla riforma agraria e sprona il proprietario, che ha mantenuto un massimo di 300 ettari di terra latifondistica, a trasformarla, se non vuole che essa venga limitata a 100 ettari; lo altro, quello presentato da noi, pone, invece, un limite in senso assoluto e permanente. Pertanto, non c'è da parlare di prevalenza o di assorbimento dell'uno con l'altro.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Non intendo ripetere le ragioni del mio emendamento; parlo sulla questione

della compatibilità o meno, non entro nel merito; quando mi occuperò del merito, probabilmente dovrò rispondere a qualche obiezione che è stata avanzata, cioè sulla eventuale preclusione a questo articolo per precedenti votazioni. Parlerò al momento opportuno, perché per ora la questione è se la discussione dell'emendamento Franchina ed altri sostitutivo dell'articolo 48 debba procedere unitamente alla discussione dell'articolo aggiuntivo 41 bis da me proposto. Il mio discorso si rivolge particolarmente a Lei, signor Presidente, che deve decidere la questione.

Secondo quanto ho sentito dire dianzi, la portata dell'emendamento Franchina ed altri potrebbe essere ristretta ad una questione di tempo e precisamente il limite opererebbe nel periodo che va dalla promulgazione della legge sulla riforma agraria all'inizio della decorrenza dei termini di cui all'articolo aggiuntivo 41 bis da me proposto. Se la portata dell'emendamento Franchina ed altri dovesse essere così limitata io non vedrei nemmeno l'opportunità di votarlo. Non ne vedrei né l'utilità politica né l'utilità economica; ma questo sarebbe parlare sul merito.

In ogni modo non vedo come la dizione dell'articolo corrisponda a questo scopo, cioè a quello di regolare il limite della proprietà durante i primi tre anni di attuazione della legge di riforma agraria. A me interessa, signor Presidente, illustrare, invece, la compatibilità e, quindi, la necessità che si abbini la discussione dell'articolo 48 a quella dell'articolo 41 bis da me proposto. Più che la compatibilità, dico identità di argomenti.

Il campo di applicazione temporale dell'articolo da me proposto non è da oggi a tre anni, ma, al contrario, dopo che sarà per essere scaduto questo termine.

PRESIDENTE. Con il suo emendamento Lei dice che entro i tre anni si sarebbe dovuta fare la trasformazione.

ALESSI. Ma questo non è per il mio articolo, è per la legge di riforma agraria. Io, un momento fa, parlando dell'articolo 41 bis, mi riferivo alla possibilità di aumentare questo termine, perché ho intenzione di proporre la elevazione da tre a cinque anni del termine da me previsto, anche per ragioni di natura tecnica. Per tutto il resto la materia è identica all'emendamento Franchina ed altri.

Il mio emendamento si riferisce alla proprietà di terreni e di qualsiasi azienda agraria di tipo latifondistico che non si sia trasformata, mentre l'emendamento Franchina ed altri si riferisce ai terreni ad economia latifondistica; quindi anche il mio emendamento, prevedendo la mancata trasformazione, si riferisce ai terreni rimasti a coltura latifondistica, ai terreni di tipo latifondistico.

Accetto tutti gli emendamenti, tutte le precisazioni in ordine al pascolo produttivo e improduttivo, in ordine al termine e in ordine all'estensione, se volete; ma il tema è identico. Io parlo dei terreni a tipo latifondistico, anche se non trasformati.

FRANCHINA. Parla di terreni del latifondo, nella zona latifondistica. Si tratta della stessa materia; ecco perchè prego la Presidenza di volere abbinare la discussione.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Debbo dichiarare, a titolo personale, che, avendo ascoltato l'intervento dell'onorevole Cristaldi, dissento completamente dalla interpretazione da lui data agli articoli votati ed al significato degli articoli che vengono in discussione.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. L'argomento merita un chiarimento e una precisazione. La Commissione per la agricoltura, nel luglio scorso, quando esaminò il progetto di legge sulla riforma agraria, notò che mancavano dei limiti perchè allora nel progetto governativo non c'era nè il limite di sanzione, di cui all'articolo 11, nè il limite in zone latifondistiche, di cui all'articolo 19 bis. Ed allora la Commissione è riandata al progetto di riforma agraria generale nazionale, nel quale, all'articolo 15, si stabilisce un limite per la proprietà terriera di 750 ettari.

CRISTALDI, relatore di minoranza. E lo ha ridotto a 550 ettari.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. L'emendamento presentato dall'onorevole Franchina ed altri vorrebbe definitivo e permanente il limite che, invece, nella legge nazionale è temporaneo.

NICASTRO. E' la legge stralcio, non è la riforma agraria.

PANTALEONE. Parla sulla mozione di ordine dell'onorevole Alessi o sull'emendamento?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Sto parlando della legge nazionale per la riforma agraria.

PANTALEONE. Perchè, se Lei parla sugli emendamenti, altri deputati ancora debbono prendere la parola.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Sulla mozione d'ordine mi dichiaro a favore dell'abbinamento della discussione.

CASTROGIOVANNI. Propongo che venga anche discusso l'emendamento Napoli ed altri sullo stesso argomento, sostituendo alle parole « Demanio regionale » le altre « Ente per la riforma agraria in Sicilia ».

PRESIDENTE. La Commissione è pregata di esprimere il suo parere sull'abbinamento della discussione relativa agli emendamenti Alessi e Franchina ed altri.

BIANCO. La maggioranza della Commissione non è del parere di abbinare la discussione, perchè ritiene che i due emendamenti Alessi e Franchina ed altri trattino due argomenti diversi. L'emendamento Franchina ed altri pone un limite, che noi abbiamo già posto per le zone latifondistiche nell'articolo 19 bis. L'emendamento Alessi, invece, pone un'altra questione che si riferisce al titolo primo, cioè agli obblighi di buona coltivazione; infatti propone che, trascorsi tre anni dall'attuazione della riforma agraria, se un fondo superiore a 100 ettari non sia stato trasformato, per qualsiasi motivo, a coltura intensiva, esso sia ridotto a 100 ettari.

Quindi, ritengo che ci si trovi dinanzi a due tesi diverse, che non si possono abbinare: da una parte, si tratta di limite, mentre dall'altra, vi è l'esigenza della trasformazione e la relativa penale.

Colgo l'occasione, però, per dichiarare, a nome della maggioranza della Commissione, che sia l'emendamento Franchina ed altri che l'emendamento Alessi sono preclusi:

l'emendamento Alessi, per l'articolo 11, già votato, in cui noi abbiamo regolato la stessa materia; l'emendamento Franchina ed altri, non può essere posto in discussione, in quanto l'articolo 48 ha per titolo « Divieto di nuovi acquisti ». Questo emendamento poteva essere posto in discussione all'articolo 19 bis. D'altra parte, all'articolo 48 i colleghi Franchina e Nicastro hanno presentato un altro emendamento soppressivo. La Commissione non avrebbe alcuna difficoltà ad accettare quest'ultimo emendamento.

ALESSI. Entriamo nel merito della preclusione? Per ora la mozione era di discutere insieme i due emendamenti oppure no. Signor Presidente, sulla eccezione di preclusione desidero parlare.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Sulla preclusione bisogna ancora discutere.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Io sono dell'avviso che l'emendamento Alessi vada discusso contemporaneamente all'emendamento Franchina ed altri. Il nesso che lega i due emendamenti è costituito dal fatto che tutti e due gli emendamenti presuppongono che, nonostante gli obblighi della trasformazione, rimangano ancora dei terreni ad economia latifondistica. Essi propongono delle soluzioni differenti, ma il punto di partenza è identico ed è precisamente questo: nonostante gli obblighi della trasformazione possono rimanere terreni ad economia latifondistica. Per queste ragioni sono dell'avviso che i due emendamenti si debbano discutere contemporaneamente.

Per quanto riguarda l'eccezione di preclusione, non c'è dubbio che per l'emendamento Alessi non c'è preclusione, in quanto precedentemente si è già stabilito che per questo emendamento non vi sarebbe stata alcuna preclusione. Circa l'emendamento Franchina ed altri, secondo me, la questione non può sorgere dal fatto che noi abbiamo votato l'articolo 19 bis, il quale pone un limite di superficie ai terreni latifondistici; limite che, in generale, è di 200 ettari e, in certi casi particolari, di 300 ettari.

Nell'articolo 19 bis non si è assolutamente stabilito se questo limite è permanente, definitivo oppure provvisorio, una volta tanto, come si dice. Tale questione non è stata risolta né positivamente né negativamente. Si può ora stabilire se il limite posto all'articolo 19 bis sia un limite definitivo permanente oppure un limite una volta tanto. Quindi, ritengo che non ci sia preclusione, perché una decisione in un senso o nell'altro non l'abbiamo presa nel votare l'articolo 19 bis.

Se mi si dimostra che una decisione è stata presa in tal senso, quando abbiamo votato l'articolo 19 bis, allora, non è da mettere in dubbio, c'è la preclusione; ma questa decisione, in effetti, non c'è stata.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. La tesi della Commissione, circa la preclusione del nostro emendamento, è veramente bizantina, perché è giustificata sotto il profilo che gli stessi proponenti abbiano presentato un emendamento-soppressivo dell'articolo 48. E' chiaro — e l'onorevole Bianco lo sa meglio dei presentatori — che, in coerenza con gli emendamenti presentati all'articolo 19, purtroppo bocciati, l'articolo 48 sarebbe superfluo. Il Blocco del popolo, infatti, ha presentato un emendamento in cui, in maniera definitiva e permanente, fissava i limiti della proprietà latifondistica a 100 ettari, se a coltura specializzata, a 75 ettari, se a coltura di agrumeti, e a 50 ettari, se a coltura irrigua. E' chiaro che, avendo posto in termini generali e definitivi il limite della proprietà, non c'era più bisogno dell'articolo 48, che si preoccupava dei nuovi acquisti. Una volta, però, bocciato l'emendamento all'articolo 19, contenere il limite definitivo, è evidente che l'eccezione sollevata dall'onorevole Bianco, sarebbe ammissibile, qualora non si fosse già consentito in precedenza che gli stessi proponenti potessero presentare diversi emendamenti fra i quali si dovesse poi scegliere, in relazione all'esito delle votazioni su ciascuno di essi. Anche se avessimo presentato un emendamento di natura totalmente diversa, conserveremmo integro il diritto di presentare altri emendamenti, salvo a precisare su quale di essi debba discutersi. Quale contrasto logico potrebbe esservi fra il nostro odierno emendamento sostitutivo dell'articolo

lo 48 e la precedente proposta di soppressione dello stesso articolo, fatta, a suo tempo, in coerenza con gli altri emendamenti allora presentati ad altri articoli e successivamente respinti?

BIANCO. Ma è previsto dal regolamento che si possa parlare tre volte sullo stesso argomento, dopo anche che ha parlato la Commissione? Il Presidente non avrebbe dovuto concedere la facoltà di parlare, perché il regolamento lo vieta.

PRESIDENTE. Sulla mozione d'ordine ha diritto di parlare.

FRANCHINA. Io ritengo, quindi, che il nostro emendamento sostitutivo non possa considerarsi precluso per nessun verso, prima di tutto perché in perfetta armonia col criterio e significato del voto sull'articolo 19 bis, poi perché chiunque ha diritto di presentare una serie infinita di emendamenti, salvo il diritto del proponente, al momento in cui si deve discutere, di precisare su quale degli emendamenti vuole che si inizi la discussione.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

ALESSI. Vorrei parlare prima del Governo sull'argomento della preclusione.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ancora non si è votato sulla mozione d'ordine per l'abbinamento della discussione; soltanto quando si sarà votato sulla sua richiesta, si potrà discutere la preclusione eccepita dalla Commissione.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma la questione preclusiva dovrebbe avere la precedenza.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Approvare l'abbinamento della discussione significherebbe che l'Assemblea vuole discutere contemporaneamente i due emendamenti. Indubbiamente, se si approvasse l'abbinamento, non si potrebbe più sollevare la preclusione.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Allora discuteremo prima la preclusione.

PRESIDENTE. E' una questione pregiudiziale. Va discussa prima la preclusione.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non ritengo che nei riguardi dell'articolo 41 bis da me proposto possa porsi di preclusione a causa della votazione degli articoli 11 e 19 bis che sono stati approvati. Non so se qualcuno ritenga che vi sia preclusione in relazione all'articolo 19 bis; ma comunque, faccio notare che questo ha posto una questione generale, fissando un limite per la estensione latifondistica, di 200 ettari, più altri 100 ettari per coloro che avessero proprietà a coltura intensiva, oltre i primi 200 ettari, entro o fuori le zone del latifondo. L'articolo 41 bis, che propongo, non riguarda questo scorporo immediato, straordinario, ma una misura molto più restrittiva, che, appunto per il suo maggiore rigore, non si può dire compresa nel primo articolo, perché il rigore, progredendo, piuttosto che escludersi, si potenzia. L'aver detto che entro il 1950-51, epoca entro cui si attuerà il primo scorporo straordinario, le proprietà latifondistiche non potranno avere una estensione maggiore di 300 ettari, non implica che, fra tre anni, e dopo che si verificheranno determinate condizioni, questa proprietà non possa essere ulteriormente ridotta.

La questione si potrebbe porre soltanto per l'articolo 11, la cui materia, ad un primo esame, appare eguale a quella dello articolo 41 bis da me proposto; però, se questo esame si approfondisce, si vede che gli articoli non solo hanno un presupposto, una finalità diversa, non solo hanno una costruzione diversa, ma che l'uno e l'altro stanno in una relazione progressiva e che, piuttosto che escludersi, si integrano. Difatti, che cosa abbiamo stabilito con l'articolo 11? Che, ove si presuma che determinati obblighi particolari di trasformazione, cui è sottoposta la terra ad economia latifondistica, non siano stati compiuti, l'Assessorato o l'Ente per la riforma agraria (non ricordo esattamente quale dei due) ha la facoltà di scorporare la proprietà eccedente i 150 ettari. Questa quantità eccedente sarà venduta secondo quanto è stabilito nella legge per la formazione della piccola proprietà contadina.

Che vuol dire tutto ciò, onorevoli colleghi? Vuol dire che, fintanto che la cassa dell'Ente per la riforma agraria sarà tintinnante di quattrini, tutto questo si potrà compiere; ma che,

se la cassa dell'Ente per la riforma agraria avrà difficoltà finanziarie, la sua facoltà di immettersi in possesso dei fondi in cui non è stata eseguita la trasformazione rimarrà inattuata perché mancheranno i mezzi. La facoltà, la possibilità di acquistare, espropriare i terreni e venderli, potrà essere esercitata finché l'Ente avrà quattrini; ma, se questi mancheranno, tale facoltà rimarrà un pio desiderio.

Ho prospettato una ipotesi che, per me, può essere dannata, ma che, comunque, ai fini di stabilire se vi è preclusione, serve a chiarire, in un piano paradossale, la questione. Immaginiamo uno sciopero o, meglio, una serrata dei proprietari, che trovassero vessatori i piani di trasformazione. Supponiamo che tutti i proprietari dicano: no, non intendiamo obbedire alla legge. Che cosa farà l'Ente per la riforma agraria? L'Ente per la riforma agraria non potrà occupare tutta la Sicilia; gli mancherebbero, per far ciò, i mezzi organici, i mezzi finanziari, i mezzi tecnici; gli mancherebbe tutto. Probabilmente, se, invece della serrata generale, vi saranno delle astensioni numerose, notevoli, le stesse difficoltà l'Ente per la riforma agraria avrà, se non per tutti, per buona parte dei suoi compiti. Ad ogni modo, pur augurando che queste difficoltà non nascano, l'ipotesi è possibile.

Vi è ancora, signor Presidente, un'altra differenza. Mentre l'articolo 11 prevede delle « sanzioni », il mio articolo, invece, non è niente affatto punitivo, sanzionatore, non rivendica delle pene né pubblici castighi, riguarda una situazione obiettiva così come, decorsi i termini, può trovarsi in Sicilia, e considera il caso in cui, trascorsi tre anni, non essendosi potuta formare la piccola proprietà contadina — che è costosa, molto costosa — per una associazione di circostanze, permangano non trasformate non solo proprietà private, ma aziende che possono risultare plurisoggettive con una pluralità di titolari di diritti che, insieme collimando, vanno a formare una sola azienda. Possono esservi aziende che hanno limiti estensionalmente superiori ai 300 ettari, in cui i singoli proprietari, cinque o sei, abbiano tanti ettari di proprietà ciascuno. Questi proprietari, possedendo, ad esempio, 50 ettari ciascuno, non sono soggetti a nessuna norma della nostra riforma agraria, nemmeno a quelle che con-

cernono gli obblighi di trasformazione e di bonifica. Ebbene, ecco il mio articolo che provvede per questi casi, e provvede con saggezza, perché lascia un larghissimo tempo (sono previsti tre anni, ma possiamo elevare il termine a cinque anni) pernè le iniziative si svolgano. Trascorsi cinque anni — dico cinque anni — secondo l'articolo da me proposto, le aziende — non mi riferisco soltanto ai diritti particolari, soggettivi, di proprietà, ma alle aziende obiettivamente considerate — che superano i 100 ettari, se non avranno effettuato la trasformazione, se non avranno dimostrato l'interesse vivo del contadino di trasformare nel senso voluto dalla nuova economia agraria da noi auspicata, dovranno ridursi (e non con una vendita secondo le norme stabiliti per la creazione della piccola proprietà contadina, perché si potrebbero verificare le stesse difficoltà finanziarie che ci siamo prospettate), dovranno essere espropriate secondo questa legge, sostituendo, cioè, a titoli di proprietà dei titoli di credito azionario, che saranno pagati dai contadini secondo quelle rateazioni che risultano dal piano finanziario.

Quindi, tutto l'articolo è diverso. Lì si parla di piccola proprietà contadina, là si parla di espropriazione, di scorporo, secondo questa legge; là si parla di un immediato e straordinario scorporo, nel mio articolo, invece, come diceva l'onorevole Milazzo nel suo discorso, lo scorporo è eventuale, condizionato nel tempo e nelle circostanze; più che avere riferimento soggettivo ha riferimento oggettivo. Il mio articolo, insomma, è tutta altra cosa. Vuol significare questo: che fra cinque anni si provvederà per quei latifondi che, per qualsiasi motivo, profittando delle fessure di questa legge, perdurino delle zone latifondistiche.

Sono pronto ad accettare eventuali modifiche che abbiano come scopo di perfezionare l'articolo dal punto di vista tecnico, e cioè che, invece di latifondo, si dica zona latifondistica e che si escludano dal computo i terreni classificati in catasto come boschi e inculti produttivi. Questi emendamenti di natura tecnica li accetterò perché il concetto dominante è questo: che, qualunque cosa possa avvenire, fra cinque anni, resta chiaro che le aziende che sono rimaste in istato di abbandono o di stasi non potranno avere una estensione superiore ai 100 ettari.

BIANCO. Se l'Ispettorato compartmentalizzato avrà consentito un termine di dieci anni per la trasformazione, che cosa succederà?

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Altro è abbandono e altro è impossibilità di trasformazione. Nell'articolo è detto: «per qualsiasi motivo».

ALESSI. Presenti un emendamento. Questa è critica di merito, che io accetto.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Signor Presidente, ho seguito con interesse l'intervento dell'onorevole Alessi. In definitiva, l'onorevole Alessi ha espresso la massima sfiducia in se stesso, nell'Assemblea, nel potere esecutivo e negli uffici preposti alla riforma. (*Proteste a sinistra*)

POTENZA. E negli agrari!

STARRABBA DI GIARDINELLI. Mi dispiace che gli stessi legislatori, nel giorno stesso in cui sarà posta ai voti nel suo complesso questa legge, manifestino verso di essa la loro sfiducia; che, in questo stesso momento in cui noi sentiamo il bisogno di essere ispirati dalla massima fiducia perché questa legge possa essere messa in esecuzione, l'onorevole Alesi ipotizzi, veda, crei il quadro nero.

Io mi richiamo a quanto è già contenuto negli articoli approvati. In questi noi, a differenza della simile legge nazionale, abbiamo dato una organicità perfetta, per avere in un certo senso la sicurezza del miglioramento della produzione in Sicilia. Abbiamo imposto, col primo titolo, la trasformazione; col secondo, la conduzione; col terzo titolo abbiamo imposto tre scorpori. I tre scorpori, a differenza di quanto è stato stabilito in sede nazionale, sono stati imposti per avere la massima garanzia perché questa legge possa avere la sua esecuzione. Quali sono questi scorpori? Il primo è lo scorporo normale, che deriva dalla percentuale di conferimento fissata dalla tabella; il secondo è quello stabilito dall'Assemblea, col mio grande dissenso, per le aziende ad economia latifondistica, per le quali le estensioni a seminativo che superano i 200 ettari sono oggetto di nuovo conferimento.

Credo che nessun legislatore si sia mai posto, nel momento in cui formula una legge, il dubbio formulato dall'onorevole Alessi, e cioè che il potere esecutivo non abbia la capacità di dare esecuzione al primo titolo della legge. Ove ciò si verifichi, si può provvedere con una legge, a seconda delle circostanze che potranno determinarsi; ma, nel momento in cui si vota, noi, per primi, dobbiamo dare l'esempio di avere fiducia in questa legge.

Oltre, dunque, a questi due scorpori, allo articolo 11 è detto che, nel caso in cui il singolo proprietario non adempia agli obblighi della trasformazione, questa verrà eseguita dall'Ente per la riforma agraria; quindi, nell'ipotesi in cui il proprietario non abbia avuto la possibilità di eseguire la trasformazione, o per mancanza di mezzi o per incapacità o per altro, viene scorporato per la terza volta.

Signori, io debbo dirvi, a titolo personale, che credevo che la legge fosse finita, che il limite fosse posto, che gli obblighi previsti dalla Costituzione fossero stati tutti adempiuti, che tutte le forze produttive fossero mobilitate per il miglioramento della Sicilia. Credevo che fosse un affare risolto. Oggi, invece, risorge il primo problema, come se non ce ne fossimo mai occupati: il problema della trasformazione, il problema del limite, il problema del quarto scorporo.

Signori, mi sono unito all'onorevole Bianco nel chiedere la preclusione; mi auguro che la Presidenza possa, effettivamente, riconoscere l'esattezza di questa richiesta.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Chiedo che la discussione verta anche sull'emendamento Napoli ed altri sostitutivo dell'articolo 48 e prego l'onorevole Nicastro di tener presente che i limiti alla zona latifondistica già votati sono due e non uno: il limite previsto dallo articolo 19 bis e quello previsto dall'articolo 19 ter.

NICASTRO. Riferendoci al 19 bis, abbiamo consentito un limite superiore perché quello del 19 ter è inferiore.

CASTROGIOVANNI. Il limite posto nel 19 ter, così come è stato votato, è superiore perché consente la possidenza sino a 300

ettari. Per queste ragioni mi sembra che, non votando l'emendamento Napoli ed altri, si andrebbe contro il già votato.

PRESIDENTE. Anzitutto, bisogna stabilire se vi è preclusione.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Credo che, in effetti, si possa ammettere la preclusione sia nei confronti dell'emendamento Alessi che dell'emendamento Franchina ed altri.

GENTILE. Desidero che l'Assessore risponda a quanto ha detto giustamente l'onorevole Castrogiovanni.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Per il momento, parlo sulla eccezione di preclusione.

PRESIDENTE. L'emendamento Napoli ed altri si riferisce al testo della Commissione

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Credo che vi sia la preclusione, nè potrebbe essere diversamente.... (*Commenti - Interruzioni*) Sono libero di manifestare la mia opinione. Non potrebbe ritenersi differentemente, valutando la sostanza, la finalità e, vorrei dire, anche l'espressione, oltre il contenuto concreto, dei due emendamenti.

Esaminiamo prima l'emendamento Alessi. Noi abbiamo previsto, nel titolo primo e nel secondo della legge, un obbligo generale di trasformazione, che investe tutti i terreni dell'Isola, siano essi in zona ad economia latifondistica che fuori di essa. Quest'obbligo è soltanto limitato dalla concorrenza di un obbligo posto al terzo titolo, e cioè dall'obbligo del conferimento. Di guisa che un articolo della nostra legge prevede il coordinamento fra l'adempimento di questi due obblighi distinti; prevede, cioè, che i piani di trasformazione relativi ai terreni che residuano dal conferimento siano redatti entro il termine massimo di due mesi dalla data di pubblicazione dei piani di conferimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione. Esiste, quindi, nella nostra legge, il coordinamento di questi due obblighi, di cui uno generale, gravante su tutti i terreni dell'Isola, ovunque

si trovino e qualunque sia la loro coltura, e l'altro che riguarda i conferimenti, anch'esso esteso a tutti i terreni della Sicilia. E allora l'obbligo della trasformazione può incidere o su terreni residuati da conferimento o su terreni non soggetti a conferimento. Abbiamo pervisto che l'obbligo di trasformazione sia adempiuto nei termini previsti dai piani di conferimento particolari presentati dai proprietari e approvati dagli organi tecnici competenti; la trasformazione dovrà aver luogo, dice la legge, nel termine che sarà fissato dagli organi tecnici, sentito il parere degli organi di consulenza tecnica. Non si dice, nella legge, quale sia il termine per la presentazione di questi piani.

Naturalmente, la durata di un piano di trasformazione è in ragione diretta della natura della trasformazione da operare, della sua profondità ed estensione. Di guisa che opportunamente la legge non prevede un termine per la durata di questa. Però ci siamo preoccupati che i piani fossero eseguiti, anzi abbiamo voluto che fossero eseguiti ad ogni costo, ci fossero o non ci fossero i contributi statali o regionali di miglioramento fondiario. Abbiamo detto che nulla può arrestarli neanche le contestazioni sul conferimento. Abbiamo voluto porre un termine per la trasformazione, dopo il quale, se questa non viene eseguita, avviene una conseguenza di natura particolarmente notevole; abbiamo detto, cioè, all'articolo 11, che, se i piani non saranno eseguiti nei termini prefissi, che non sono prorogabili perché la legge non prevede pororga, e se, comunque, durante il corso di esecuzione dei piani, dovesse ravisarsi che il proprietario non sia in condizioni di condurli a termine nel periodo voluto, allora l'Ente per la riforma agraria si immette nel possesso di tutti i terreni soggetti all'obbligo di trasformazione e ne trasferisce la parte eccedente i 150 ettari, attraverso la espropria, ai contadini con le norme previste dal titolo terzo della nostra legge. La parte che rimane viene trasformata per conto e a spese del proprietario.

Che cosa avviene dopo che è applicato lo articolo 11? O noi crediamo alle sanzioni che abbiamo posto, all'efficacia delle norme che abbiamo votato, che, cioè, abbiamo una efficacia cogente, oppure non lo crediamo. Se crediamo che l'abbiano, non c'è dubbio che, scaduti i termini per l'esecuzione dei piani, in Sicilia non ci potranno essere terreni non

trasformati, siano essi terreni residui dal conferimento o terreni che da questo siano stati esentati. Chiaro è che, essendovi un obbligo generale di trasformazione agraria di tutti i terreni esistenti nell'Isola, decorsi i termini fissati per il piano di trasformazione e, comunque, avvenuta la occupazione da parte dell'E.R.A.S. per mancata esecuzione del piano o per mancata fiducia nell'esecuzione da parte del proprietario, non ci potrà essere nessun terreno in Sicilia che non sia trasformato. Questa è una conseguenza indefettibile dell'applicazione della legge. E' una fiducia che vogliamo avere nell'applicazione della legge, perchè sarebbe veramente enorme che noi non avessimo fiducia nella sua applicazione.

Non c'è dubbio che, riguardata la questione sotto questo aspetto, l'emendamento Alessi debba ritenersi precluso. A che cosa si riferisce l'emendamento Alessi? Ai terreni che risulteranno non trasformati dopo un certo periodo di applicazione della legge, cioè a quei terreni non trasformati dopo la scadenza dei termini previsti per l'esecuzione dei piani di trasformazione. Forse non vi sarebbe preclusione, se l'emendamento Alessi dicesse soltanto che i piani di trasformazione debbano prevedere una durata massima di tre o cinque anni. Ma anche questo sarebbe discutibile, perchè, ripeto, la durata di un piano di trasformazione è in ragione dell'opera che si deve eseguire. Per tutto il resto dello emendamento, però, vi è preclusione perchè si tratta proprio delle terre che non sono state trasformate per mancata osservanza dei piani di trasformazione e per questi casi agisce l'articolo 11 in modo drastico.

Passo, adesso, all'emendamento Franchina ed altri perchè sull'emendamento Alessi non mi pare che ci sia altro da aggiungere; che sia un emendamento sanzionatorio è evidente, perchè pone come conseguenza della mancata trasformazione la limitazione della proprietà.

L'emendamento Franchina ed altri porrebbe un limite permanente, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, sulla proprietà terriera esistente in zone latifondistiche; anzi, neanche su questa, ma sulla proprietà terriera ad economia latifondistica, indipendentemente dalla caratteristica delle zone. Esso prevede che, in caso di infrazione all'osservanza di questo limite — che sarebbe, poi, quello previsto dall'articolo 19 bis —

la proprietà eccedente sia espropriata e conferita. Questo emendamento è anch'esso precluso, non più dall'articolo 11, ma dallo stesso articolo 19 bis; e non soltanto da questo, ma dagli articoli 18 e 18 ter.

ALESSI. Non vi è preclusione per nessuno dei due.

AUSIELLO. Vorremmo sentirne le ragioni.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Quello Franchina ed altri non è precluso perchè si riferisce all'articolo 19 bis.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Se lei me lo consente, ne dirò le ragioni; poi potrà anche dissentire.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Lascino parlare.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. L'articolo 18 pone il principio a cui si ispira la nostra legge nel suo titolo terzo: « La proprietà privata compresa nel territorio della Regione che concede l'estensione massima risultante dalla applicazione degli articoli seguenti è soggetta al conferimento straordinario coi criteri e le modalità di cui alle disposizioni che seguono ». Seguono subito le disposizioni che riguardano il conferimento straordinario, contenute nell'articolo 18 bis, che riguarda il conferimento straordinario da determinarsi in ragione dei dati del reddito dominicale complessivo e medio per ettaro, e nell'articolo 19 ter, che pone limiti risultanti da una limitazione alla estensione dei terreni a economia latifondistica. Questi sono i limiti. Ma che cosa si fa di questi terreni? Si sottopongono ad un conferimento straordinario; il che significa che il conferimento, il prelevamento è *una tantum* e che i limiti che risultano dalla tabella e dall'applicazione dell'articolo 19 bis in rapporto alla zona latifondistica sono considerati in rapporto alla proprietà esistente alla data di applicazione della presente legge...

POTENZA. Contro la Costituzione!

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. ...dalla quale proprietà esistente al momento della entrata in vigore della legge si preleverà in forma straordinaria, *una tantum*, una quantità di terra che risulterà dalla tabella o dall'eccedenza dei 200 ettari in zona latifondistica. Questo è il sistema votato, che esclude la

possibilità di un limite permanente alla proprietà e lo esclude in rapporto, anche, alle discussioni che allora si fecero; allora si discusse, qui, della preclusione in rapporto alla possibilità di porre un limite nelle zone latifondistiche.

NICASTRO. Questa tesi è assurda.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Sarà assurda, ma è la mia tesi; me la lasci esporre. Si discusse, allora, in rapporto all'articolo proposto, che poneva un limite alla proprietà latifondistica, e si disse: la legge parla di conferimento straordinario; la legge ha stabilito che non ci possa essere un limite permanente. Si disse, anche, allora, per evitare che si eccepisse la preclusione per il limite del latifondo...

POTENZA. Propongo l'affissione di queste dichiarazioni in tutti i municipi della Sicilia.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. ...che si restava ancorati al criterio del calcolo e che il limite non era permanente, ma si poneva in riferimento ad un prelevamento straordinario. Si disse, altresì, che non era un limite di carattere generale, ma un limite che riguardava soltanto quelle zone e quei particolari terreni ad economia latifondistica. Se ne parlò allora, e se ne parlò in questi termini, e la nostra votazione di allora fu nel senso di confermare che non vi fosse un limite di carattere permanente, quale risulterebbe, invece, da questo emendamento Franchina ed altri e quale risulterebbe anche, in un certo senso, ma meno esplicitamente, dall'emendamento Alessi.

ALESSI. Non è esatto.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Di guisa che non ci può essere dubbio che, nell'uno e nell'altro caso, ci troviamo di fronte a preclusioni che nascono non da questo o da quell'articolo, ma dal sistema e dalla razionalità della legge, che non è costituita da un complesso di norme slegate, ma da una organica formulazione, che ha una sua coerenza, in ragione degli indirizzi che ci si è posti e delle modalità con cui questi indirizzi si desidera attuare. Quindi, ritengo che esista la preclusione per entrambi gli emendamenti.

Diverso è il problema dell'articolo 48, così come è posto nel testo della Commissione,

perchè qui si impedisce il ricostituirsi, attraverso l'acquisto, della proprietà che va al di fuori di un certo limite. Questo articolo deve essere discusso e approvato; ma questo è un altro problema, del quale discuteremo dopo avere deciso sulla preclusione.

Preciso che ho parlato come deputato e non come membro del Governo.

Voce: Basta! Votiamo!

BONGIORNO. Hanno parlato la Commissione ed il Governo.

POTENZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENZA. Intendo porre una preclusione alla preclusione. (*Commenti*) Questo sbalordisce; ma i deputati che hanno seguito la discussione non dovrebbero essere molto meravigliati di questa formulazione strana per chi non è avvocato. Mi pare che di preclusione l'onorevole Bianco abbia parlato incidentalmente e ciò è stato affermato dallo stesso onorevole La Loggia.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ho chiarito io a nome della Commissione.

POTENZA. Ne ha parlato incidentalmente, nel corso della discussione sulla mozione di ordine Alessi. Parlando su questa mozione di ordine si sono dichiarati favorevoli all'abbattimento della discussione sull'articolo 41 bis proposto dall'onorevole Alessi e sull'emendamento Franchina ed altri sostitutivo dell'articolo 48, il Governo, nella persona dell'onorevole Milazzo, e la minoranza della Commissione. C'è stata, cioè, già una presa di posizione dell'Assemblea sulla mozione d'ordine Alessi perché i due emendamenti venissero posti insieme in discussione.

Parlando contro, per la maggioranza della Commissione, l'onorevole Bianco ha incidentalmente detto che vi sarebbe, inoltre, una preclusione. Non mi pare che si possa, da questo incidentale accenno, spostare la discussione, non parlare più della mozione di ordine, non votare più sulla mozione d'ordine, che la maggioranza dei rappresentanti della Assemblea aveva accettata, e portare la discussione sulla preclusione per sentire l'onorevole La Loggia entrare nel merito prendendo a calci la Costituzione e la legge e quello che di buono abbiamo già votato in questa

legge. Propongo, quindi, formalmente, che si torni alla mozione d'ordine Alessi e la si voti.

MONTALBANO, *relatore di minoranza.* Chiedo di parlare per la minoranza della Commissione.

Voce: Non ha già parlato?

MONTALBANO, *relatore di minoranza.* Prima ho parlato impostando la questione; ora, dopo le dichiarazioni del Governo, ho il diritto di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione.* Dopo la minoranza della Commissione nessuno ha più il diritto di chiedere la parola.

MONTALBANO, *relatore di minoranza.* Io desidero dire pochissime parole. Anzitutto, siamo alle ore 20,35 e abbiamo fatto una lunghezza discussione senza nessun motivo. Si poteva fare questa discussione in dieci minuti.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione.* Proprio così.

MONTALBANO, *relatore di minoranza.* Dico questo, perché abbiamo interesse che la legge venga votata prima della mezzanotte.

Secondo: a mio avviso, c'è una questione formale. Credo che l'onorevole Alessi, il quale aveva sollevato la mozione d'ordine, ora vi abbia rinunciato; però, faccio mia la sua mozione d'ordine. Io ricordo che sull'emendamento Alessi c'era già una decisione del Presidente, secondo la quale non vi è preclusione.

ALESSI. A proposito della discussione sull'articolo 19 bis, il Presidente ha richiamato l'emendamento.

MONTALBANO, *relatore di minoranza.* Io faccio questa precisazione formale e invoco la decisione formale del Presidente.

Terzo: per quanto riguarda l'emendamento Franchina ed altri, abbiamo interesse di sapere — e lo deve dire l'Assemblea e non il Governo — se sarà posto in discussione.

Per il Governo noi abbiamo tutta la deferenza possibile e immaginabile, ed è di grande importanza che il Governo si sia pronunciato; ma è evidente che su una questione così importante, come quella del limite permanente,

o non permanente, si esprima l'Assemblea. Il limite non è stato fissato per qualsiasi tipo di terreni; infatti, si è potuto votare l'articolo 19 bis. Tanto non vi era preclusione perché si votasse, in quanto si è detto che non era un limite generale, ma che era un limite particolare per i terreni a coltura latifondistica.

Ma non si parlò, allora, assolutamente, di limite permanente o no. Questa decisione ha una grandissima importanza, decisiva per la economia latifondistica siciliana. Si deve dire se il latifondo potrà ricostituirsi in seguito. Dopo quello che ha detto l'onorevole Starrabba di Giardinelli, non credo assolutamente che questa legge verrà attuata, perché la attuazione non dipende né dal Governo né dalla Assemblea, ma soltanto dagli agrari, e gli agrari non la attueranno. Così come è la legge, ci potranno essere ancora, dopo dieci anni, terreni ad economia latifondistica e dobbiamo porre un limite permanente appunto per non fare ricostituire il latifondo siciliano. Ecco perchè credo che su questo punto — mi dispiace per il Presidente — si debba pronunciare l'Assemblea e non il Presidente soltanto. (Applausi a sinistra)

ALESSI. A titolo di ricordo: l'articolo 41 bis fu richiamato dal Presidente in occasione della discussione dell'articolo 19 bis.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione.* Dopo la Commissione è possibile parlare? Non mi pare, signor Presidente, altrimenti non finiremo neanche per le 4!

PRESIDENTE. Si è parlato di preclusione. La questione mi pare che sia stata impostata inesattamente, in quanto non è tale da non potere essere risolta *ex ufficio* dal Presidente, il quale avrebbe potuto rilevare la preclusione indipendentemente da qualunque discussione o istanza. Stabilire se vi è o non vi è preclusione è competenza esclusiva del Presidente.

Per quanto riguarda l'emendamento Alessi, ricordo che se ne parlò quando si discusse l'articolo 41; in quella sede la questione fu proposta. L'articolo 11 del disegno di legge, così come è stato approvato, regola già la materia; per cui il problema non può essere una altra volta messo in discussione. Se dovessimo incominciare da capo, sarebbe meglio rinunciare a questa legge; ma la legge deve

essere fatta. Pertanto l'emendamento Alessi deve intendersi precluso.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, quello Franchina ed altri, ricordo che l'articolo 18 parla di conferimento straordinario, che deve avvenire una volta sola; questo è il significato del termine «straordinario», tranne che l'Assemblea non abbia deliberato espressamente sul divieto di acquisto ulteriore, che è stabilito particolarmente nell'articolo 48 del disegno di legge. Se l'Assemblea approverà l'articolo 48, in cui si stabilisce il divieto di nuovi acquisti, ne conseguirà che il proprietario, nonostante scorporato, non potrà possedere al dilà di quel limite già fissato dall'Assemblea. Anche l'emendamento Franchina ed altri è, quindi, precluso.

Procediamo, dunque, perchè la via è lunga e dobbiamo assolutamente percorrerla per concludere.

Rimane, pertanto da discutere l'articolo 48 e i relativi emendamenti.

Data la nostra ferma intenzione di concludere entro questa seduta la discussione, vorrei sospendere la seduta per un'ora, perchè molti deputati vorrebbero andare a pranzare.

Voce dal centro: No, No!

PRESIDENTE. Io sono sempre disposto a lavorare.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Dobbiamo dare l'esempio alla Sicilia che i deputati siciliani possono, eccezionalmente, anche non mangiare!

PRESIDENTE. Si riprende in esame l'articolo 48 e gli emendamenti Cristaldi e Napoli ed altri.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Bisogna mettere in evidenza la ragione per cui la Commissione ha voluto aggiungere, agli altri articoli del disegno di legge di iniziativa governativa, questo articolo 48, relativo al divieto di nuovi acquisti nel futuro altrimenti potrebbe sembrare un impedimento da noi posto all'esercizio dei diritti naturali di acquisto e di successione. Il Governo deve chiarire, al riguardo, che tale norma è ricavata dal progetto di riforma nazionale ove

il periodo considerato non è di dieci anni, ma di sei anni.

Il Governo, quindi, dichiara di essere favorevole al testo della Commissione.

NICASTRO. Noi aderiamo all'emendamento sostitutivo Napoli ed altri e ritiriamo lo emendamento Franchina ed altri in precedenza presentato.

CASTROGIOVANNI. Se ne potrebbe, signor Presidente, semmai, mutare la formulazione.

PRESIDENTE. Dovremmo parlare di divieto di acquistare e non di possedere.

CASTROGIOVANNI. Si potrebbe dire: non può acquistarsi né a titolo oneroso né a titolo gratuito...

AUSIELLO. ...e neanche *mortis causa*.

STARABBA DI GIARDINELLI. Allora modificalo.

CASTROGIOVANNI. Lo modifichiamo subito.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Bisogna tener presente che non possiamo intervenire nelle norme relative alla successione.

CASTROGIOVANNI. Perciò dico che non può acquistarsi né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, né *mortis causa*.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Non è possibile; non possiamo modificare il Codice civile in materia successoria.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che l'onorevole Castrogiovanni ha ritirato, anche a nome degli altri firmatari, l'emendamento sostitutivo Napoli ed altri ed ha presentato il seguente altro emendamento, che porta anche le firme degli onorevoli Alessi, Marino, Cosentino e Cristaldi:

sostituire all'articolo 48 il seguente:

Art. 48.

Divieto di nuovi acquisti.

« Per il periodo di 30 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge, i limiti previsti nell'articolo 19 bis, per terreni siti nelle zone latifondistiche ed aventi le caratteristiche indicate nell'articolo stesso, non possono essere superati attraverso acquisti a qualsiasi titolo.

In caso di infrazione la superficie eccedente il limite di cui al primo comma passa allo Ente per la riforma agraria in Sicilia ai sensi e nei modi di cui al titolo III della presente legge ed è destinata secondo le disposizioni dello stesso titolo.»

Comunico, inoltre, che l'onorevole Cristaldi ha ritirato l'emendamento sostitutivo da lui a suo tempo presentato.

E' aperta la discussione su questo nuovo emendamento sostitutivo Castrogiovanni ed altri.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Vorrei dire all'onorevole Castrogiovanni che il periodo di 30 anni, che egli ipotizza per questo divieto di acquisto, appare eccessivamente lungo, tanto da rasentare addirittura un termine di decadenza.

ALESSI. I proponenti accettano un termine di 20 anni.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La Commissione vorrebbe avere il testo dello emendamento.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. E' possibile avere il testo preciso di questo emendamento? Si presentano questi emendamenti, si sospende la seduta non ufficialmente, si incomincia la discussione, e la Commissione non ha ancora la copia di un emendamento, a meno che non si intenda per tale un pezzo di carta corretto cinquanta volte, cancellato, e scritto con una calligrafia incomprensibile.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ho già detto che il periodo di 30 anni, proposto nell'emendamento, mi sembra eccessivamente lungo, tanto da rasentare quasi un termine di decadenza. Quindi, vorrei sottoporre agli onorevoli proponenti la opportunità di esaminare un termine di minore durata.

MAROTTA. I proponenti hanno accettato un termine di 20 anni.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ancora non ho fatto la mia proposta. Io proponrei un limite di 15 anni, per rimanere al di sotto del limite massimo previsto dal Codice civile per l'usucapione, e per seguire una via intermedia tra il limite di 10 anni proposto dalla Commissione e quello di 20 anni che è stato prospettato poc'anzi.

Vorrei, inoltre, fare rilevare agli onorevoli proponenti che i terreni di cui all'articolo 19 bis sono qualificati terreni in zona ad economia latifondistica.

ALESSI. E' detto « nelle zone latifondistiche » e non « ad economia latifondistica ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Bisognerebbe, poi, in sede di coordinamento, parlare di terreni in zone ad economia latifondistica, correggendo questo articolo in modo da renderlo conforme all'articolo 19 bis.

ALESSI. Va bene.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Mi pare, inoltre, che sarebbe opportuno precisare, sia pure con un inciso, che si tratta di acquisto a qualsiasi titolo per atti tra vivi.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Bisogna dirlo chiaramente: « per atti tra vivi ». (Dissensi a sinistra)

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Così è detto nella legge stralcio.

Per incidenza faccio osservare che nella legge stralcio il divieto di acquisto è per sei anni e non oltre.

LO MANTO. Allora perchè dobbiamo approvare una norma diversa?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. In sede nazionale è previsto che il divieto di acquisto sia « per atto tra vivi ». A fortiori, dovremmo limitare questo divieto agli atti tra vivi nella Regione; altrimenti interferiremmo in materia di diritto successorio, che è materia di diritto privato su cui è lecito dubitare che l'Assemblea abbia potestà legislativa.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO, relatore di minoranza. La proposta dell'onorevole La Loggia non è

altro che un emendamento all'emendamento; e non c'è dubbio che, se l'onorevole La Loggia ha intenzione di presentarla come tale, lo può fare benissimo.

Per quanto riguarda l'emendamento Castrogiovanni ed altri, dichiaro di accettarlo anche a nome di tutti i deputati del mio gruppo. Quindi non si pone più il problema di invitare l'onorevole Castrogiovanni a modificare il termine di 30 anni. È stato presentato un emendamento, e bisogna metterlo ai voti.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Quello che ha detto l'onorevole Montalbano è esattissimo; dopo parecchi minuti di attesa, l'Assemblea ha visto presentare questo emendamento che modifica formalmente l'emendamento che era stato proposto prima e nel quale chiaramente si diceva che erano preclusi gli acquisti a titolo gratuito, a titolo oneroso e per via successoria. Adesso, invece, nell'emendamento che si propone, si parla di acquisti a qualsiasi titolo. Se con le parole « acquisti a qualsiasi titolo » si intende parlare di acquisti per atto fra vivi e a titolo successorio — e questo è il significato giuridico della parola — è bene che la Assemblea valuti questa situazione, per non essere ingannata da una forma non corrispondente alla realtà; su ciò richiamo la particolare attenzione di quei colleghi, come l'onorevole Ausiello, che possono darmi insegnamenti in materia. Se le parole « acquisto a qualsiasi titolo » significano acquisti per atto tra vivi, a titolo gratuito o oneroso o anche per successione...

AUSIELLO. Anche per successione.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Benissimo. Qualcuno potrà sostenere, dal proprio punto di vista, che anche gli acquisti a titolo successorio possono essere previsti in questo articolo; ma è bene che la Assemblea sappia chiaramente che nel termine « acquisti a qualsiasi titolo » sono compresi anche gli acquisti per successione.

Io e anche la maggioranza della Commissione, dal nostro punto di vista — già la minoranza si è pronunciata attraverso le dichiarazioni dell'onorevole Montalbano — siamo assolutamente contrari a questa espres-

sione, perchè non è possibile che, attraverso la legge di riforma agraria, con un articolo di questo genere, si venga ad una riforma nel diritto successorio, che, peraltro, sarebbe impugnata perchè anticonstituzionale, e comunque, non opportuna.

COLAJANNI POMPEO. No, professore Papa D'Amico. Abbiamo studiato un po' anche noi il diritto successorio per intendere queste cose.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. E allora si poteva lasciare la frase più chiara « atti tra vivi, a titolo gratuito, a titolo oneroso e per atto di successione ». Invece si è voluto dire soltanto « acquisti a qualsiasi titolo ».

Mi rivolgo all'Assemblea per ricordare che gli « acquisti a qualsiasi titolo » comprendono anche quelli a titolo successorio. Ora, togliere in questo modo la possibilità di succedere significa approvare una norma anticonstituzionale, che modificherebbe quello che noi non siamo competenti a modificare.

Per tutte queste ragioni, la maggioranza della Commissione è assolutamente contraria all'emendamento proposto dagli onorevoli Castrogiovanni ed altri.

POTENZA. E l'atto di morte del latifondo quando lo scriviamo?

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Castrogiovanni ed altri:

— dall'Assessore alle finanze, onorevole La Loggia per il Governo:

sostituire, nel primo comma, alle parole: « 30 anni » le altre: « 15 anni » ed alle parole: « zone latifondistiche » le altre: « zone ad economia latifondistica »;

aggiungere, nel primo comma, dopo la parola: « acquisti » le altre: « per atto tra vivi »;

aggiungere, nel secondo comma, dopo la parola: « conferimento » l'altra: « straordinario »;

— dagli onorevoli Alessi, D'Antoni, Gentile, Marotta e Castrogiovanni:

sostituire, nel primo comma, alle parole: « 30 anni » le altre: « 20 anni ».

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Agli emendamenti presentati dal

Governo all'emendamento Castrogiovanni ed altri la maggioranza della Commissione è contraria.

COLAJANNI POMPEO. E la minoranza?

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. La minoranza ha già manifestato il suo pensiero per mezzo dell'onorevole Montalbano.

ALESSI. Chiedo di parlare per fare delle dichiarazioni a nome dei proponenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Non abbiamo nessuna difficoltà ad accettare che al termine di trent'anni se ne sostituisca un altro più breve; però, non quello di undici, ma quello di venti. A tal uopo non intendiamo il riferimento che La Loggia ha fatto all'istituto dell'usucapione, che non ha alcuna relazione con questa questione.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ha ragione.

ALESSI. Trattasi di un termine che non potrebbe in modo qualsiasi determinare delle precostituzioni o dei pregiudizi ad altri istituti.

Il termine di 30 anni può apparire un po' troppo lungo; poichè il Governo ha proposto un termine di quindici anni, noi abbiamo proposto un emendamento che riduce tale termine a venti anni.

Accettiamo l'emendamento del Governo per quanto riguarda la definizione della zona latifondistica; e infatti avevamo richiamato lo articolo 19 bis per definire le loro caratteristiche.

Non siamo d'accordo con il Governo per quanto riguarda la esclusione dall'articolo delle disposizioni successorie. Diciamo subito all'onorevole Papa D'Amico — che ha domandato il motivo della dizione generica — che noi l'abbiamo adoperata con piena consapevolezza, perchè volevamo impedire dei cumuli a qualsiasi titolo, sia per atto tra vivi che per atto *mortis causa*; e ciò non per contestare il diritto successorio, che sopravvive, poichè noi non vogliamo modificare il Codice civile. Il problema, però, è diverso e si pone in questi termini: come deve essere liquidata la successione nelle zone comprendenti terreni ad economia latifondistica? La successione si trasferisce sulla indennità, che l'erede

potrà riscuotere in seguito allo scorporo conseguente all'avvenuta successione legittima. Quale è, cioè, la situazione che si determina? Taluno lascia ad altri, in zona latifondistica, un terreno di 200 ettari, che, cumulati con altri 300 che questi già possiede, formano una proprietà di 50 ettari. Egli eredita, onorevole Papa D'Amico, e nessuno impugna questa eredità; però, siccome l'Ente per la riforma agraria si trova di fronte ad un proprietario di 500 ettari di terreno in zona latifondistica, gli espropria la parte che supera i 200; questa è una operazione successiva allo adempimento della legge di successione, nè impedisce il risultato della successione perchè il proprietario scorporato avrà lo stesso diritto alla indennità.

Come vede, onorevole Papa D'Amico, le norme sulla successione non c'entrano, non v'è alcuna violazione del Codice civile nè si incide sui rapporti privati così sensibilmente da sconvolgere il diritto di successione.

Noi intendiamo esprimere una sola volontà: desideriamo che il latifondo, spezzato con la legge della riforma agraria, non si riedifichi nè per vie dirette nè per vie traverse, nè per atto tra vivi nè per atto *mortis causa*.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. È un ulteriore conferimento straordinario.

COLAJANNI POMPEO. È una modesta cautela.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei presentare due situazioni pratiche che si verrebbero a determinare nella ipotesi che fosse approvato l'emendamento Castrogiovanni ed altri senza le modifiche proposte dal Governo;

In atto, per la differenza tra i prezzi fiscali, si verifica questa situazione: l'Ufficio tecnico erariale fa delle valutazioni sui terreni, in occasione di una successione, sulla base del prezzo fiscale, che non ha nessuna relazione con il valore del terreno riferito alla imposta progressiva sul patrimonio. Ricordo che si è verificato questo caso. Il proprietario eredita un bene reale del valore di cento milioni di lire. Il fisco, ai fini della imposta di suc-

cessione, riafferma la valutazione in cento milioni di lire e pretende l'imposta su questa base, e cioè il pagamento di sessantacinque milioni di lire, corrispondente alla percentuale del 65 per cento dovuta a tal titolo dallo erede. Nella ipotesi di scorporo il prezzo fiscale per lo scorporo stesso si riduce al disotto della metà, quasi ad un terzo; cioè il proprietario soggetto allo scorporo riceve come indennità 30 o 40 milioni; e, poichè ne paga 65, ne perde 25. Questa è una ipotesi che potrebbe verificarsi secondo la nostra legge.

L'onorevole Alessi pretenderebbe che un erede che eredita fra venti anni — perchè egli ammette un termine di venti anni — fra diciotto anni sia scorporato sulla base dei valori riferiti all'imponibile del 1943, senza sapere quale sarà la valuta tra quindici o venti anni. Ed allora, se oggi, nel periodo in cui, stabilendosi la valuta ai fini della successione e della riforma, già troviamo una sperequazione, in quale condizione si verrebbe a trovare quel tale erede, che sarebbe indennizzato sulla base dell'imponibile del 1937-39, mentre erediterà fra venti anni?

DI CARA. Rinunzierà.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Perchè dovrebbe rinunziare?

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ella parla di rinunzia quando si tratta degli altri; ma non credo che abbia rinunciato mai a niente nella sua vita. Quindi, signori, io ritengo che non si possa assolutamente ammettere che fin da oggi noi dobbiamo regolare la successione e la valuta quali saranno tra vent'anni.

Voci: Votiamo!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'emendamento.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Il più lontano è quello mio.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Il più lontano dal testo della Commissione è quello nostro.

PRESIDENTE. No, il più lontano dal testo dell'emendamento Castrogiovanni ed altri.

ALESSI. Signor Presidente, bisogna votare per divisione, perchè ci sono anche le parole «ad economia latifondistica».

MONTALBANO, relatore di minoranza. Chiedo l'appello nominale per la votazione

dell'emendamento La Loggia, che riguarda la riduzione del termine a quindici anni.

(*La richiesta è appoggiata*)

STARRABBA DI GIARDINELLI. La legge nazionale dà un termine di sei anni, cioè tre volte di meno.

COLAJANNI POMPEO. Nel testo degli agrari, non nel nostro testo!

CUFFARO. In Sicilia c'è il feudo!

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Gli agrari nazionali hanno dato sei anni e 750 ettari!

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Metto in votazione, per appello nominale, l'emendamento La Loggia all'emendamento Castrogiovanni ed altri, tendente a sostituire al termine di trenta anni quello di venti anni.

Procedo, pertanto, all'estrazione a sorte del nominativo del deputato da cui avrà inizio l'appello nominale: risulta estratto il nominativo del deputato Gugino.

Prego il deputato segretario di procedere all'appello, cominciando dal deputato Gugino.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole; no, contrario.

D'AGATA, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Adamo Domenico - Aiello Ardizzone - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Bongiorno - Borsellino Castellana - Cacciola - Caltabiano - Castorina - D'Angelo - Di Martino - Drago - Faranda - Franco - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Majorana - Marchese Arduino - Milazzo - Monastero - Montemagno - Papa D'Amico - Petrotta - Restivo - Ricca - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo - Sanienza - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.

Rispondono no: Adamo Ignazio - Alessi - Ausiello - Bonfiglio - Bosco - Castiglione - Castrogiovanni - Colajanni Luigi - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Cosentino - Costa - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Antoni Di Cara - Ferrara - Franchina - Gallo Luigi - Gentile - Guarnaccia - Gugino - Lo Presti -

Luna - Mare Gina - Marino - Marotta - Mineo - Mondello - Montalbano - Nicastro - Omobono - Pontaleone - Potenza - Ramirez - Semeraro - Taormina.

E' in congedo: Napoli.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(*I segretari procedono al computo dei voti*)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione nominale sull'emendamento La Loggia all'emendamento Castro-giovanni ed altri, relativo al termine:

Votanti	78
Favorevoli	39
Contrari	39

(*L'Assemblea non approva*)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Alessi ed altri, tendente a sostituire al termine di trenta anni quello di venti anni.

MONTALBANO, *relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO, *relatore di minoranza.* Dichiara che il Gruppo del Blocco del popolo è favorevole a questo emendamento e chiede su di esso la votazione per appello nominale.

(*La richiesta è appoggiata*)

CALTABIANO. Si può votare anche per alzata e seduta.

PRESIDENTE. E' stata chiesta la votazione per appello nominale.

AUSIELLO. Se si potesse evitare una lungaggine...

DI MARTINO. Siamo tutti d'accordo.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze.* Il Governo accetta il termine di venti anni.

MONTALBANO, *relatore di minoranza.* Dopo questa dichiarazione del Governo, ri-

nunciamo alla richiesta di votazione per appello nominale.

BORSELLINO CASTELLANA, *Assessore all'industria ed al commercio.* Dichiara che voterò contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Alessi ed altri, che riduce il termine a venti anni.

(*E' approvato*)

Passiamo all'altro emendamento La Loggia: sostituire, nel primo comma, alle parole: « zone latifondistiche » le altre: « zone ad economia latifondistica ».

Metto ai voti questo emendamento.

(*E' approvato*)

Passiamo all'altro emendamento La Loggia: aggiungere, nel primo comma, dopo la parola: « acquisti » le altre: « per atto tra vivi ».

Comunico che gli onorevoli Cortese, Mondello, Marino, Di Cara, Colosi, Cuffaro, Adamo Ignazio, Pantaleone, Omobono, Taormina, Potenza, Costa, Mare Gina e Nicastro hanno chiesto la votazione per scrutinio segreto su questo emendamento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta dell'emendamento La Loggia aggiungendo delle parole « per atto tra vivi ».

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(*Segue la votazione*)

Dichiara chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	79
Favorevoli	37
Contrari	42

(*L'Assemblea non approva*)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Aiello - Alessi - Ardizzone - Ausiello - Barbera Gioacchino - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Bonfiglio - Bongiorno - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Castrogiovanni - Colajanni Luigi - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Costa - Cosentino - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Di Cara - Di Martino - Drago - Faranda - Ferrara - Franchina - Franco - Gallo Luigi - Gentile - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - Guarnaccia - Gugino - La Loggia - Landolina - Lanza di Scala - Lo Manto - Lo Presti - Luna - Majorana - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Marotta - Milazzo - Mineo - Monastero - Mondello - Montalbano - Montemagno - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Papa D'Amico - Petrotta - Potenza - Ramirez - Restivo - Ricca - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo - Sapienza - Semeraro - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Verducci Paola.

E' in congedo: Napoli.

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento La Loggia:

aggiungere, nel secondo comma, dopo la parola: «conferimento» l'altra: «straordinario».

ALESSI. Sarebbe opportuno che il Governo chiarisca il suo pensiero, in modo che si possa dare un voto consapevole.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ho proposto che dopo la parola «conferimento», nell'ultima parte dell'emendamento Castrogiovanni ed altri, fosse aggiunta la parola «straordinario», che abbiamo già inserita agli articoli 18, 18 bis e 19 bis e che caratterizza tutta la nostra legge. In altri termini, dopo venti anni non resta un limite perpetuo della proprietà, ma il divieto di acquisto cessa e la estensione del terreno può superare il limite.

Perciò bisogna aggiungere la parola «straordinario» perchè, se non si dovesse aggiun-

gerla, l'emendamento Castrogiovanni ed altri sarebbe precluso in quella parte, a causa della precedente deliberazione dell'Assemblea.

CASTROGIOVANNI. Aderisco alla richiesta del Governo perchè mi pare giusta e conseguenziale a quanto già votato.

ALESSI. E' una rettifica di forma che evita altre incostituzionalità, ma nulla modifica nella sostanza.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Poichè si può verificare la ipotesi che un tizio, che abbia già 300 ettari per successione, ne riceva altri 300 per acquisto e altri 300 per donazione, domando al Governo se lo scorporo opera in tutte e due le ipotesi, sia relativamente all'atto di donazione che alla successione.

ALESSI. Entro i venti anni opera sempre.

FRANCHINA. Aggiungendo la parola «straordinario» sembra che operi una sola volta nelle varie ipotesi; desidero che il Governo dichiari che opera in tutte le ipotesi che si possano verificare entro i venti anni.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Lo scorporo opera in ogni caso e relativamente a tutte le ipotesi che possono verificarsi; però ha sempre carattere straordinario.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento del Governo.

(E' approvato)

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Nel secondo comma dell'emendamento Castrogiovanni ed altri, sostitutivo dell'articolo 48, si dice:

«In caso di infrazione.....». Ora, l'infrazione potrebbe verificarsi in rapporto ad un acquisto per atto tra vivi o per donazione o successione. Non vedo come si possa qualificare infrazione l'acquisto.

Ritengo, quindi, che questo punto, per ragioni di forma, debba essere corretto.

CASTROGIOVANNI. In che modo?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Sostituendo alle parole: « in caso di infrazione » le altre: « In caso di eccedenza... ».

FRANCHINA. Sarebbe meglio, allora, dire: « Nei casi di eccedenza previsti dai commi precedenti... »

PRESIDENTE. Possiamo mettere: « In caso di superamento ».

MAROTTA. Meglio dire « eccedenza ».

PRESIDENTE. Formalmente non mi pare stia bene. Subito dopo c'è la parola « eccedente »; ed allora si direbbe: « In caso di eccedenza la superficie eccedente....»

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Si può parlare di « ulteriore estensione ».

PRESIDENTE. Signori deputati, in relazione alla discussione svolta, io consiglio il testo seguente:

« L'eventuale superficie eccedente è soggetta a conferimento straordinario a norma del titolo III della presente legge ».

CASTROGIOVANNI. Anche a nome degli altri presentatori, accetto la formulazione del secondo comma proposta dal Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma dell'emendamento Castrogiovanni ed altri così modificato.

(E' approvato)

Comunico che il Gruppo del Blocco del popolo ha chiesto la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Castrogiovanni ed altri nel suo complesso.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Dichiaro che il Governo è favorevole all'emendamento Castrogiovanni ed altri sostitutivo dell'articolo 48, con le modifiche ad esso apportate dagli emendamenti che sono stati approvati.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Poiché il Governo è favorevole all'emendamento, dichiaro che il Gruppo del Blocco del popolo ritira la sua richiesta di votazione segreta.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Dichiara, a titolo personale, di essere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Castrogiovanni ed altri nel suo complesso, con le modifiche di cui agli emendamenti approvati:

Art. 48.

Divieto di nuovi acquisti.

« Per il periodo di anni venti dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti previsti dall'articolo 19 bis per i terreni siti nelle zone ad economia latifondistica ed aventi le caratteristiche indicate nel primo comma dello stesso articolo, non possono essere superati attraverso acquisti a qualsiasi titolo.

L'eventuale superficie eccedente è soggetta a conferimento straordinario a norma del titolo terzo della presente legge. »

Lo metto ai voti:

(E' approvato)

Passiamo all'articolo 49:

Art. 49.

Disposizioni incompatibili.

« Approvati i piani di conferimento, i terreni che vi sono soggetti ai sensi del titolo III e quelli da assegnare a norma del titolo IV della presente legge non possono essere oggetto di concessioni ai termini del D. L. P. 28 agosto 1948, n. 21 e successive proroghe e modifiche.

Le concessioni precedentemente disposte possono essere revocate, su richiesta dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste. »

Comunico che all'articolo 49 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello, Colajanni Pompeo:

sostituire all'articolo 49 il seguente:

« Approvati i piani di cui all'articolo 29, i terreni da assegnare a norma dei titoli III e IV

della presente legge non possono essere oggetto di nuove concessioni ai termini del decreto legislativo presidenziale 28 agosto 1948, n. 21, e successive proroghe e modifiche ».

— dall'onorevole Cristaldi:

sopprimere l'intero articolo;

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sostituire all'articolo 49 il seguente:

Art. 49.

Disposizioni incompatibili.

« Approvati i piani di conferimento, i terreni che vi sono soggetti non possono essere oggetto di concessione ai termini del decreto legislativo del Presidente della Regione 28 agosto 1948, n. 21, e successive proroghe e modifiche. »

Le concessioni precedentemente disposte possono, su richiesta dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, essere revocate dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste. »

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, io credo che si possa procedere ad una votazione unica sugli emendamenti Napoli ed altri e Pantaleone ed altri, poichè i due testi sono quasi identici. L'emendamento Napoli ed altri comprende un comma in più in cui si tratta dei rapporti pendenti sui terreni conferiti; comma che, peraltro, può ritenersi superato dalla votazione sull'articolo 13. V'è da aggiungere, inoltre, che nell'emendamento Pantaleone ed altri, la parola « concessioni » è preceduta, ciò che non è nello emendamento Napoli ed altri, dall'aggettivo « nuove ».

Il Governo ritiene che l'emendamento Pantaleone ed altri possa essere approvato.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare il secondo comma del nostro emendamento.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Poichè il Governo aderisce all'emendamento Pantaleone ed altri, anch'io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione in proposito?

BIANCO. La Commissione si rimette alla dichiarazione del Governo.

PRESIDENTE. Faccio osservare che nello emendamento Pantaleone ed altri deve sopprimersi il riferimento al titolo quarto, che è stato abolito; è al titolo terzo che si deve richiamare.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' esatto.

PRESIDENTE. Metto, pertanto, ai voti lo emendamento Pantaleone ed altri, sostitutivo dell'articolo 49, nel testo così modificato:

Art. 49.

Disposizioni incompatibili.

« Approvati i piani di cui all'art. 29, i terreni da assegnare a norma del titolo III della presente legge, non possono essere oggetto di nuove concessioni ai termini del decreto legislativo presidenziale 28 agosto 1948, n. 21, e successive proroghe e modifiche. »

(E' approvato)

Comunico che l'Assessore alle finanze, onorevole La Loggia, ha presentato, a nome del Governo, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 49 bis.

Norme da applicare per i conferimenti e le espropriazioni.

« Ai conferimenti previsti dalla presente legge si applicano a tutti gli effetti le norme per le espropriazioni per pubblica utilità di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive aggiunte e modificazioni. Sono dichiarate indifferibili ed urgenti anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge anzidetta, tutte le espropriazioni ed i conferimenti previsti dalla presente legge. »

Invito l'Assessore alle finanze a darne ragione.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Le norme previste nell'articolo 49 bis costituiscono un completamento necessario alle disposizioni contenute nella legge. In esso si dice che ai conferimenti previsti dalla presente legge si applicano a tutti gli effetti le norme della legge 25 giugno 1865, numero 2359, relative alle espropriazioni per pubblica utilità, e che i conferimenti previsti nella nostra legge sono dichiarati indifferibili ed urgenti anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge anzidetta. E' necessario prevedere questa ipotesi per rendere agevole l'attuazione della legge che ci accingiamo ad approvare.

NICASTRO. D'accordo.

PRESIDENTE. La Commissione accetta lo emendamento?

BIANCO. Lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Comunico che gli onorevoli Marino, Cristaldi, Potenza, Nicastro ed Adamo Ignazio hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 49 ter.

Definizioni di azienda modello o pilota.

« Azienda modello e pilota è quella in cui:

a) vi sia una razionale dotazione di bestiame e di attrezzatura meccanica, e la produzione media unitaria superi del 50 per cento quella delle terre simili;

b) le condizioni economiche e sociali dei contadini che vivono nell'azienda siano nettamente superiori a quelle della zona avendo particolarmente riguardo alla continuità del lavoro e alla partecipazione dei lavoratori ai risultati della produzione;

c) l'azienda sia dotata di case igieniche, di acqua potabile corrente e di strade sistematiche;

d) il carico di lavoro per ettaro non sia inferiore a 0,3 unità lavorative. »

Invito l'onorevole Marino, primo firmatario, a darne ragione.

MARINO. In un articolo precedente abbiamo approvato che, qualora una azienda mo-

dello, per effetto dello scorporo, dovesse ridursi a meno di 200 ettari, le sarebbe consentito di elevare la sua estensione ad un massimo di 200 ettari. Questa agevolazione comporta anche la necessità di definire l'azienda modello. L'azienda modello, a nostro parere, ed anche secondo la definizione datale nel disegno di legge stralcio del Governo centrale, deve avere i seguenti requisiti: disporre di una razionale dotazione di bestiame e di attrezzatura meccanica; raggiungere una produzione media unitaria superiore del 50 per cento a quella delle terre simili; netta superiorità delle condizioni economiche e sociali dei contadini che vivono nell'azienda rispetto a quelle dei contadini della zona, avendo particolare riguardo alle continuità di lavoro ed alla partecipazione dei lavoratori ai risultati della produzione; dotazione di case igieniche, di acqua potabile corrente, e di strade sistematiche; carico di lavoro per ettaro non superiore a 0,3 unità lavorative.

Evidentemente, se non si sanciscono questi principî, intesi ad indicare che si tratta veramente di una azienda modello, è inutile concedere una agevolazione speciale. Ove manchino, tutti insieme, questi requisiti, non deve potersi verificare che qualsiasi azienda, che disponga di un semplice trattore, sia dichiarata azienda modello.

Per evitare, quindi, che si verifichino evasioni alla legge, noi raccomandiamo l'approvazione di questo emendamento.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La Commissione ha il diritto di esaminare questo emendamento e può anche chiedere 24 ore di tempo!

BIANCO. Chiedo di parlare a nome della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando si è parlato della costituzione delle aziende modello, si è stabilito che l'Ispettorato agrario avrebbe dovuto esaminare ed accettare la proposta del proprietario che intendesse costituire una azienda del genere. In quella sede, la maggioranza della Commissione ha affermato — in risposta al collega Marino, che manifestava anche allora l'intenzione di presentare un emendamento nel senso

di quello testè annunziato ed illustrato — che non occorreva definire nella legge l'azienda modello, in quanto l'Ispettorato agrario avrebbe, di volta in volta e secondo le esigenze della zona, stabilito le norme per la costituzione dell'azienda stessa.

Si è detto, allora, che un eventuale emendamento avrebbe potuto essere presentato all'articolo 21, se ed in quanto in tale articolo si fosse prevista l'azienda modello ai fini di una esclusione dal computo, e ciò in previsione di un emendamento, presentato dagli onorevoli Faranda, Lo Manto ed altri, in questo senso. Poichè, però, tale emendamento non è stato discusso né votato, io credo che, oggi, la definizione di questo tipo di aziende non abbia alcuna ragione di essere, avendo noi già sancito che l'Ispettorato agrario è competente a stabilire le condizioni in base alle quali il proprietario possa trattenere l'estensione di terreno di quella che è stata definita l'azienda modello.

La maggioranza della Commissione non ritiene, quindi, di accettare questo emendamento.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare a nome della minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è questo un argomento che deve essere definito, perché non può stabilirsi che verrà concessa una agevolazione ad una azienda modello senza prima definire in che cosa tale azienda consista. Comunque, poichè l'esame di tale problema comporterebbe una lunga discussione e poichè vi sono altri argomenti di carattere più importante da trattare, ritengo opportuno, così come anche il Presidente della Regione ha consigliato, di stralciare questa materia dall'odierna discussione, con l'intesa che essa sarà regolata in altra sede.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta dunque stabilito che l'emendamento e la materia relativa all'azienda pilota vengono stralciate dal disegno di legge in discussione per essere disciplinate in altra sede.

Passiamo all'articolo 50. Ne do lettura:

Art. 50.

Norme di attuazione.

« Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le preesistenti disposizioni in materia di bonifica e di colonizzazione. »

All'articolo 50 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello e Colajanni Pompeo:

sopprimere le parole: « per il suo coordinamento con le preesistenti disposizioni in materia di bonifica e colonizzazione. »

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sostituire all'articolo 50 il seguente:

Art. 50.

Norme di attuazione.

« Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le preesistenti disposizioni in materia di bonifica e di colonizzazione. »

Dette norme saranno emanate entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge. »

Comunico, inoltre, che l'Assessore alle finanze, onorevole La Loggia, ha testè presentato, a nome del Governo, il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 50 il seguente:

Art. 50.

Norme di attuazione.

« Il Governo della Regione è autorizzato:

a) ad emanare norme per l'attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le preesistenti disposizioni in materia agraria, di bonifica e di colonizzazione;

b) ad emanare, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste di concerto

con quello per le finanze, le norme, anche in deroga a quelle vigenti, necessarie per una più sollecita e razionale applicazione della presente legge anche per quanto concerne l'Ufficio regionale della riforma agraria, gli incarichi ai funzionari ed ai tecnici ed esperti incaricati di particolari studi e quant'altro ritenuto indispensabile per il raggiungimento dei fini su indicati. »

Invito l'Assessore alle finanze ad illustrarlo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ho da dire soltanto che il Governo insiste nel suo emendamento. Si tratta di una disposizione necessaria ai fini di predisporre tutto quanto è opportuno ed indispensabile per una sollecita entrata in vigore delle norme che abbiamo deliberato. Credo che non sia necessario aggiungere altro.

CASTROGIOVANNI. Anche a nome degli altri firmatari ritiro il secondo comma dello emendamento Napoli ed altri, essendo il primo comma identico alla prima parte (lettera a) dell'emendamento La Loggia.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Anche noi abbiamo presentato un emendamento all'articolo 50 con il quale intendiamo far sì che il Governo sia autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della presente legge e questo soltanto.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Il Governo insiste nel suo testo.

NICASTRO. Deve essere l'Assemblea a decidere sulle norme di coordinamento della legge sulla bonifica.

POTENZA. Ha forse poteri di legiferare il Governo? (*Animati commenti*)

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

BIANCO. La maggioranza della Commissione accetta il testo del Governo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché gli onorevoli Pantaleone ed altri hanno proposto la soppressione di una parte dell'articolo 50, che è contenuta anche nell'emendamento sostitutivo presentato dal Governo; tale emendamento verrà votato per divisione.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento La Loggia, sino alle parole: « per la

attuazione della presente legge » della lettera a), sulla quale non vi è alcun contrasto.

(*E' approvata*)

Pongo, quindi ai voti la restante parte della lettera a) dell'emendamento La Loggia, di cui con l'emendamento Pantaleone ed altri si propone la soppressione.

(*E' approvata*)

Pongo, infine ai voti la lettera b) dell'emendamento del Governo.

(*E' approvata*)

Pongo infine ai voti, nel suo complesso, l'emendamento La Loggia sostitutivo dello articolo 50.

(*E' approvato*)

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiediamo formalmente che la seduta sia sospesa.

(*La richiesta è appoggiata*)

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 22,20, è ripresa alle ore 23,10*)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Torniamo, ora, agli articoli, ai comma ed agli emendamenti, la cui discussione è stata accantonata in precedenti sedute.

Pongo in discussione l'emendamento Francina ed altri, aggiuntivo dopo il quarto comma dell'articolo 6, di cui, nella seduta del 17 ottobre, è stata sospesa la discussione.

Ricordo che l'emendamento, a seguito di una modifica proposta dall'onorevole Alessi ed accettata dai proponenti, è così formulato:

dopo il quarto comma aggiungere all'articolo 6 il seguente comma:

« Per i terreni concessi a cooperative agricole i piani di miglioramento devono essere compilati sentite le cooperative interessate. »

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Lo specifico problema del coordinamento delle concessioni a cooperative concessionarie di terre

incolte, cui competono gli obblighi derivanti dai piani di trasformazione, ha la sua soluzione nell'articolo 13. Entro un certo numero di giorni, cioè, dall'approvazione dei piani, le parti devono specificare i loro rapporti e, qualora non lo facciano, è l'Assessore che vi provvede con suo provvedimento. A mio parere, quindi, il problema ha trovato nell'articolo 13 piena ed integrale soluzione ed il comma può considerarsi superato.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Io non credo che il nostro emendamento aggiuntivo all'articolo 6 (emendamento inteso a stabilire che il piano di trasformazione delle terre in cui vi siano conduzioni da parte di cooperative deve essere predisposto tenendo conto della conduzione cooperativistica) sia da ritenere superato, come non lo è, a mio avviso, l'articolo 13 bis, anche esso a suo tempo da noi proposto, che è il seguente:

« Per i terreni non soggetti ad espropria a norma della presente legge e condotti da cooperative, in virtù di concessioni di terre incolte o mal coltivate o di contratti di qualunque natura i piani saranno compilati dall'Ispettorato agrario provinciale d'intesa con la cooperativa. »

La esecuzione del piano verrà affidata alla cooperativa mediante trasformazione del rapporto precedente in contratto di affitto ventinovenne.

Detto contratto, in caso di mancato accordo tra le parti, sarà formulato dall'Ispettorato agrario provinciale su conforme parere del Comitato agrario provinciale.

Contro le clausole contrattuali è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla comunicazione del contratto da parte dell'Ispettorato all'Assessore per l'agricoltura e foreste che decide, sentito il Comitato regionale per la riforma agraria.

I ricorsi di cui al precedente comma non sospendono la applicazione del contratto stesso.

La cooperativa, ove ritenga eccessivamente oneroso il contratto stesso, ha facoltà di riuscirlo entro due mesi della notifica del contratto o, in caso di ricorso, entro un mese dalla decisione del ricorso stesso da parte dell'Assessore. »

Poichè l'onorevole Assessore all'agricoltura

si è dimostrato — o ha fatto perlomeno intendere di essere — favorevole alle cooperative, e poichè ha già affermato che avrebbe tenuto in debito conto la possibilità di inserire le cooperative nelle trasformazioni delle terre — non vedo il collega Milazzo e non so, quindi, se egli condivide quanto ha affermato l'Assessore alle finanze —, io vorrei ricordare al Governo che non bisogna trascurare l'indubbia importanza che la cooperazione assume in Sicilia per l'incremento dell'agricoltura.

Devo ricordare che in Sicilia esistono 290 cooperative che conducono 65 mila ettari di terreno e che comprendono oltre 10 mila soci e 44 mila quotisti. Quando parliamo di cooperazione in Sicilia, non possiamo non tenere presenti queste cifre o, meglio, la forza di queste cifre, ai fini del progresso agricolo nell'Isola. Voglio, inoltre, ricordare ai colleghi, che è stato dato un certo impulso allo sviluppo cooperativistico in Sicilia e che è stata svolta una politica favorevole alle cooperative, soltanto dall'Alto Commissario Selvaggi, sotto il cui regime commissoriale si è istituito, presso l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, il Centro regionale di assistenza alle cooperative (Centro che, però, non ha mai funzionato troppo), sorto per dare alle cooperative non solo l'assistenza tecnica, ma anche quella amministrativa, ed una forma ulteriore di assistenza per la preparazione dei piani di trasformazione.

Il problema della cooperazione si pone, soprattutto, come problema di assistenza. Molte volte ci è stato detto che le cooperative non sono state o non sono all'altezza del loro compito; ma bisogna considerare, onorevoli colleghi, che cosa si è fatto veramente in favore della cooperazione. Se si fosse dato incremento a questi Centri di assistenza, lo stato di sviluppo delle cooperative sarebbe certamente più avanzato. Cosa è avvenuto da allora? Le sezioni create dal Centro sono state sopprese e nulla è stato più fatto in questo settore. Tutto ciò altro non è che l'inizio di una opera di smobilizzazione, da parte di questo Governo, della cooperazione siciliana, opera che vediamo culminare in questa legge, la quale tende a togliere ai contadini siciliani le conquiste ottenute mediante la cooperazione.

Noi sottolineamo l'importanza di questo problema e sottoponiamo con questo emendamento la necessità di tenere in concreto conto di questo elemento di progresso; ove non lo facessimo, daremmo origine ad una situazione

che non è certamente quella che speravamo di creare, accingendoci a questa riforma.

Per le considerazioni svolte, richiamo, quindi, l'attenzione del Governo — e soprattutto dell'onorevole Milazzo, che, in determinati momenti, si è dichiarato ben disposto verso le cooperative — su questo aspetto del problema. Vediamo, onorevoli colleghi, come le cooperative si intendono aiutare.

PRESIDENTE. Il Governo ha chiarimenti da dare?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' bene, onorevoli colleghi, trattare separatamente i due problemi del comma aggiuntivo all'articolo 6 e dell'articolo 13 bis.

Devo, anzitutto, rilevare che il comma aggiuntivo dell'articolo 6, proposto dagli onorevoli Nicastro ed altri, è superato dalla precedente votazione dell'articolo 13 della legge, il quale prevede...

FRANCHINA. Una deroga per le cooperative.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Io credo che questo sia soltanto un problema di coordinamento della legge; vediamo, quindi, se possiamo risolverlo.

Il settimo comma dell'articolo 13 stabilisce, infatti, che le concessioni a qualsiasi titolo a favore di cooperative sono regolate dal primo comma dell'articolo stesso, (comma in cui viene posto l'obbligo di adeguare, entro sessanta giorni dalla approvazione definitiva del piano particolare, i diritti reali di godimento al piano stesso); i successivi comma ottavo e nono precisano che, ove sia decorso infruttosamente il termine di cui al primo comma, l'Assessore provvede, con un suo decreto, a modificare il rapporto o a dichiararlo risoluto.

E' evidente che, allorquando dovrà intervenire, l'Assessore determinerà la nuova regolamentazione, in modo che il piano possa essere attuato dalle cooperative. Mi sembra, quindi, che questo emendamento sia da ritenere superato.

Voglio, inoltre, ricordare che vennero presentati altri emendamenti in tal senso; uno di questi intendeva stabilire che i piani di conferimento fossero redatti di intesa con le cooperative; un altro, dell'onorevole Cristaldi, riguardante i rapporti di lavoro esistenti nel fondo, prescriveva che i piani tenessero conto di tali rapporti. Ebbene, si decise, a suo tempo, di accantonare questi emendamenti, precisan-

do che si sarebbe presentato, in seguito, un ordine del giorno, inteso appunto a tutelare le cooperative.

E', quindi, un ordine del giorno che noi, onorevoli colleghi, dobbiamo approvare; un ordine del giorno, che, se non erro, l'onorevole Cristaldi ha già inoltrato alla Presidenza.

PRESIDENTE. Infatti. Comunico che l'onorevole Cristaldi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« L'Assemblea regionale siciliana, considerato che la riforma agraria ha il fine di stabilire equi rapporti sociali,

delibera:

la compilazione dei piani generali e di quelli particolari previsti dai titoli I e II della legge di riforma agraria sarà fatta tenendo anche conto dei rapporti di lavoro esistenti e mirando a migliorarli. »

Dichiaro, quindi, preclusa la discussione dell'emendamento Franchina ed altri aggiuntivo dell'articolo 6 e pongo in discussione l'ordine del giorno Cristaldi.

Poichè nessun deputato chiede di parlare e poichè il Governo si è già pronunciato su di esso, lo pongo ai voti.

(E' approvato)

POTENZA. Gli ordini del giorno non allarmano!

RESTIVO, Presidente della Regione. E' strano: l'ordine del giorno è vostro, noi siamo di accordo; ma voi non vi ritenete soddisfatti!

POTENZA. Dicevo che gli ordini del giorno non allarmano; abbiamo votato altri ordini del giorno, che, però, sono rimasti privi di effetto.

RESTIVO, Presidente della Regione. Non è così, onorevole Potenza, lei si sbaglia!

PRESIDENTE. Passiamo allo articolo aggiuntivo 13 bis a suo tempo presentato dagli onorevoli Franchina, Nicastro, Pantaleone, Potenza, Di Cara, Ausiello e Bonfiglio, la cui discussione è stata sospesa nella seduta del 21 ottobre. Ne do lettura:

Art. 13 bis.

« Per i terreni non soggetti ad espropria a norma della presente legge e condotti da

cooperative, in virtù di concessioni di terre incolte o mal coltivate, o di contratti di qualsiasi natura, i piani saranno compilati dallo Ispettorato agrario provinciale d'intesa con la cooperativa.

La esecuzione del piano verrà affidata alla cooperativa mediante trasformazione del rapporto precedente in contratto di affitto ventinovenne.

Detto contratto, in caso di mancato accordo tra le parti, sarà formulato dallo Ispettorato agrario provinciale su conforme parere del Comitato provinciale.

Contro le clausole contrattuali è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla comunicazione del contratto da parte dell'Ispettorato, all'Assessore per l'agricoltura e foreste, che decide, sentito il Comitato regionale per la riforma agraria.

I ricorsi di cui al precedente comma non sospendono l'applicazione del contratto stesso.

La cooperativa, ove ritenga eccessivamente oneroso il contratto stesso, ha facoltà di riuscirlo entro due mesi dalla notifica del contratto o, in caso di ricorso, entro un mese dalla decisione del ricorso stesso da parte dello Assessore. »

Ricordo che a questo articolo è stato a suo tempo presentato dall'onorevole Cristaldi il seguente emendamento sostitutivo:

Art. 13 bis.

« L'attuazione dei piani e delle opere di cui ai superiori titoli deve in ogni caso garantire:

1) un aumento della produzione unitaria per ettaro non inferiore al 50 per cento di quella riferita all'ultimo biennio;

2) un carico normale di lavoro fisso ed avventizio non inferiore a 0,5 unità lavorative per ettaro;

3) condizioni economiche e sociali dei contadini viventi nell'azienda nettamente superiori a quelle esistenti;

4) la continuità dei rapporti esistenti con i possessori a qualsiasi titolo coltivatori diretti. »

Comunico, inoltre, che l'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, onorevole Milazzo, ha testé presentato il seguente articolo aggiuntivo in sostituzione dei precedenti:

Art. 13 bis.

Cooperative agricole - Contratti miglioratari.

« L'Assessore dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio provinciale dell'agricoltura, può esonerare il proprietario dall'attuazione diretta dei piani particolari in quei terreni che siano stati o vengano concessi a cooperative agricole con contratto miglioratario da approvarsi dallo stesso Assessore quando le medesime, per i precedenti o per la attrezzatura singola o collettiva dei soci e per la forma di conduzione, diano affidamento del buon esito della trasformazione. »

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Signor Presidente, poichè l'ordine del giorno testé approvato dall'Assemblea era stato presentato proprio allo scopo di dare questo indirizzo, dichiaro di ritirare l'articolo 13 bis da me a suo tempo presentato.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Pongo, allora, in discussione l'articolo 13 bis degli onorevoli Franchina ed altri.

STARRABBA DI GIARDINELLI. E' superato dall'ordine del giorno.

COLAJANNI POMPEO. Non è superato affatto! Non superi con tanta facilità lei; non scavalchi!

NICASTRO. Noi insistiamo sul nostro emendamento.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Le cooperative, oggi concessionarie di terre incolte, hanno il diritto di presentare un piano di miglioria e di attuarlo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Devo ricordare, prima che si voti, che sullo stesso argomento è stato presentato dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni ed altri un emendamento sostitutivo dell'articolo 22. Sarà bene fare una discussione unica.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Ma lo emendamento Napoli ed altri all'articolo 22 non è stato ritirato?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. No, non è stato ritirato e neppure dichiarato superato, è stato semplicemente accantonato.

PRESIDENTE. L'emendamento Napoli ed altri, sostitutivo dell'articolo 22 del quale fu sospesa la discussione nella seduta antimeridiana del 14 novembre, è così formulato:

Art. 22.

Raporti con le cooperative.

« Ove la parte di terra residuata al proprietario dopo i conferimenti, sia già stata concessa a cooperativa in virtù delle leggi sulle terre incolte, alla cooperativa è dovuto dal proprietario l'indennizzo per le migliorie nella misura maggiore tra lo speso e il migliorato.

La cooperativa, o in caso di impossibilità i soci della cooperativa, sono preferiti sino alla scadenza del termine della concessione nell'assunzione di mano d'opera per la esecuzione dei piani di utilizzazione e di miglioramento obbligatori. »

CRISTALDI, relatore di minoranza. E' una cosa diversa!

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Senonchè anche questo presuppone che la cooperativa può...

PRESIDENTE. Mi pare, però, che si tratti di un'altra materia.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non è così, onorevole Presidente. Chiedo di parlare per dare ulteriori chiarimenti, allo scopo di dimostrare che si tratta della stessa materia.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Lo emendamento degli onorevoli Napoli ed altri, sostitutivo dell'articolo 22 dice testualmente che « ove la parte di terra residuata al proprietario dopo i conferimenti sia già stata concessa a cooperativa in virtù delle leggi sulle terre incolte, alla cooperativa è dovuto dal proprietario l'indennizzo per le migliorie nella misura maggiore tra lo speso ed il migliorato »; si parla, cioè, di un problema relativo alle terre non soggette al conferimento e si

avanza la proposta di far rimanere le cooperative nelle terre e di coordinare con la loro permanenza le norme di attuazione del piano di conferimento.

L'altro emendamento degli onorevoli Franchina ed altri presuppone che la cooperativa che cessi dal godimento sia indennizzata.

Ebbene, si tratta di due punti di vista assolutamente antitetici, ma che riguardano lo stesso problema, in ordine al quale io farò le mie riserve di merito quando sarà il momento di discutere preclusioni che eventualmente si manifestino.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Se vi sono eccezioni di preclusione, è bene trattarle subito.

PRESIDENTE. Frattanto, resta stabilito che l'articolo aggiuntivo 13 bis, Franchina ed altri e l'emendamento Napoli ed altri sostitutivo dell'articolo 22 verranno discussi contemporaneamente.

L'Assessore alle finanze ha eccezioni di preclusione da muovere?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Poichè me lo si richiede, affronterò subito il problema della preclusione.

L'articolo aggiuntivo 13 bis, Franchina ed altri, ripresenta, seppure sotto altra forma, lo stesso problema considerato dal comma aggiuntivo all'articolo 6, di cui è stata dichiarata la preclusione (redazione dei piani di trasformazione dei terreni non soggetti a conferimento, sentite le cooperative interessate) e, d'altro canto, si ricollega a quanto disposto nell'articolo 13 già approvato (obbligo per le parti di adeguare entro sessanta giorni dalla approvazione del piano i rapporti pendenti, ed intervento deliberativo dell'Assessore sulla materia, ove questo non avvenga).

Sicché, onorevoli colleghi la materia di questo articolo aggiuntivo è identica a quella contenuta in un emendamento aggiuntivo di cui è stata già dichiarata la preclusione ed in un articolo della legge già approvato.

COLAJANNI POMPEO. Mi sembra che le eccezioni comincino ad essere anche troppo chiare.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Quanto ho affermato si riferisce ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo aggiuntivo 13 bis. Il numero 4) di esso, inoltre, stabilisce la continuità dei rapporti contrattuali esistenti; anche questa

materia è stata regolata dall'articolo 13 già approvato, in cui si stabilisce che i titolari di diritti derivanti da contratti di migliaria, di mezzadria, di partecipazione, di colonia parziale, possono non accettare le conclusioni dell'Assessore e recedere dal rapporto. Queste sono le considerazioni per le quali ritengo che l'articolo aggiuntivo 13 bis sia precluso.

Ritengo, inoltre, che l'emendamento all'articolo 22 degli onorevoli Napoli ed altri possa sussistere soltanto con riferimento alle terre residue al proprietario e non soggette allo obbligo di trasformazione, poiché per le terre residue, per le quali il proprietario sia soggetto all'obbligo di trasformazione, provvede l'articolo 13.

Rimane da provvedere solo per tali terre, poiché per un fondo di estensione inferiore ai 100 ettari non v'è l'obbligo di trasformazione, salvo che i piani di trasformazione non stabiliscano diversamente.

Questo emendamento, quindi, può restare in discussione solo se riferito alle terre residue e non soggette alla trasformazione.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Signor Presidente, la preclusione prevista dall'onorevole Assessore alle finanze toglie forza e vigoria al nostro emendamento; per queste ragioni, io dichiaro, quindi, anche a nome degli altri firmatari, di ritirarlo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. La preclusione è solo parziale.

CASTROGIOVANNI. Io mi riferivo proprio alle terre residuali soggette a miglioramento; quindi, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Dico brevemente che non ho mai assistito ad una seduta in cui siano state sollevate tante eccezioni di preclusione da parte del Governo, come questa sera è avvenuto. A questo punto, io debbo ritenere che il problema divenga politico, poiché le eccezioni di preclusione, non vengono sollevate da parte di deputati della

minoranza o dei gruppi della maggioranza, ma sistematicamente da parte del Governo. Ciò significa che questa sera il Governo non si sente sicuro della sua maggioranza.

RESTIVO, Presidente della Regione. Ma no, scusi; queste sono esigenze di coordinamento.

PRESIDENTE. La verità delle cose è la seguente: la materia contenuta nell'articolo 13 bis è la stessa materia regolata nell'articolo 13 già approvato.

Dichiaro, quindi, precluso l'articolo aggiuntivo 13 bis Franchina ed altri.

Pongo, pertanto, in discussione l'articolo 13 bis presentato dal Governo.

COLAJANNI POMPEO. Ma se è precluso il nostro, è precluso allora anche questo!

PRESIDENTE. Affatto. Nell'emendamento del Governo è prevista la possibilità di affidare « in futuro » l'attuazione dei piani di trasformazione alle cooperative; l'articolo aggiuntivo precedente, si riferiva invece al passato. E' una cosa molto diversa.

Poiché nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 13 bis proposto dallo onorevole Milazzo a nome del Governo.

(E' approvato)

Passiamo all'articolo 13 ter a suo tempo presentato dagli onorevoli Franchina, Nicastro, Pantaleone, Potenza, Di Cara, Ausiello e Bonfiglio, la cui discussione era stata sospesa nella seduta del 21 ottobre. Ne do lettura:

Art. 13 ter.

« Le norme del precedente articolo 13 bis sono applicabili anche ai terreni per i quali opera l'obbligo di presentazione di piani ai sensi del presente articolo quando i terreni stessi siano condotti da almeno due anni in affitto o metateria da coltivatori diretti.

I relativi contratti ventinovenNALI saranno stipulati in favore di detti coltivatori diretti.

L'Ispettorato agrario provinciale, su conforme parere del Comitato provinciale, può imporre, con proprio disciplinare, la esecuzione di opere di interesse comune a più fondi affidati a diversi affittuari, stabilendo le norme di esecuzione e di ripartizione dei relativi oneri. »

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Anche questo è superato.

FRANCHINA. Insisto nell'emendamento.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non mi azzardo a parlare, perchè questo, come è stato detto, originerebbe un problema politico!

PRESIDENTE. L'articolo 13 ter è precluso da precedenti votazioni.

FRANCHINA. Il Presidente dice che è superato; quindi, è inutile insistere!

PRESIDENTE. Passiamo, ora, agli emendamenti Napoli ed altri relativi alla suddivisione in capi del titolo III ed alla intitolazione del titolo e dei singoli capi, di cui nella seduta antimeridiana del 26 ottobre è stata sospesa la discussione.

Do lettura degli emendamenti a suo tempo presentati dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sostituire all'intitolazione del titolo terzo la seguente: « Conferimento ed assegnazione dei terreni di proprietà privata »;

suddividere il titolo terzo in due capi: il primo, comprendente gli articoli dal 18 a 30 quinques ed intitolato: « Conferimento di terreni »; il secondo, comprendente gli articoli dal 31 al 41 bis ed intitolato: « Assegnazione dei terreni conferiti ».

Il Governo accetta questi emendamenti?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Li accetta.

PRESIDENTE. E la Commissione?

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Anche la Commissione li accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo emendamento.

(E' approvato)

Metto ai voti il secondo emendamento.

(E' approvato)

Pongo in discussione il seguente articolo aggiuntivo 19 ter a suo tempo presentato dagli onorevoli Alessi, D'Antoni, Giovenco, Monastero e Barbera Luciano, di cui è stata sospesa la discussione nella seduta antimeridiana del 10 novembre scorso:

Art. 19 ter.

« Nelle concessioni enfiteutiche liberamente stipulate in dipendenza della presente legge, il canone, sia in natura sia in denaro, con riferimento al prezzo del grano o dei principali prodotti del fondo, non può essere superiore all'ottavo della media dei prodotti ottenuti. »

Comunico che a questo articolo sono stati testè presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Nicastro, Cristaldi, Potenza, Colajanni Pompeo, Cortese:

aggiungere all'articolo 19 ter Alessi ed altri i seguenti comma:

« Il prezzo delle vendite liberamente stipulate in dipendenza della presente legge non può esser superiore alla indennità di conferimento.

Ove il prezzo di vendita risulti in misura superiore il proprietario non gode dei benefici di esclusione dal conferimento delle terre vendute.

Analoga norma si applica per la concessione in enfiteusi il cui canone risulti superiore allo imponibile dominicale decurtato dagli oneri a carico dell'enfiteuta. »

— dagli onorevoli Franchina, Ausiello, Taormina, Bosco, Colajanni Luigi:

aggiungere all'articolo 19 ter Alessi ed altri i seguenti comma:

« Il prezzo delle vendite liberamente stipulate in dipendenza della presente legge e ai sensi del D.L.P. 26 giugno 1948, n. 14, non può essere superiore alla indennità di conferimento maggiorata del 20 per cento.

Ove il canone enfiteutico o il prezzo di vendita siano stati determinati in misura superiore il concessionario o l'acquirente hanno il diritto alla riduzione del canone o del prezzo nelle misure indicate nel precedente comma ed alla restituzione delle maggiori somme o quantità di prodotti pagati. »

NICASTRO. Chiedo di parlare per illustrare il mio emendamento che è il più radicale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, ricordo che gli ultimi due comma dell'articolo 19 bis da noi approvati dicono: « I proprietari che, trovandosi nelle condizioni previste dal primo comma provvedano entro tre mesi dalla sca-

denza dei termini di cui agli articoli 29 e 30 della presente legge ad alienazioni o concessioni enfiteutiche a norma della legge regionale 26 giugno 1948, n. 14, dei terreni eccedenti l'estensione di duecento ettari, soggetti all'ulteriore conferimento, sono esonerati, limitatamente alla corrispondente parte, dal conferimento medesimo.

Le agevolazioni di cui alla legge regionale 26 giugno 1948, n. 14, si applicano alle vendite o concessioni enfiteutiche fatte tanto a singoli, che a cooperative. »

Con questa disposizione abbiamo concesso — ai fini della formazione della piccola proprietà contadina — al proprietario terriero la facoltà di vendere i terreni eccedenti il limite, fino a tre mesi dopo l'approvazione dei piani di conferimento. Nei nostri interventi abbiamo precisato che cosa significhi tale disposizione. Non vi è dubbio che questa norma è grave e trasforma questo progetto di riforma fondiaria in un progetto di vendita di terre a favore dei proprietari terrieri. Abbiamo esatte e precise notizie del modo in cui si procede a queste vendite; sappiamo che le terre, che agli effetti della riforma dovrebbero essere pagate 80mila lire l'ettaro...

GENTILE. Le abbiamo sentite diecine e diecine di volte queste cose, le sappiamo già! (Commenti e proteste a sinistra)

NICASTRO. Le sentirà un'altra volta.

...sono vendute attualmente — dicevo — a 250mila lire per ettaro. C'è di più. Vi sono 35. mila conduttori diretti — piaccia o non piaccia a chi non vuole sentire — che conducono in media 10 ettari; vi sono ancora 17mila figure miste che conducono 25mila ettari di terreno. Ora non vi è dubbio che i contadini ricchi, con i loro grossi risparmi, saranno in grado di assorbire tutte le vendite, per cui non resterà disponibile nessun ettaro di terra per il conferimento. E' un problema grave che si pone, perché questi contadini ricchi comprano ad un prezzo superiore e tolgono ai contadini poveri la possibilità di avere la terra. Chi sono questi ultimi? Sono coloro i quali conducono terre di una estensione inferiore anche a due ettari, che non hanno nessun accumulo di risparmio e che aspettano di avere la terra attraverso la riforma. Noi abbiamo detto che le terre, se sono vendute a giusto prezzo, vadano anche esenti dal conferimento; ma, se non sono vendute a giusto prezzo ed

esorbitano dalle indennità che debbono essere corrisposte ai sensi della riforma, è chiaro che tali vendite non possono essere considerate nell'ambito della riforma stessa, perché rappresentano un affare per i grossi proprietari terrieri siciliani. Questo è il problema.

CALTABIANO. Si deve mettere il calmiere?

NICASTRO. Non possiamo dare due benefici. Non vi è dubbio che questa legge consente la vendita di terre ad un prezzo che non è normale, ma anormale e superiore ad ogni possibilità della terra stessa. Non vi è dubbio che, in queste condizioni, non possiamo consentire che questa terra, che dovrebbe essere conferita in base alla riforma, sia esclusa dal conferimento e, per giunta, venduta ad un prezzo superiore. Noi ne facciamo una questione fondamentale. Perciò noi voteremmo anche contro questa legge, perché, così come è, non segue alcun risultato. (Commenti) Vi dico di più; l'articolo 11 della legge sulla formazione della piccola proprietà contadina stabilisce che per l'applicazione dell'eventuale limite non si terrà conto delle vendite effettuate entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa e cioè fino al 24 febbraio 1949. Noi non abbiamo fatto altro che prorogare questa data, determinando una situazione di sfavore nei confronti dei contadini poveri e di favore per i contadini ricchi e per i proprietari, i quali speculano vendendo a prezzi che non avrebbero mai realizzato. Noi diciamo: le terre che sono state vendute ad un prezzo esoso non possono essere considerate ai fini dell'esonero dal conferimento. (Commenti) I 52mila contadini ricchi sono in grado di comprare i 90 mila ettari che potranno venire da questa riforma; se ciò avvenisse, che cosa resterà ai contadini poveri, delle terre conferite? Noi dobbiamo trovare il sistema per colpire le vendite dei terreni a prezzo esoso, in modo che la terra da conferire all'Ente per la riforma agraria possa essere distribuita ai contadini poveri; diversamente, significa che si vuole speculare sul progresso sociale e sui contadini.

PANTALEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTALEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa è la seduta più strana di tutta la legislatura. Questa sera sono stati respinti gli emendamenti del limite e quelli per

la difesa della cooperazione. Si sta discutendo il terzo emendamento, che investe tutta la legge, e, dall'aria che spira, pare che farà la fine dei primi due e la stessa fine farà anche il quarto.

L'Assemblea vuol finire subito e la maggioranza vuole approfittare dello stato di stanchezza per finire nel modo che più le fa comodo. (*Commenti - Proteste dal centro e dalla destra*)

Il collega Nicastro ha accennato alla inutilità della norma riguardante il conferimento, perchè le terre soggette a scorporo sono già state vendute. Nonostante la stanchezza e nonostante la necessità di ripetere cose già dette, informerò l'Assemblea su quello che avviene nella provincia di Caltanissetta. (Brevemente, non si annoi, onorevole Milazzo; è una necessità).

Le vendite effettuate, fino a questo momento, nella provincia di Caltanissetta interessano 6mila 192 ettari ed esattamente: feudo S. Nicola (Mazzarino), proprietà Bartoli, 110 ettari S. Cataldo, barone Baglio, 120 ettari...

GENTILE. Mi dica se c'è un contratto di compravendita da cui risulti un prezzo di 600 o 700mila lire. Come fa lei a dire una cosa simile?

FRANCHINA. Ci sono anche le ipoteche.

PANTALEONE. La prego, onorevole Gentile; documenterò, se lei e l'Assemblea avranno pazienza di sentire quanto sto per dire.

S. Caterina, 1464 ettari; Caltanissetta, feudi Piscazzo e Piscazzello, cooperativa Achille Grandi, 381 ettari; feudo Suora Marchesa e Pozzano, 630 ettari. Nella sala antistante la nostra è esposta una pianta dalla quale risulta che nel comune di Mussomeli si potrebbe espropriare 3mila 283 ettari: orbene, ne sono stati venduti esattamente 3mila 196, e precisamente i feudi Samperia, Reina e Polizzello...

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Benedetta la legge per la formazione della piccola proprietà contadina, se tanto ha operato!

PANTALEONE. Aspetti, per benedire! Ho gli elementi per dimostrare che non ci sarà scorporo e che la vendita è una truffa a danno dei contadini, tanto che c'è un comitato, capeggiato dal Sindaco e dal Parroco, per fare annullare la vendita.

Risponderò agli onorevoli Gentile e Milazzo, per ciò che riguarda la contrattazione, con documentazione precisa. Feudo Montecanino, territorio di S. Caterina; l'imponibile catastale massimo è di 400 lire per ettaro, il coefficiente è di 400 lire per ettaro, l'indennità, ai fini dello scorporo, darebbe, per tale feudo, 42milioni 875mila 384 lire: è stato venduto, invece, per 97milioni! I tre feudi — Montecanino, Deri e Mustumuscaro — sono stati venduti complessivamente per 191milioni, mentre lo scorporo, in base ad un coefficiente di 410 lire, avrebbe dato 92milioni e 200mila lire. C'è di più. Abbia la bontà di seguirmi, onorevole Gentile...

GENTILE. Come può dire in maniera sicura che, effettivamente, vi sono questi prezzi? Non vi può essere un contratto dal quale risultì una vendita a 700 o 800mila lire per ettaro!

PANTALEONE. Mi lasci dire, onorevole Gentile, la prego. Tasca ha venduto ad un prezzo maggiore! I tre feudi di S. Caterina comprati per un prezzo complessivo di 191 milioni, hanno una estensione complessiva di 1464 ettari, cioè a dire sono stati venduti in ragione di 31mila lire per ettaro. Sono stati quotizzati in questa forma: sono state fatte quattro classi di terreni; i lotti della prima classe vengono ceduti ai soci in ragione di 225 mila lire per ettaro; quelli della seconda classe a 205mila lire per ettaro; quelli della terza classe a 195mila lire per ettaro; quelli della quarta classe a 175mila lire per ettaro. Ne consegue che la terra che la cooperativa ha acquistato al prezzo medio di lire 131mila per ettaro viene ceduta ad un prezzo medio di 200 mila lire per ettaro e cioè con una maggiorazione di ben 69mila lire per ettaro, pari al 50 per cento del prezzo di acquisto. Altro che libera contrattazione e formazione della piccola proprietà! Questo significa sfruttare i poveri disgraziati contadini, significa rubare i sudati risparmi di tanti poveri lavoratori! (*Commenti*)

Voi non volete discutere questo problema, onorevoli colleghi, della maggioranza; noi lo poniamo. Votate pure contro il nostro emendamento; sarete responsabili dinanzi al popolo siciliano delle conseguenze negative di questa legge! (*Applausi a sinistra - Animati commenti*)

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA. La questione è matura. Votiamo!

FRANCHINA. Signor Presidente, io ho la convinzione che la questione sia già stata inesorabilmente compromessa col malaugurato voto relativo all'autorizzazione alla vendita dei terreni compresi nei due scorpori. Quindi non mi faccio soverchia illusione circa la sorte di questo emendamento. Tuttavia, non posso fare a meno di segnalare alla Assemblea che, in occasione della imminente discussione sullo articolo 33 riguardante le assegnazioni dei lotti con criteri preferenziali, il Governo abbia in animo, attraverso vari pretesti, di non compiere che limitate distribuzioni ed assegnazioni di terreni, tali da estromettere tutti gli attuali detentori. Anzi, le condizioni per distribuire meno di quanto si sarebbe potuto, il Governo le ha già create con l'approvazione di quel comma aggiuntivo all'articolo 19 bis. Ed è per questa strana contraddizione che io sostengo l'emendamento.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Ritengo che ognuno debba assumere le proprie responsabilità. Io ho lavorato parecchio per questa legge, per cui consentitemi di assumere le mie responsabilità. Del resto, sarò telegрафico.

Bisogna trovare il modo di impedire che la legge di riforma agraria si trasformi in una indegna speculazione dei proprietari a danno dei contadini. Noi ci possiamo mettere d'accordo e sull'articolo 19 ter Alessi ed altri e sugli emendamenti Nicastro ed altri e Franchina ed altri. Si capisce che bisogna regolare sia la misura dell'enfiteusi, sia il prezzo di vendita, perché, altrimenti, avverrebbe come per la moneta — che la moneta cattiva scaccia la buona — che il mezzo meno conveniente sarebbe scartato, preferendosi l'altro mezzo più conveniente. E' necessario, in sostanza, che si stabilisca un principio di regolamento che impedisca ogni speculazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, ha facoltà di parlare il Governo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo è nettamente, necessariamente e prudenzialmente contrario all'emendamento Nicastro ed altri, anche per evitare un'eventuale impugnativa della legge. Devo rivendicare il buon senso dei contadini siciliani, i quali veramente hanno fatto profitto della discussione che si svolge in questa Assemblea. Mi risulta, infatti, che presso tutti i notai si è determinato un arresto nella conclusione degli affari, che i compromessi sono stati disdetti, appunto perchè il nostro contadino ha una intelligenza molto più fine, ha più fiducia di quanto si pensi nell'autonomia e nell'Assemblea regionale. (*Applausi dal centro e dalla destra*) A fine settembre, seimila ettari di terreno risultano concessi in base alla provvida legge per la formazione della piccola proprietà contadina, il cui sviluppo non è affatto trascurabile, come si vuole dire. Ci compiacciamo, pertanto, che quella legge sia riuscita producente e idonea a formare della sana piccola proprietà contadina. Questo va detto, perchè il primo capitolo di questa riforma lo ha scritto la legge provvida del 26 giugno 1948, che è stata per noi una vera, provvida e saggia preriforma. (*Applausi dal centro e dalla destra*)

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

BIANCO. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Nicastro ed altri e aderisce alle dichiarazioni del Governo; fa rilevare che non si può parlare né di libera vendita, quando viene prestabilito un prezzo, nè di enfiteusi, che non è più prevista in questa legge.

La maggioranza della Commissione fa, inoltre, rilevare che questa norma non sarebbe costituzionale, perchè noi verremmo a dare effetto retroattivo alla legge.

PRESIDENTE. Votiamo, anzitutto, l'articolo 19 ter Alessi ed altri.

CRISTALDI, relatore di minoranza. L'onorevole Franchina intende modificare il suo emendamento.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Esauriamo prima la discussione sull'emendamento Alessi ed altri e poi discutiamo gli altri emendamenti.

BIANCO. Io invito l'onorevole Alessi a dirmi in quale articolo di questa legge è prevista l'enfiteusi, se noi l'abbiamo soppressa.

CRISTALDI, relatore di minoranza. E prevista all'articolo 19 bis.

DI CARA. L'enfiteusi liberamente stipulata.

BIANCO. L'enfiteusi liberamente stipulata è un'altra cosa.

Noi stiamo facendo la riforma agraria attraverso una legge, le cui norme non parlano di enfiteusi. Se vogliamo regolare l'enfiteusi come istituto a sé stante, dobbiamo fare una legge *ad hoc*.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Non mi è difficile soddisfare la curiosità dell'onorevole Bianco, anche perché mi toccherebbe ripetere nient'altro che ciò che è stato detto, credevo con chiarezza, da molti che hanno sostenuto un emendamento il cui raggio di applicazione coincide col mio. Abbiamo approvato un emendamento, secondo cui è consentito al proprietario, soggetto all'espropria nella zona del latifondo, di procedere — secondo la legge per la formazione della piccola proprietà contadina — con contrattazione, alla vendita dei terreni eccedenti i 200 ettari o i 300 ettari, a seconda della sua condizione particolare. Questo vantaggio è previsto sia per i terreni venduti che per quelli dati in enfiteusi.

BIANCO. Chi l'ha detto?

ALESSI. Ora il mio emendamento dice che nelle costituzioni enfiteutiche fatte in dipendenza della presente legge, cioè autorizzate dalla presente legge, il canone non può essere superiore all'ottavo della media dei prodotti venduti. Quindi è di una semplicità lineare.

PRESIDENTE. Mettiamo ai voti l'emendamento Alessi ed altri, che rileggo:

Art. 19 ter.

« Nelle concessioni enfiteutiche liberamente stipulate in dipendenza della presente legge, il canone, sia in natura, sia in denaro, con riferimento al prezzo del grano o dei principali prodotti del fondo, non può essere superiore all'ottavo della media dei prodotti ottenuti. »

(Dopo prova e controprova non è approvato)

COSTA. Chi vota in un modo non può votare al contrario nella riprova!

STARABBA DI GIARDINELLI. Che cosa è questa critica alla votazione?

COLAJANNI POMPEO. Non si può modificare la votazione. La Presidenza deve intervenire per evitare che qualche deputato modifichi il voto.

AUSIELLO. Qual'è stato l'esito della votazione?

POTENZA. Quant'è a favore e quanti contro?

PRESIDENTE. Trentatre favorevoli e quaranta contrari. Rimangono, quindi, superati gli emendamenti aggiuntivi Nicastro ed altri e Franchina ed altri.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. L'Assemblea ha votato che in caso di enfiteusi liberamente contratta non si deve far luogo alla limitazione del canone prevista dall'emendamento Alessi ed altri.

Ora viene in discussione la limitazione del prezzo delle vendite, che non ha niente a che fare con la questione votata.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Franchina ed altri hanno apportato al primo comma del loro emendamento la seguente modifica:

sopprimere le parole: « o ai sensi del D.L. P. 26 giugno 1948, n. 14 »;

sostituire alla percentuale « del 20 per cento » l'altra « del 50 per cento ».

Pertanto, l'emendamento risulta così concepito:

« Il prezzo delle vendite liberamente stipulate in dipendenza della presente legge, non può essere superiore alla indennità di conferimento maggiorata del 50 per cento.

Ove il canone enfiteutico o il prezzo di vendita siano stati determinati in misura superiore, il concessionario o l'acquirente hanno diritto alla riduzione del canone o del prezzo nelle misure indicate nel precedente comma ed alla restituzione delle maggiori somme o quantità di prodotti pagati. »

FRANCHINA. E' opportuno mettere prima in votazione l'emendamento Nicastro ed altri perché è più radicale.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Semeraro, Potenza, Mare Gina, Costa, Gallo Luigi, Cortese, Nicastro, Cuffaro, Colosi, Ramirez, Pantaleone, Bosco e Mondello hanno chiesto la votazione per appello nominale sull'emendamento Nicastro ed altri, che rilego:

« Il prezzo delle vendite liberamente stipulate in dipendenza della presente legge non può essere superiore alla indennità di conferimento.

Ove il prezzo di vendita risulti in misura superiore, il proprietario non gode dei benefici di esclusione dal conferimento delle terre vendute.

Analogia norma si applica per la concessione in enfiteusi il cui canone risulti superiore all'imponibile dominicale decurtato dagli oneri a carico dell'enfiteuta ».

Il terzo comma di questo emendamento deve intendersi precluso dalla precedente votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per appello nominale sui primi due comma dell'emendamento Nicastro ed altri. Procedo, pertanto, all'estrazione a sorte del nominativo del deputato da cui avrà inizio l'appello nominale: risulta estratto il nominativo del deputato Verducci Paola. Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole; no, contrario.

Prego il deputato segretario di procedere all'appello nominale cominciando dal deputato Verducci Paola.

D'AGATA, segretario, fa l'appello:

Rispondono sì: Adamo Ignazio - Ausiello - Bonfiglio - Bosco - Colajanni Pompeo - Colajanni Luigi - Colosi - Cortese - Costa - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - Di Cara - Franchina - Gallo Luigi - Gugino - Lo Presti - Luna - Mare Gina - Marino - Mineo - Mondello - Montalbano - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Potenza - Ramirez - Semeraro - Taormina.

Rispondono no: Adamo Domenico - Aiello - Alessi - Ardizzone - Barbera Gioacchino - Barbera Luciano - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Bongiorno - Borsellino Castellana - Cacciola - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Castrogiovanni - Cosentino - D'Angelo -

Di Martino - Drago - Faranda - Ferrara - Franco - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Majorana - Marchese Arduino - Marotta - Milazzo - Monastero - Montemagno - Papa D'Amico - Petrotta - Restivo - Ricca - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo - Sapienza - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.

Si astengono: Gentile - Guarnaccia.

E' in congedo: Napoli.

PRESIDENTE. Dicho chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(*I deputati segretari procedono al computo dei voti*)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione nominale sull'emendamento Nicastro ed altri:

Presenti	79
Astenuti	2
Votanti	77
Favorevoli	30
Contrari	47

(*L'Assemblea non approva*)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'emendamento Franchina ed altri si intende precluso dalla votazione testè avvenuta.

FRANCHINA. Che cosa è precluso? Me lo vuol dire, in modo che passi alla storia? Caddendo le premesse, cadono tutte le appendici?

COSTA. Ma in questo modo la legge la fa la Presidenza, non l'Assemblea!

STARRABA DI GIARDINELLI. Ma se lo abbiamo votato!

POTENZA. Abbiamo votato l'emendamento Nicastro ed altri.

RESTIVO, Presidente della Regione. La forma è diversa, ma la sostanza è identica; quindi, vi è la preclusione.

POTENZA. Viva la preclusione!

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 24, la cui discussione è stata sospesa nella seduta antimeridiana del 14 novembre scorso. Ne do lettura:

Art. 24.

*Trasferimenti successivi
al 31 dicembre 1949.*

« La proprietà complessiva soggetta a conferimento a norma dell'art. 18 si determina con riguardo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Non si tiene conto dei trasferimenti tra vivi registrati dopo il 31 dicembre 1949, qualora comportino una riduzione della superficie da conferire tranne di quelli derivanti da donazioni, in favore di enti morali di assistenza, beneficenza o istruzione, e quelli avvenuti in contemplazione di matrimonio, nonché di quelli diretti alla formazione della piccola proprietà contadina, in applicazione del D.L.P. 26 giugno 1948, n. 14 e successive proroghe.

Se il conferimento ricade, anche parzialmente, su terreni alienati, gli atti di trasferimento sono nulli di diritto limitatamente alle estensioni da conferire. »

Ricordo che all'articolo 24 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Alessi:

sostituire all'articolo 24 il seguente:

Art. 24.

Trasferimenti successivi al 1° gennaio 1948.

« Ai fini della presente legge sono inefficaci di diritto, nei confronti dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, tutti gli atti tra vivi a titolo gratuito, posteriori al 1° gennaio 1948, ad eccezione delle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione.

Sono anche inefficaci di diritto gli atti di vendita, di conferimento a società, posteriori al 1° gennaio 1948.

Sono considerati a titolo gratuito gli atti di alienazione, posteriori al 1° gennaio 1948, a favore di successibili in linea retta dell'alienante, salvo che siano stati riconosciuti come atti a titolo oneroso in sede di accertamento dell'imposta di registro.

Del pari sono inefficaci di diritto gli atti a titolo oneroso stipulati dopo il 31 dicembre 1949.

I terreni che formano oggetto dell'atto inefficace di diritto sono considerati come pertinenti al patrimonio dell'alienante sia per la determinazione del patrimonio soggetto a scorporo sia per l'applicazione dello scorporo stesso.

L'indennità, in caso di espropria di beni alienati, verrà corrisposta all'acquirente, salva, all'acquirente stesso, l'azione verso il venditore per il recupero dell'eventuale differenza fra la indennità e il prezzo di acquisto versato.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia può impugnare come simulati gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1° gennaio 1948.

Restano validi i trasferimenti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina in applicazione del D.L.P. 26 giugno 1948, n. 14, e successive proroghe ».

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello e Colajanni Pompeo:

sostituire all'articolo 24 il seguente:

Art. 24.

Trasferimenti successivi al 1° gennaio 1948.

« Sono colpiti di presunzione assoluta di frode agli effetti della presente legge tutti gli atti tra vivi a titolo gratuito stipulati posteriormente al 1° gennaio 1948, ad eccezione delle donazioni fatte in contemplazione di matrimonio.

Sono altresì colpiti di eguale presunzione di frode tutti gli atti di vendita o di conferimento a società, posteriori al 1° gennaio 1948.

Sono considerati a titolo gratuito gli atti di alienazione posteriori al 1° gennaio 1948, stipulati in favore di successibili dello alienante in linea retta. Del pari sono considerati a titolo gratuito tutti gli atti di alienazione, posteriori al 1° gennaio 1948, a favore di successibili collaterali, o in rappresentazione di questi, qualora l'alienante non abbia successibili in linea retta.

Sono dichiarati inefficaci di diritto tutti gli atti a titolo oneroso stipulati dopo il 31 dicembre 1949.

Restano salvi i diritti dei terzi acquirenti in buona fede, se coltivatori diretti.

Sono valide le vendite eseguite a norma del D.L.P. 26 giugno 1948, n. 14 e successive proroghe.

Nel caso che il prezzo di vendita per gli acquisti operati ai sensi del predetto D.L.P. 26 giugno superi del 20 per cento la valutazione dei terreni stessi operata ai fini della imposta straordinaria sul patrimonio, i contadini acquirenti hanno diritto al rimborso da parte del venditore della differenza tra il prezzo di vendita e la suddetta valutazione aumentata del 20 per cento ».

— dall'onorevole Monastero:

sostituire all'articolo 24 il seguente:

Art. 24.

« Ai fini della presente legge sono inefficaci di diritto, nei confronti dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, tutti gli atti tra vivi a titolo gratuito, posteriori al 1º gennaio 1948, ad eccezione delle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione. Sono anche inefficaci di diritto gli atti di vendita, di conferimento a società, posteriori al 1º gennaio 1948.

Sono considerati a titolo gratuito gli atti di alienazione, posteriori al 1º gennaio 1948, a favore dei successibili in linea retta dello alienante, salvo che siano stati riconosciuti come atti a titolo oneroso in sede di accertamento dell'imposta di registro.

Del pari sono inefficaci di diritto gli atti a titolo oneroso stipulati dopo il 31 dicembre 1949.

I terreni che formano oggetto dell'atto inefficiente di diritto sono considerati come pertinenti al patrimonio dell'alienante sia per la determinazione del patrimonio soggetto a scorporo sia per l'applicazione dello scorporo stesso.

L'indennità, in caso di esproprio dei beni alienati, verrà corrisposta all'acquirente, salvo, all'acquirente stesso, l'azione verso il venditore per il recupero della eventuale differenza fra la indennità e il prezzo di acquisto versato.

Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, l'Ente per la riforma agraria

in Sicilia può impugnare come simulati gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1º gennaio 1948.

Restano validi i trasferimenti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina in applicazione del D.L.P. 26 giugno 1948, n. 14, e successive proroghe ».

— dall'onorevole Cristaldi:

sostituire nel titolo alle parole: « 31 dicembre 1949 » le altre: « al 1º gennaio 1948 »;

aggiungere alla fine del primo comma le seguenti parole: « salvo quanto appresso:

Sono inefficaci di diritto tutti gli atti a titolo gratuito posteriori al 1º gennaio 1948 ad eccezione di quelli a favore di enti morali, di assistenza, beneficenza e istruzione e degli atti di donazione in contemplazione di matrimonio.

Sono considerati a titolo gratuito gli atti di alienazione posteriori al 1º gennaio 1948 a favore di successibili in linea retta dell'alienante, salvo i casi di anticipata successione.

Sono parimenti inefficaci di diritto tutti gli atti di vendita o trasferimento di proprietà posteriori al 1º gennaio 1948 »;

sostituire nel secondo comma all'anno: « 1949 » l'altro: « 1947 »;

aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma:

« Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia può impugnare come simulati gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 31 dicembre 1947 »;

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sostituire all'articolo 24 il seguente:

Art. 24

Trasferimenti successivi al 1º gennaio 1948.

« La proprietà complessiva soggetta a conferimento a norma dell'art. 18 si determina con riguardo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini del computo non si tiene conto dei trasferimenti a titolo gratuito tra vivi e dei conferimenti a società registrati dopo il 1º

gennaio 1948 qualora comportino una riduzione della superficie da conferire, tranne di quelli derivanti da donazioni in favore di enti pubblici o di enti morali di assistenza, beneficenza e istruzione, e di quelli avvenuti in contemplazione di matrimonio.

Non si tiene conto altresì dei trasferimenti a titolo oneroso registrati dopo il 7 giugno 1950, tranne di quelli diretti alla formazione della piccola proprietà contadina in applicazione del D. L. del Presidente della Regione 26 giugno 1948, n. 14, e successive proroghe.

Se il conferimento ricade anche parzialmente su terreni alienati, gli atti di trasferimento sono nulli di diritto limitatamente alle estensioni da conferire ».

Comunico che, inoltre, sono stati testè presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Caltabiano, Landolina, Lo Manto, Stabile e Lanza di Scalea:

sostituire all'articolo 24 il seguente:

Art. 24.

« La proprietà complessiva soggetta a conferimento a norma dell'art. 18 si determina con riguardo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Non si tiene conto dei trasferimenti tra vivi a titolo gratuito registrati dopo il 31 dicembre 1949 qualora comportino una riduzione della superficie da conferire, tranne per quelli derivanti da donazioni in favore di enti morali di assistenza beneficenza o istruzione, da donazioni effettuate in contemplazione di matrimoni, da donazioni in favore dei figli fino ad un massimo di lire tremila di imponibile riferito al 1° gennaio 1943 purchè effettuate anteriormente alla scadenza del termine di cui all'art. 23. Non si tiene conto altresì dei trasferimenti tra vivi a titolo oneroso registrati dopo il 7 giugno 1950 ad eccezione delle alienazioni dirette alla formazione della piccola proprietà contadina in applicazione del D. L. P. 26 settembre 1948, n. 14, e successive proroghe.

Non si tiene altresì conto degli atti di conferimento a società posteriori al 1° gennaio 1948.

Se il conferimento ricade, anche parzialmente, su terreni alienati, gli atti di trasferimento sono inefficaci di diritto limitata-

mente alla estensione da conferire. L'indennità, in tale ipotesi, è corrisposta all'acquirente, salva l'azione del medesimo verso il venditore, per il recupero dell'eventuale differenza tra l'indennità e il prezzo di acquisto.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente per la riforma agraria può impugnare gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1° gennaio 1948, qualora appaiano simulati al fine di sottrarsi in tutto o in parte agli obblighi provenienti dalla presente legge ».

— dagli onorevoli Franchina, Ausiello, Taormina, Bosco e Colajanni Luigi:

aggiungere alla fine del secondo comma dell'articolo 24 le parole: « e stipulati entro il 7 giugno 1950 »;

aggiungere dopo il secondo comma dell'articolo 24 il seguente:

« Per gli atti stipulati in applicazione del detto D.L.P. 26 giugno 1948, n. 14, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge gli acquirenti hanno diritto alla restituzione della parte del prezzo eccedente la indennità di conferimento maggiorata del 20 per cento ed i concessionari enfitetici hanno diritto alla riduzione del canone in misura non superiore al 6 per cento dell'indennità di conferimento nonché alla restituzione della differenza in più eventualmente pagata ».

— dagli onorevoli Nicastro, Cortese, Mare Gina, Marino e Di Cara:

aggiungere alla fine del secondo comma dell'articolo 24 le parole: « sempre che il prezzo di vendita non superi il valore della indennità di conferimento o il canone enfitetico non sia superiore al 5 per cento della suddetta indennità ».

CRISTALDI, relatore di minoranza. Lo emendamento Caltabiano ed altri è precluso.

POTENZA. No, perchè viene dalla destra; per la destra le porte sono aperte!

CRISTALDI, relatore di minoranza. Signor Presidente sono tutti preclusi se questo fa comodo agli agrari!

RESTIVO, Presidente della Regione. Ma gli agrari sarebbero lietissimi di dire che sono preclusi.

NICASTRO. Anche i nostri emendamenti sono preclusi?

PRESIDENTE. E' aperta la discussione sull'articolo 24 e sui relativi emendamenti.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Così si sta precludendo tutta la legge.

FRANCHINA. Se si devono eccepire delle preclusioni, è meglio dichiararlo subito!

CRISTALDI, relatore di minoranza. Così si preclude la riforma agraria!

ADAMO IGNAZIO. Domandiamo a Starabba di Giardinelli se è precluso!

MONASTERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONASTERO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento sostitutivo dell'articolo 24 e di aderire a quello dell'onorevole Alessi.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Signor Presidente, intendo ricordare soltanto che con il mio emendamento sostitutivo dell'articolo 24 ho inteso ripristinare i termini della legge nazionale. Più volte il Governo e la maggioranza hanno richiamato la legge nazionale; una volta tanto sia concessa anche a me questa sottolineazione. Il termine del 31 dicembre 1949 per la validità delle vendite corrisponde, su per giù, a quello del testo della Commissione, mentre il termine del 1° gennaio 1948 per la validità dei trasferimenti a titolo gratuito (con il chiarimento di ciò che debba intendersi per « atto a titolo gratuito », contenuto successivamente nello stesso emendamento) corrisponde esattamente alle linee essenziali della legge nazionale. Credo che il fatto avrebbe un riverbero politico di una certa importanza e raccomando, perciò, all'Assemblea un maggiore senso di responsabilità.

CALTABIANO. Si voti!

ALESSI. Desidero dare ancora un chiarimento, se mi consente, signor Presidente, trattandosi di una dichiarazione che mi pare necessaria ai fini della futura intelligenza di questa legge. Poiché si parla di costituzione di donazione dotale in contemplazione di matrimonio, resta chiaro che questa dotazione si riferisce, secondo la nostra legge, sia ai

matrimonii passati sia a quelli futuri che verranno celebrati in modo certo. Il termine « in contemplazione », infatti, non può essere riferibile che ad un matrimonio certo; non potrebbe essere giustificata la costituzione dotale per i bambini di sei mesi d'età. Quindi, bisogna riferire la costituzione dotale ad un matrimonio certo.

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, i suoi emendamenti aggiuntivi al secondo comma si riferiscono al testo della Commissione?

FRANCHINA. Senza dubbio. Dichiaro, però, anche a nome degli altri firmatari, di ritirarli e di aderire all'emendamento Pantaleone ed altri sostitutivo dell'articolo 24.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 24 e di aderire all'emendamento Pantaleone ed altri sostitutivo dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore all'agricoltura ed alle foreste ha testè presentato il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 24 il seguente:

Art. 24.

« La proprietà complessiva soggetta al conferimento a norma dell'art. 18 si determina con riguardo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Non si tiene conto dei trasferimenti trai vivi registrati dopo il 31 dicembre 1949 qualora comportino una riduzione della superficie da conferire tranne per quelli derivanti da donazioni in favore di enti morali di assistenza, beneficenza ed istruzione, da donazioni effettuate in contemplazione di matrimoni, da donazioni in favore dei figli fino ad un massimo di lire tremila di imponibile per ciascun figlio, riferito al 1° gennaio 1943, purché effettuate anteriormente alla scadenza del termine di cui all'art. 23 ed a carico del patrimonio di uno solo dei genitori; da alienazioni dirette alla formazione della piccola proprietà contadina in applicazione del D.L. P. 26 settembre 1948, n. 14 e successive proroghe.

Non si tiene conto altresì degli atti di conferimento a società posteriori al 1º gennaio 1948.

Se il conferimento ricade anche parzialmente su terreni alienati, gli atti di trasferimento sono inefficaci di diritto limitatamente alla estensione da conferire. L'indennità, in tale ipotesi, è corrisposta all'acquirente salva l'azione del medesimo verso il venditore, per il recupero dell'eventuale differenza tra l'indennità ed il prezzo di acquisto.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente per la riforma agraria in Sicilia può impugnare gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1º gennaio 1948, qualora, per circostanze gravi, precise e concordanzi, appaiano simulati al fine di sottrarsi in tutto o in parte agli obblighi provenienti dalla presente legge ».

L'emendamento del Governo coincide con quello Caltabiano ed altri, tranne che per l'ultima parte del secondo comma. Insiste lo onorevole Caltabiano?

CALTABIANO. Insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

FRANCHINA. Signor Presidente, si tratta di due emendamenti differenti. Quale mette in discussione?

PRESIDENTE. Tutti gli emendamenti.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. C'è anche l'emendamento del Governo.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Si discute su tutti, poi si vedrà.

FRANCHINA. Su quale si voterà?

PRESIDENTE. Non ho indetto la votazione. Per ora occupiamoci degli emendamenti proposti dai singoli deputati; poi ci occuperemo di quello del Governo. Intanto, cominciamo a stabilire quale emendamento si allontani maggiormente dal testo della Commissione.

ALESSI. Chiedo di parlare sull'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. E' evidente che, avendo presentato un emendamento la cui caratteristica principale è la distinzione fra i trasferimenti a

titolo gratuito e i trasferimenti a titolo oneroso, rapportati, i primi, alla data 1º gennaio 1948, secondo la legge nazionale, e i secondi al 31 dicembre 1949, a fortiori non è possibile accettare l'emendamento del Governo, il quale è più restrittivo non solo dello stesso testo governativo, ma anche di quello della Commissione.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. L'emendamento del Governo prevede la data del 31 dicembre 1949.

ALESSI. Il Presidente ha detto che l'emendamento Caltabiano coincide con quello del Governo tranne che per il secondo comma.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Lo emendamento del Governo è precluso!

ALESSI. Devo dichiarare che, mentre condivido la data del 31 dicembre 1949, non posso condividere la data prevista per la inefficacia rispetto alla legge dei trasferimenti tra vivi a titolo gratuito...

STARRABBA DI GIARDINELLI. Donazioni ai figli.

ALESSI.in quanto risalgano ad una data posteriore al primo gennaio 1948. Per i figli diamo una tutela maggiore, prevediamo la costituzione dotale per i matrimoni già celebrati e prevediamo la costituzione dotale in contemplazione di matrimoni. Ma, arrivati a questo punto, non vedo perchè non debba la nostra legge allinearsi con la legge nazionale per quanto riguarda l'efficacia degli atti a titolo gratuito dal 1º gennaio 1948 in poi, tenuto presente che, se una presunzione di conoscenza del travaglio legislativo e, quindi, una presunzione di frode c'è, è maggiore nel territorio siciliano, perchè, da quando si è convocata l'Assemblea regionale, dalla mia prima dichiarazione, si parlò della imminenza della riforma agraria, che avrebbe votata l'Assemblea siciliana.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma chi le sapeva queste cose?

ALESSI. Ora, le date hanno una ragione e un significato. Avrei potuto capire che si dicesse « le alienazioni da oggi in poi »; ma, se si ammette che c'è un periodo entro cui si può ritenere che le stipulazioni di atti gratuiti tra vivi possano essere state influenzate dal desiderio di evadere agli impegni di una

futura legge agraria, bisogna dedurne che il periodo fissato al 1º gennaio 1948 in campo nazionale è assolutamente da osservarsi anche in campo regionale, perchè, ripeto, da noi, semmai, si è parlato di riforma agraria più intensamente, con maggiore divulgazione, specialmente nella campagna elettorale del 1947 ed in seguito alla formazione di questa Assemblea ed alle dichiarazioni ufficiali del Governo regionale. Parlo di atti a titolo gratuito e non di atti ci vedi a regolare che tali risultino.

Per quanto riguarda le donazioni ai figli fino ad un massimo di lire 3mila di imponibile riferito al 1º gennaio 1943, devo dire che io questo limite l'ho sostenuto e difeso, ma, purtroppo, invano. Mi fa meraviglia che lo onorevole Caltabiano, che ha fatto di tutto per fare bocciare il mio emendamento, ora si sia fatto paladino della sua riproduzione. *Imputet tibi.*

Allora doveva difendere questa idea della famiglia, non dopo che l'ha fatta mortificare...

CALTABIANO. Ma no; non si mortifica affatto!

ALESSI. ...attraverso un'azione che ci ha fatto perdere una giusta battaglia, per lo scarto — credo — di pochissimi voti.

CALTABIANO. Del resto, mi affido alla Assemblea.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Debbo precisare che, da un punto di vista di giusta esaltazione dell'autonomia, noi avevamo pensato di mettere, come termine di presunzione assoluta di frode, non già il 1º gennaio 1948, ma il 25 luglio 1946, data della pubblicazione dello Statuto siciliano. Però sapevamo che, di fronte a questa data, probabilmente, ci sarebbe stato opposto che i termini previsti dalla legge stralcio risalgono al 1º gennaio 1948.

ADAMO DOMENICO. Parlaci della retroattività della legge!

FRANCHINA. La retroattività della legge, caro collega Adamo, la posso trattare a lungo. In un periodo in cui, in sede costituzionale e in sede politica, si parla costantemente di riforma agraria e si fissano i pilastri di un limite della proprietà, è evidente che una se-

rie di atti sono, comunque, perlomeno sospetti, di fronte a queste disposizioni ormai acquisite al nostro diritto positivo. Questo principio della non retroattività della norma — rispondo a coloro che manifestano questi scrupoli giuridici — opera tutte le volte in cui non si tratta di norme a carattere pubblicitico, perchè nelle norme a carattere pubblicitico la retroattività delle medesime è direi, quasi costantemente ammessa. Quindi lasciare queste sottigliezze giuridiche, che, del resto, non fanno parte della sua professione e non ironizzi sulla possibilità della retroattività, perchè così lei mortificherebbe le due Camere legislative nazionali e mortificherebbe anche la tei e l'opinione di coloro che anche in questa sede, con convinzione e non per istrianismo, sostengono la retroattività della norma. Ma mi pare che, da questo punto di vista, non si possa obiettare seriamente alcunchè. C'è, anzi, da obiettare che i principî sanciti dalla Costituzione italiana sono stati pregiudicati dalla legge stralcio nazionale e lo sarebbero anche dalla nostra legge, soprattutto qualora approvassimo questa norma.

STABILE. Ma questa sarebbe una sanzione retroattiva.

FRANCHINA. Io credo che la visione erronea dell'onorevole Stabile, per la cui sensibilità giuridica ho il massimo rispetto, dipenda da un errore di impostazione. L'onorevole Stabile considera la riforma agraria semplicemente come mezzo di distribuzione della terra e, quindi, considera esaurita questa distribuzione o attraverso l'alienazione o attraverso gli scorpori.

Secondo lei, risolto questo problema della ridistribuzione, viene soddisfatta la esigenza costituzionale; ma io debbo allora dichiarare che questo è un principio erroneo a causa del quale noi contestiamo la validità della legge, perchè la ridistribuzione è uno degli elementi che ineriscono alla riforma agraria, ma non è l'unico. Con la ridistribuzione si può ovviare a determinati inconvenienti circa la monopolizzazione della terra, ma non si viene a soddisfare a tutte le esigenze che sono contenute nelle varie norme costituzionali e soprattutto negli articoli 42 e 44 della Costituzione.

Io sono esattamente contrario all'emendamento Caltabiano, perchè esso è un tentativo troppo evidente di volere introdurre dalla fi-

nestra quello che è uscito dalla porta. Peraltro, anche quelle tremila lire di imponibile, che rappresentano il 10 per cento sulla quota di abbattimento, coincidono esattamente con quel principio da noi rigettato, che cioè nessuna quota deve essere distratta dalla disponibilità. Quindi, l'emendamento è ormai precluso. Ma io dico di più. L'onorevole Caltabiano vuole ancora peggiorare quella disponibilità, perchè, dopo che abbiamo respinto la riduzione della quota da conferire relativamente ai figli successivi al primo, ora, non solo la si vorrebbe introdurre nuovamente, ma anzi la si vorrebbe estendere anche al primo figlio; si dice, infatti, che sono valide le donazioni fatte ai figli per un imponibile non superiore a tre mila lire, quindi compreso anche il primo figlio. Ella, onorevole Caltabiano vuole ritornare su una questione che è stata superata.

CALTABIANO. Se Ella possedesse una industria, vorrei vedere se non la lascierebbe ai suoi figli!

FRANCHINA. Io non ho industrie. Lo lasci dire all'onorevole Dante; Ella non ha il costume della maledicenza.

Ritengo, pertanto, che, tolta la questione formale su cui l'onorevole Alessi può anche essere d'accordo, la presunzione di frode in ordine agli atti a titolo oneroso stipulati posteriormente al 31 gennaio 1949 e agli atti a titolo gratuito stipulati in favore di successibili in linea retta, dovrebbe essere integrata con la nostra formulazione, e cioè che è da applicarsi anche agli atti a titolo oneroso, fra ascendenti e discendenti e, in mancanza di questi fra collaterali, che dissimulano sempre una donazione.

Ritengo, signor Presidente e signori deputati, che già il Governo e la Commissione, partendo da un concetto pressochè analogo, si siano così orientati, salvo a stabilire la data. A me pare che la data del 31 dicembre 1949 non sia perfettamente corrispondente al principio d'affermazione che le date devono avere. Quella data corrisponde alla seduta in cui fu tenuto il discorso dell'onorevole Milazzo; ma l'onorevole Alessi ha giustamente osservato che il concetto della necessità della riforma agraria non venne per la prima volta annunciato a questa Assemblea dal discorso Milazzo, ma sin dal primo insediamento del primo Governo Alessi, quando lo stesso onorevole Alessi ebbe, nelle sue dichiarazioni programmatici-

che, ad annunziare che la riforma agraria era una necessità imprescindibile per l'autonomia della Regione e per questo Parlamento. Non si vede, quindi, la ragione per cui, di fronte alla data che dovrebbe segnalare le dichiarazioni impegnative del Governo, si debba scegliere quella del 31 dicembre 1949 e non una altra che potrebbe essere quella del 25 giugno 1947. Pertanto, noi insistiamo nel nostro emendamento e, poichè esso concorda quasi in tutto con i vari comma dell'emendamento Alessi, chiediamo che si voti su quello nostro, perchè la sua formulazione è più comprensiva.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Anche a nome degli altri firmatari, ritiro l'emendamento Napoli ed altri ed aderisco a quello degli onorevoli Caltabiano ed altri.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Dichiaro di ritirare i miei emendamenti e di aderire a quello degli onorevoli Pantaleone ed altri e, se questo sarà respinto, a quello dell'onorevole Alessi, poichè ambedue, su per giù, rispecchiano una identica condizione. Non posso aderire all'emendamento degli onorevoli Caltabiano ed altri per la semplicissima ragione che noi qui non possiamo creare una situazione diversa da quella che esiste fino a Reggio Calabria e non possiamo ritenere che la nullità degli atti cominci da oggi, mentre per la legge nazionale incomincia dal 1° gennaio 1948. Non vedo perchè dovremmo accordare validità agli atti stipulati negli ultimi due anni, quasi in palese contrabbando della riforma agraria che stiamo approvando. Peraltro, per quanto riguarda le donazioni ai figli sino a 3mila lire di reddito imponibile, ritengo che la questione sia ormai preclusa e, pertanto, faccio formale richiesta al Presidente perchè si pronunzi su questo.

PRESIDENTE. Prima deve essere votato lo emendamento Pantaleone ed altri, sostitutivo dell'articolo 24. Qual è il parere della Commissione?

BIANCO. La maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Pantaleone ed altri, sostitutivo dell'articolo 24.

(*Non è approvato*)

Comunico che gli onorevoli Franchina, Semeraro, Mare Gina, Costa, Gallo Luigi, Cortese, Mondello, Gugino, Pantaleone, Cuffaro, Marino, Colosi, Ramirez, Mineo e Bosco hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Alessi sostitutivo dell'articolo 24.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda quindi alla votazione segreta dell'emendamento Alessi sostitutivo dell'articolo 24.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole, pallina nera, contrario.

(*Segue la votazione*)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione:

Votanti	80
Favorevoli	35
Contrari	45

(*L'Assemblea non approva*)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Ajello - Alessi - Ardizzone - Ausiello - Barbera Gioacchino - Barbera Luciano - Beneventano - Bianco - Bonfiglio - Bongiorno - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Castrogiovanni - Colajanni Luigi - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Costa - Cosentino - Cristaldi - Cuffaro - Cusumano Geloso - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Di Cara - Di Martino - Drago - Faranda - Ferrara - Franchina - Franco - Gallo Luigi - Gentile - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - Guaraccia - Gugino - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Lo Presti - Luna - Majorana - Marchese Arduino - Mare

Gina - Marino - Marotta - Milazzo - Mineo - Monastero - Mondello - Montalbano - Montemagno - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Papa D'Amico - Petrotta - Potenza - Ramirez - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Semeraro - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Verducci Paola.

E' in congedo: Napoli.

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Caltabiano ed altri, anch'esso sostitutivo dell'articolo 24.

CUFFARO. E' precluso.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Sollevo l'eccezione di preclusione, in relazione all'articolo 19 già approvato, sul seguente inciso dell'emendamento Caltabiano: « da donazioni in favore dei figli fino ad un massimo di lire tremila di imponibile riferito al 1° gennaio 1943, purchè effettuato anteriormente alla scadenza del termine di cui all'articolo 23 ».

PRESIDENTE. Dichiaro insussistente la preclusione, poichè l'articolo 19 si riferisce alla quota di proprietà, indipendentemente da ogni atto di donazione; non vi si parla di limite di imponibile né vi si pone limite di data.

Pongo, quindi, ai voti l'emendamento Caltabiano ed altri sostitutivo dell'articolo 24.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*)

Si passa all'emendamento del Governo.

ALESSI. E' precluso.

PRESIDENTE. No.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. La votazione di poco fa ha avuto lo stesso criterio. Bocciato l'emendamento Nicastro ed altri all'articolo 19 ter che prescriveva la corrispondenza fra il prezzo delle vendite liberamente stipulate e l'indennità di conferimento. Ella signor Presidente, conside-

rò precluso l'emendamento Franchina ed altri, che ammetteva una maggiorazione del 50 per cento sull'indennità. Mi pare che siamo sullo stesso terreno. Certe regole sono fatali! (Animati commenti)

COLAJANNI POMPEO. E' evidente quanto sostiene l'onorevole Alessi; c'è preclusione.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma se l'articolo 24 non è stato approvato, con quale articolo si fa il confronto per precluderlo?

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Con tutta la legge.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Il confronto con quale articolo lo fa?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Prima che si ponessero in discussione i vari emendamenti ho richiamato l'attenzione della Presidenza sull'emendamento del Governo. Ella, signor Presidente, mi rispose che l'emendamento del Governo, a norma di regolamento, sarebbe stato votato dopo gli emendamenti presentati dai singoli deputati. Da ciò credo si debba desumere che non esista alcuna preclusione.

COSTA. Vi è una preclusione obiettiva.

FRANCHINA. Un momento fa, essendosi votato l'emendamento Nicastro ed altri, si è detto che per il mio vi era la preclusione.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Po' anzi si è creato un precedente di carattere tassativo. L'onorevole Franchina aveva presentato un emendamento all'articolo 19 *ter*, col quale si stabiliva che il prezzo delle vendite liberamente stipulate non potesse essere superiore alla indennità di conferimento maggiorata del 50 per cento; l'onorevole Nicastro, invece, aveva proposto che il prezzo non potesse essere superiore all'indennità. Poiché si trattava della stessa materia, fu sollevata la eccezione di preclusione, che fu accolta, per quanto i due emendamenti stabilissero una regolamentazione diversa. Non siamo stati

posti, pertanto, in condizione di pronunciarcisi sulla proposta che il prezzo non potesse essere superiore all'indennità di conferimento maggiorata del 50 per cento; l'Assemblea, respinto l'emendamento Nicastro ed altri, non poté pronunziarsi su quello Franchina ed altri.

ALESSI. Inoltre, l'emendamento Nicastro ed altri disponeva solo per l'avvenire, mentre quello Franchina ed altri disponeva anche per il passato; c'era questa differenza sostanziale.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma ora, per l'emendamento del Governo, c'è stata la assicurazione del Presidente che sarebbe stato posto in votazione nell'ordine previsto del regolamento.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Malgrado il diverso periodo di tempo e una diversa misura di remunerazione, il signor Presidente ha dichiarato la preclusione. Ora siamo nello stesso caso e vogliamo avere fiducia nella Presidenza, ma vogliamo anche che si applichi lo stesso sistema per tutti e che la Presidenza renda giustizia a tutti secondo il regolamento.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La maggioranza della Commissione fa rilevare che il Presidente, nel momento in cui si è discussa la materia contenuta nell'articolo 24, ha reso noti all'Assemblea i vari emendamenti e ha dato assicurazione formale che tutti indistintamente gli emendamenti sarebbero stati posti in votazione. Cosicché c'è stato un orientamento chiarissimo da parte dell'Assemblea, perché coloro che hanno bocciato il primo emendamento e non hanno approvato il secondo si sono riservati di approvare il terzo. Con il loro voto non hanno inteso escludere i vari commi che sono inseriti nell'articolo. Di fronte alla assicurazione del Presidente dell'Assemblea che questa procedura sarebbe stata seguita, non c'è dubbio che parte dei deputati che hanno votato contro l'emendamento Caltabiano si sono riservati il diritto di votare l'emendamento del Governo.

POTENZA. E hanno sbagliato perché non si può votare.

STARRABBA DI GIARDINELLI. In ogni modo, in questa Assemblea non ci sono che precedenti di buona fede.

COLAJANNI POMPEO. Non è un problema di buona fede. È un problema di preclusione obiettiva, che sorge in un determinato momento, dopo determinate votazioni e che deve essere rilevata dal Presidente.

STARABBA DI GIARDINELLI. Se si vuole speculare sulla buona fede, è un'altra cosa. In caso contrario, non si può precludere di votare il terzo emendamento.

COLAJANNI POMPEO. La preclusione, nel momento in cui si determina, deve essere rilevata dalla Presidenza che, ancora, almeno in questa Assemblea, deve intervenire a decidere in senso conforme al regolamento.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Prima di tutto, contesto che Ella, signor Presidente, abbia dato l'assicurazione che si sarebbe provveduto a votare tutti gli emendamenti presentati quando poc'anzi, com'era suo dovere, ha dato lettura dei vari emendamenti all'articolo 24. Ma, supposto che sia vero l'assunto dell'onorevole Starrabba di Giardinelli — che cioè la Presidenza, genericamente, si sia pronunziata nel senso che metterà in votazione i singoli emendamenti —, qualora esista una ragione sostanziale di preclusione, questa deve essere rilevata in qualsiasi momento, a prescindere da ogni diversa dichiarazione precedente. E siccome la situazione ora determinatasi per l'articolo 24 coincide esattamente col criterio adottato un momento fa per l'articolo 19 ter, penso che la Presidenza non possa adottare due pesi e due misure.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Il Presidente, poc'anzi, ha semplicemente richiamato una norma del regolamento, che stabilisce di mettere prima in votazione gli emendamenti presentati dai deputati, poi quelli presentati dalla Commissione e, infine, quelli presentati dal Governo. Questo in linea generale, restando sottinteso sempre: salva la preclusione, nel caso che essa si verifichi durante la votazione degli emendamenti presentanti. Il Presidente ha parlato in termini generici e non in termini specifici; quindi, non ha importanza quello che ha detto il Presiden-

te; si deve vedere obiettivamente se c'è preclusione oppure no.

GENTILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE. Al principio della votazione, Ella, signor Presidente, comunicò all'Assemblea, che, per regolamento, prima bisognava votare gli emendamenti dei singoli deputati, dopo gli emendamenti della Commissione e, infine, quelli del Governo. Pertanto, seguendo questo criterio, mi sono riservato di votare favorevolmente l'emendamento del Governo; altrimenti, avrei votato favorevolmente l'emendamento Caltabiano. Proprio per questo motivo concreto, positivo, semplice, quando qualcuno dei miei colleghi mi invitò ad alzarmi, ho detto no, perché intendeva votare l'emendamento del Governo. Per tale ragione, non credo che adesso si possa parlare di buona o mala fede. Qui c'è una questione di fatto, signor Presidente: alcuni di noi, me compreso non hanno votato favorevolmente l'emendamento Caltabiano, perché erano convinti che, dopo, sarebbe stato posto ai voti quello del Governo.

ARDIZZONE. Lo stesso ha fatto il Governo.

CALTABIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALTABIANO. Non ritengo che possa sussestarsi la preclusione perché l'emendamento del Governo modifica sostanzialmente il sistema, cioè a dire stabilisce la data del 31 dicembre 1949 tanto per gli atti a titolo oneroso, quanto per quelli a titolo gratuito; mentre il mio stabiliva la data del 7 giugno 1950 per gli atti a titolo oneroso. Questo spostamento di data è un'altra modifica; quindi, non si tratta di due emendamenti analoghi e, pertanto, ritengo che non possa esservi preclusione.

PRESIDENTE. Dichiaro precluso l'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 24, a seguito delle precedenti votazioni sugli emendamenti Alessi e Caltabiano ed altri. Rimane, quindi, l'articolo 24 nel testo proposto dalla Commissione. Comunico che gli onorevoli Cristaldi, Adamo Ignazio, Costa, Di Cara e Colajanni Luigi hanno testé presentato il seguente emendamento:

aggiungere all' articolo 24 il comma seguente:

« In materia di nullità e di revoca di atti di trasferimento si applicano le disposizioni della legge nazionale di riforma agraria ».

L'onorevole Cristaldi è pregato di darne ragione.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Non v'è motivo perchè, in ordine al titolo giuridico ed alla validità dei contratti, noi si debba derogare a quelle che sono le esigenze di tutela per la riforma agraria che ha già sanzionato il legislatore nazionale. Per questa ragione il nostro emendamento è di una semplicità solare, in quanto esso, in materia di nullità e revoca dall'atto di trasferimento, si richiama alla legge nazionale.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento dell'onorevole Cristaldi è colpito anch'esso da preclusione (*commenti ironici a sinistra*), perchè il testo dell'emendamento Alessi, che noi abbiamo respinto, era perfettamente identico a quello dell'articolo contenuto nella legge stralcio, di guisa che il contenuto dello emendamento Cristaldi è quello stesso che è stato respinto dall' Assemblea quando ha respinto l'emendamento Alessi.

PRESIDENTE. L'eccezione di preclusione è accolta.

Comunico che l'onorevole Starrabba di Giardinelli, per la maggioranza della Commissione, ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere nel seconda comma dell'articolo 24, dopo le parole: « in contemplazione di matrimonio » le altre « di quelli derivanti da donazione a carico del patrimonio di uno dei due coniugi in favore di ciascun figlio fino ad un massimo di lire 3.100 di imponibile riferito al 1° gennaio 1943, purchè effettuate anteriormente alla scadenza del termine di cui allo articolo 29 ».

STARRABBA DI GIARDINELLI. La Commissione fa rilevare al Presidente che è stata dichiarata la preclusione per quanto si rife-

risce all'imponibile di 3.000 lire, ma non allo imponibile d 3.100 lire.

COLAJANNI POMPEO. Parliamo di nuovo dei figli?

STARRABBA DI GIARDINELLI. Parliamo di un testo nuovo. La cifra è diversa e può essere sottoposta all'Assemblea.

DI CARA. Preclusione! Si voti il testo della Commissione!

POTENZA. E' nato precluso!

MONTALBANO, relatore di minoranza. Votiamo il testo della Commissione!

FRANCHINA. Prego la Presidenza di mettere ai voti il testo della Commissione.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo che si metta ai voti il testo della Commissione.

L'emendamento dell'onorevole Starrabba di Giardinelli è precluso perchè è stato respinto l'emendamento che indicava la cifra di lire 3.000.

STARRABBA DI GIARDINELLI. No, non è precluso.

PRESIDENTE. Non è la stessa cosa.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Si può andare da 3.000 a 2.900, non a 3.100.

PRESIDENTE. Si è votato il limite a 50, a 100, a 200 ettari. Non è la stessa cosa. (*Proste a sinistra - Animata discussione - Richiami del Presidente*)

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Se ci fossero state dichiarazioni di voto, le quali avessero manifestato l'intenzione di votare contro, perchè sembrava troppo poco un imponibile di lire 3.000 come limite alla donazione, allora sarebbe stato giustificato un emendamento che portasse il limite da 3.000 a 3.100; ma è evidente che l'Assemblea, così come ebbe a votare, respingendolo, qualsiasi privilegio in favore dei figli, altrettanto ha respinto il concetto di volere, per altra via, concedere tali privilegi col sistema delle donazioni, che può incidere sui conferimenti. Ora è strano che si voglia mettere in discussione un emendamento peggiorativo di quello precedente. Se Ella, signor

Presidente; ha ritenuto il precedente precluso, a maggior ragione deve ritenere precluso questo.

BIANCO. Io credo che Ella, signor Presidente, abbia già deciso perchè ha rilevato che non era uguale al precedente. (*Proteste a sinistra*)

FRANCHINA. Questa è una provocazione!

BIANCO. Il Presidente aveva già deciso.

SEMERARO. Si è cambiato il numero; ma il principio o il concetto è lo stesso.

GENTILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE. Propongo di sostituire nello emendamento della maggioranza della Commissione all'imponibile di lire « 3.110 » quello d: « 2.900 ».

BIANCO. A nome della maggioranza della Commissione, dichiaro di accettare la modifica suggerita dall'onorevole Gentile.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Se la variazione del 50 per cento nell'emendamento Franchina ed altri all'articolo 19 ter non lo ha differenziato da quello Nicastro ed altri, non può essere la variazione di un trentesimo a differenziare un emendamento dall'altro. Se l'emendamento Franchina ed altri, che maggiora l'indennità del 50 per cento, è stato identificato con quello Nicastro ed altri, a maggior ragione l'emendamento Gentile, che dice 2.900 anzichè 3.100, deve essere identificato con il precedente. Non è la misura che ha spinto alla decisione, ma il principio, che è stato votato dall'Assemblea.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Questo lo dirà il risultato della votazione.

PRESIDENTE. Non vi è preclusione.

Comunico che gli onorevoli Potenza, Colajanni Pompeo, Omobono, Taormina, Mondello, Cortese, Di Cara, Adamo Ignazio, Pantaleone, Bonfiglio, Cuffaro e Colosi hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto sullo emendamento della maggioranza della Commissione, aggiuntivo al secondo comma dello

articolo 24, nel testo modificato dell'onorevole Gentile.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta dell'emendamento della maggioranza della Commissione, aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 24, nel testo modificato dall'onorevole Gentile ed accettato dalla Commissione stessa.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(*Segue la votazione*)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che in una delle urne si sono riscontrati 44 voti favorevoli e 34 contrari e nell'altra 46 favorevoli e 36 contrari; i votanti risultano in numero di 80.

Credo che bisognerà rinnovare la votazione.

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Ajello - Alessi - Ardizzone - Ausiello - Barbera Gioacchino - Barbera Luciano - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Bonfiglio - Bongiorno - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Castrogiovanni - Colajanni Luigi - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Costa - Cosentino - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Di Cara - Di Martino - Drago - Faranda - Ferrara - Franchina - Franco - Gallo Luigi - Gentile - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - Guarnaccia - Gugino - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Lo Presti - Luna - Majorana - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Marotta - Milazzo - Mineo - Monastero - Mondello - Montalbano - Montemagno - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Papa D'Amico - Petrotta - Potenza - Ramirez - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Semeraro - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Verducci Paola.

E' in congedo: Napoli.

MONTALBANO, *relatore di minoranza.* Data l'incertezza del risultato, rinunciamo alla votazione per scrutinio segreto e chiediamo la votazione per appello nominale.

ARDIZZONE. Per questo emendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto e siamo ancora in votazione.

COLAJANNI POMPEO. Deve rinnovarsi la votazione e noi rinunciamo allo scrutinio segreto.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Siamo in sede di votazione.

PRESIDENTE. In una delle urne si sono riscontrati 44 voti favorevoli e 34 contrari e nell'altra 46 voti favorevoli e 36 contrari. Ne deduco che due deputati avranno messo in un'urna tanto le palline bianche che le nere; per cui, anche togliendo quattro voti alla maggioranza, non sarebbe cambiato il risultato della votazione. Dichiaro, quindi, ai sensi dell'articolo 120 del regolamento interno, valida la votazione ed approvato l'emendamento.

AUSIELLO. Esatto.

CRISTALDI, *relatore di minoranza.* Desidero che si inserisca a verbale che il Presidente ha prima stimato il dovere ritenere nulla la votazione e di doverne indire un'altra, tanto che è stato proposto di cambiare il sistema di votazione.

BARBERA LUCIANO. Non l'aveva annullata; si era riservato di esaminare se era il caso di annullarla.

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Bongiorno, Castrogiovanni, Adamo Domenico, Lo Manto e Ricca hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere al secondo comma dell'articolo 24, dopo la parola: « nonchè » le altre: « dei trasferimenti a titolo oneroso registrati dopo il 30 maggio 1950 tranne » e, conseguentemente, sopprimere la proposizione: « di ».

Lo pongo ai voti.

(*Non è approvato*)

Comunico che gli onorevoli Alessi, Russo, Giganti Ines, Di Martino e Barbera Luciano

hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere all'articolo 24 il seguente comma:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati in frode dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia gli atti tra vivi a titolo gratuito posteriori al 31 gennaio 1948. »

Lo pongo ai voti.

(*Non è approvato*)

Comunico che gli onorevoli Franchina, Di Cara, Colosi, Cuffaro e Cortese hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere all'articolo 24 il seguente comma:

« Agli effetti della presente legge si considerano compiuti in frode tutti gli atti a titolo gratuito posteriori alla data del 1° febbraio 1948. »

Lo pongo ai voti.

(*Non è approvato*)

Comunico che gli onorevoli Cristaldi, Adamo Ignazio, Di Cara, Costa e Colajanni Lui-gi hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere all'articolo 24 il seguente comma:

« Agli effetti della presente legge si considerano nulli gli atti di trasferimento a qualsiasi titolo stipulati posteriormente al 3 febbraio 1948. »

Lo pongo ai voti.

(*Non è approvato*)

Rileggono l'articolo 24, quale risulta dopo la modifica apportatavi con l'emendamento della maggioranza della Commissione poc'anzi approvato:

Art. 24.

Trasferimenti successivi al 31 dicembre 1949.

« La proprietà complessiva soggetta a conferimento a norma dell'articolo 18 si determina con riguardo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Non si tiene conto dei trasferimenti tra vivi registrati dopo il 31 dicembre 1949, qualora

comportino una riduzione della superficie da conferire, tranne di quelli derivanti da donazioni in favore di enti morali, di assistenza, beneficenza o istruzione, di quelli avvenuti in contemplazione di matrimonio, di quelli derivanti da donazioni a carico del patrimonio di uno dei due coniugi in favore di ciascun figlio e fino ad un massimo di lire 2.900 di imponibile, riferito al 1° gennaio 1943, purchè effettuate anteriormente alla scadenza del termine di cui all'articolo 29, nonchè di quelli diretti alla formazione della piccola proprietà contadina in applicazione del decreto legislativo presidenziale 26 giugno 1948, n. 14, e successive proroghe.

Se il conferimento ricade, anche parzialmente, su terreni alienati, gli atti di trasferimento sono nulli di diritto limitatamente alle estensioni da conferire. »

Lo metto ai voti.

(E' approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

— dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, onorevole Milazzo, per il Governo:

Art. 24 bis.

« Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente per la riforma agraria in Sicilia può impugnare gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1° gennaio 1948, qualora appaiano simulati al fine di sottrarsi in tutto o in parte agli obblighi provenienti dalla presente legge ».

— dagli onorevoli Russo, Milazzo, Di Martino, Barbera Luciano e Cristaldi:

Art. 24 bis.

« Non si tiene conto altresì degli atti di vendita o conferimento a società, posteriori al 31 gennaio 1948 ».

POTENZA. E' una foglia di fico!

BIANCO. Se si tratta di un emendamento aggiuntivo dell'articolo 24 già votato, deve intendersi precluso da tale votazione.

POTENZA. E' una foglia di fico, onorevole Bianco!

BIANCO. Non ne abbiamo bisogno, perchè abbiamo i pantaloni!

ALESSI. Chiedo di parlare sull'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Milazzo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Poichè si è stabilita la inefficacia degli atti compiuti dopo il 31 dicembre 1949, la facoltà concessa all'Ente per la riforma agraria in Sicilia di impugnare gli atti compiuti dopo il 1° gennaio 1948, è, evidentemente, incompatibile, perchè verrebbe ad eludere il termine del 31 dicembre 1949 di cui all'articolo 24.

Potrebbe significare che la simulazione, la frode è presunta soltanto *juris tantum* e cioè fino alla prova contraria. Invece, noi abbiamo votato per la presunzione *juris et de jure*; chiariamo il termine fino al 31 dicembre 1949.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Secondo questo articolo aggiuntivo, il sistema della legge sarebbe questo: non si tiene conto dei trasferimenti a qualsiasi titolo avvenuti posteriormente al 31 dicembre 1949; gli atti a titolo oneroso compiuti prima del 31 dicembre 1949, a partire dal 1° gennaio 1948, possono essere investiti da un'azione di impugnativa, qualora appaiano diretti a sottrarsi alle conseguenze dell'applicazione della legge.

ALESSI. Precisiamo *dies a quo* e *dies ad quem*.

RESTIVO, Presidente della Regione. Aggiungiamo entro il termine del 31 dicembre 1949.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' abbastanza preciso. Propongo di aggiungere, allora, per venire incontro alle esigenze di chiarimento prospettate dall'onorevole Alessi, dopo il termine: « 1° gennaio 1948, » le parole: « fino al 31 dicembre 1949 ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

STARRABBA DI GIARDINELLI. La Commissione si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo con la modifica suggerita dall'onorevole La Loggia.

(E' approvato)

ALESSI. Chiedo di parlare sull'articolo aggiuntivo Russo ed altri.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. La vendita da privati a privati ha una maggiore presunzione di veridicità di quanto non possa averne, specialmente in Sicilia, quella connessa alla formazione di curiorissime società sorte per ammassamento di terra per la loro coltivazione; cosa davvero inconsueta, perlomeno contraria alla nostra tradizione esageratamente individualistica. Ora, l'emendamento considera l'ipotesi della costituzione di società simili, che, praticamente, inciderebbero nella quantità di terra che deve essere distribuita ai contadini. Pertanto, i proponenti di questo articolo aggiuntivo hanno previsto una data anticipata, rispetto al 31 dicembre 1949, perché la presunzione è più vicina alla realtà. Questo emendamento quindi, propone una eccezione alla regola stabilita e, pertanto, è stato presentato come articolo aggiuntivo e non sostitutivo. Viene specificato, infatti, che sono contemplati quegli atti tra vivi che riguardano un conferimento ad una società anonima per azioni più o meno nominative o al portatore. Questo è, quindi, un caso assai diverso da quelli previsti nell'articolo precedente, perché si riferisce a società formate con titoli al portatore, cioè con titoli che possono appartenere, in un primo tempo, ad una persona qualsiasi e possono, poi, tornare a quello stesso proprietario che ha usato di questo mezzo per eludere la legge. Faccio rilevare che questa ipotesi era prevista anche nell'emendamento del Governo e, se non sbaglio, anche in quello dell'onorevole Caltabiano: immagino, quindi, che in proposito vi sia l'unanimità dell'Assemblea.

BIANCO. Ma quell'emendamento è stato dichiarato precluso.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo Russo ed altri e lo segnala all'attenzione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Nell'emendamento Russo si parla anche di vendita.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Comunque, la vendita non c'entra.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La vendita non c'entra per niente.

RESTIVO, Presidente della Regione. La vendita è preclusa.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La vendita è preclusa. Il conferimento lo capisco, perché si presta alla speculazione enunciata da Alessi.

ALESSI. Vendita a società non a privati.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo Russo ed altri. Non mi so spiegare questa opposizione per una norma che prevede qualcosa che veramente sa di artificioso. Effettivamente, vi sono delle ragioni in favore di questo articolo aggiuntivo. C'è lo esempio del principe Consiglio. Posso anche specificare.

PRESIDENTE. Vendite a chicchessia?

MARINO. A società.

BARBERA LUCIANO. I due termini « vendita » e « conferimento » sono in relazione a società.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo Russo ed altri.

(E' approvato).

ALESSI. Propongo, per ragioni di sistematica, che in sede di coordinamento gli articoli aggiuntivi Milazzo e Russo ed altri facciano parte integrante dell'articolo 24.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno obiezioni, così resta stabilito.

Si passa al seguente articolo 30 ter a suo tempo presentato dagli onorevoli Napoli ed altri, la cui discussione è stata sospesa nella seduta del 16 novembre scorso:

Art. 30 ter.

Impiego della indennità. Contributo della Regione.

« Ove il conferente si obbligasse ad impiegare l'importo della indennità di trasferimen-

to corrispostagli in titoli, in opere di miglioramento della quota di terra a lui rimasta o in nuovi impianti industriali nella Regione, la quota di indennità costituita dai titoli è devoluta alla Regione.

Valutati i titoli al loro valore nominale la quota è aumentata di un 10 per cento a titolo di contributo.

Detta somma complessiva è dalla Regione erogata a scaglioni per pagamento di statuti di avanzamento di lavori che devono essere visti dal Sindaco, dall'Ispettore provinciale e dal Genio civile, competenti per territorio, nonché dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

Le opere di miglioramento o di bonifica devono essere in ogni caso eccedenti quelle previste dal piano particolare di cui all'articolo 6 e contenute in un piano suppletivo preventivamente approvato nei modi di legge e questo non consegue la equiparazione ai fini delle provvidenze previste nel penultimo comma dell'articolo 6.

Le opere per nuovi impianti industriali devono essere preventivamente indicate in un piano approvato nei modi ed ai sensi della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29.

L'atto di obbligo di cui al primo comma del presente articolo è reso all'Assessorato delle finanze ed a quello dell'agricoltura o della industria a seconda dell'impiego che si intende dare alle somme.

L'Assessore alle finanze è autorizzato ad emanare il relativo regolamento entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Credo che questo articolo sia superato, dato che sono richiamate negli articoli già votati tutte le disposizioni previste dalla legislazione statale in materia di riforma fondiaria circa il pagamento delle indennità di espropria o di conferimento dei terreni.

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Castrogiovanni?

CASTROGIOVANNI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di concordare con l'onorevole La Loggia.

PRESIDENTE. Passiamo, quindi, al seguente articolo 30 *quater* a suo tempo proposto dagli onorevoli Napoli ed altri, la cui discussione è stata sospesa nella seduta del 16 novembre scorso:

Art. 30 *quater*.

Proprietà degli enti.

« I beni patrimoniali e demaniali degli enti pubblici e degli enti morali di assistenza e beneficenza e delle fondazioni, restano di proprietà di detti enti sotto la vigilanza tecnica dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia che stabilisce la trasformazione colturale più adatta e più aderente allo spirito della presente legge. »

E' inibito ai detti enti di coltivare direttamente i terreni e gli eventuali contratti di concessione sono sottoposti all'approvazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia prima che al visto dell'autorità tutoria.

Ove ragioni tecniche lo consiglino l'Ente per la riforma agraria in Sicilia può costituire in detti terreni aziende modello.

Gli eventuali utili della gestione sono attribuiti all'ente proprietario ».

Poichè tratta degli enti pubblici e morali, questo articolo deve pure ritenersi stralciato dal disegno di legge sulla riforma agraria in relazione all'ordine del giorno Cacopardo ed altri approvato nella seduta del 20 novembre.

Passiamo all'ultima parte del terzo comma dell'articolo 32 ed agli emendamenti ad essa relativi, Pantaleone ed altri e Napoli ed altri, la cui discussione è stata sospesa nella seduta del 16 novembre scorso.

Do lettura dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 32:

« ... semprechè non abbiano riportato condanna per delitti contro l'incolumità individuale e contro il patrimonio mediante violenza ».

Do lettura degli emendamenti ad essa relativi:

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello e Colajanni Pompeo:

sopprimere quest'ultima parte dell'art. 32;

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sostituire a quest'ultima parte dell'articolo 32 la seguente:

«... semprechè non abbiano riportato condanne irrevocabili per delitti contro la vita e la incolumità individuale, esclusi quelli previsti dagli articoli 581, 582, 588, 589, 590 C. P. e per i delitti previsti e puniti negli articoli 628, 629, 630, 631 e 633 del C. P. e non sia intervenuta in ogni caso sentenza di riabilitazione.»

Devo fare notare all'Assemblea che la dizione dell'ultima parte dell'articolo 32 comprende anche i delitti colposi.

MARE GINA. Quando i proprietari commettono delitti colposi forse vengono espropriati? Non scherziamo!

NICASTRO e FRANCHINA. Chiediamo l'appello nominale sul nostro emendamento soppressivo.

MARE GINA. Invitiamo pure i proprietari a vivere onestamente, la legge deve essere uguale per tutti!

CALTABIANO. Tutti abbiamo le nostre colpe!

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in linea pregiudiziale sostengo che la nostra Assemblea non ha la potestà di infliggere pene accessorie; secondo me, nel caso specifico, si tratta di pene accessorie. Per quanto riguarda il merito, io vorrei precisare — specialmente riguardo all'articolo 633 del codice penale, il quale parla delle occupazioni di terre — che una tale disposizione risale al 1920. Io ho qui il volume del trattato del Florian-Angelotti: «*Delitti contro il patrimonio*», del quale leggerò alcuni brani molto importanti:

Scrive l'Angelotti: «La invasione dei terreni e di edifici fu un fenomeno collettivo, verificatosi nel periodo turbolento, posteriore alla prima guerra mondiale. La finalità di tale movimento era quella della attivazione della terra e degli edifici ai lavoratori.

«Nel codice penale vigente, la fattispecie legale fissata nell'articolo 633 veniva dal

legislatore formulata in maniera che soggetto attivo possa essere anche il singolo, mentre, nei casi in cui la invasione sia commessa da una collettività, è previsto un aggravamento di pena. Dispone, infatti, l'articolo 633 codice penale: «Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarre altri profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire mille a diecimila. Le pene si applicano congiuntamente e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, oppure da più di dieci persone, anche senza armi». Tale delitto rappresenta una delle innovazioni del codice penale. Il soggetto attivo del delitto può essere anche una persona sola. Tuttavia il delitto è di natura essenzialmente collettiva. È un delitto di folla, almeno come si manifestò nelle origini.

«Il delitto in esame non si concreta, giuridicamente, nella occupazione, secondo il concetto ricevuto nel sistema, ma bensì nell'immettersi, *invito domino*, nel possesso dei beni immobili da altri tenuti in proprietà o godimento, al fine di ridurli in proprio godimento o per trarne altri profitto. Quindi, non è la turbativa di possesso, la molestia o la modificazione arbitraria dello stato dei luoghi, l'evento previsto nello articolo 633 C. P.; tale mutamento del preesistente stato di fatto non concretierebbe il delitto in esame. Occorre l'impossessamento, lo spoglio dell'immobile, compiuto al fine di occuparlo ossia di immettersi nel godimento di esso oppure di trarne altri profitto. Non vanno, a questo fine, dimenticati i precedenti di tale incriminazione, la cui caratteristica consisteva nella attribuzione delle terre e degli edifici ai lavoratori. Non è, dunque, la momentanea occupazione del terreno o edificio che dà consistenza al delitto in esame, ma quella occupazione che ha carattere duraturo, che è fatta a scopo di godimento relativo o assoluto o di far propri i frutti dell'immobile. Quindi, la occupazione, nel senso voluto dall'articolo 633 C. P., ossia presa di possesso, non è che un mezzo per giungere all'appropriazione dei frutti o al godimento della cosa immobile o altri profitto. Non è, dunque, usurpazione vera e propria della cosa immobile altrui, perché questa può anche

« essere rilasciata, dopo che il godimento dell'immobile o la appropriazione dei frutti di detta cosa immobile sia stata conseguita. L'evento che la legge vieta è precisamente la approvazione del godimento e disponibilità della cosa immobile altrui ed è in questa sostituzione nel godimento e nella disponibilità della cosa immobile, di fronte al suo proprietario o al precedente titolare di tale godimento e disponibilità (possessore), che la essenza del delitto si concreta. Per ciò, gli effetti della presa di possesso durano fino a che il frutto della cosa immobile è stato fatto proprio o altrimenti il godimento dell'immobile è stato conseguito, e per ciò la occupazione ha effetto permanente.

« Ne segue che la momentanea occupazione, senza che il godimento della cosa, se condò la sua destinazione, sia stato ottenuto, potrà dar luogo ad altri reati, se del caso, ma giammai si avrà posto in essere il delitto di invasione, di cui all'articolo 633 C. P. ed alla legge del 1920.

« Il delitto è consumato non nel momento stesso in cui avviene la immissione in possesso, ma nella sostituzione nel godimento della cosa immobile, secondo la sua destinazione naturale; in modo che il legittimo titolare rimanga privato del godimento stesso, o dell'esercizio del relativo diritto.

« L'evento dannoso consiste, appunto, nella occupazione arbitraria dell'altrui cosa immobile; da ciò il danno ».

I punti più essenziali che ritengo debbano mettersi in rilievo sono i seguenti. L'articolo 633 trova origine dall'occupazione di terre avvenuta da parte dei lavoratori nel 1919-20, cioè dopo la prima grande guerra mondiale. Allora il legislatore, il Parlamento nazionale, nel dare vita a questi reati di occupazione (ed il Parlamento nazionale lo poteva fare), inflisse una pena principale, la reclusione, ma non inflisse la pena accessoria che oggi si vorrebbe infliggere; pena accessoria consistente nel fatto che i lavoratori, per avere commesso il reato di occupazione di terre, non possono essere iscritti negli elenchi.

Allora c'era in esame, dinanzi al Parlamento nazionale, il progetto di legge Micheli, che era un vero e proprio progetto di riforma agraria, forse più avanzato dell'attuale riforma di cui ci stiamo occupando.

Il Parlamento nazionale non volle assolutamente che s'infliggesse una pena accessoria

contro coloro i quali avevano lottato proprio per ottenere una riforma agraria.

Io, quindi, da questo punto di vista, ritengo che sia ancor più da accogliere l'osservazione da me fatta in precedenza, secondo la quale noi, oggi, non abbiamo assolutamente questa potestà. Comunque, l'articolo 633 deriva da una legge votata nel 1920 in occasione di una situazione analoga a quella attuale e, siccome allora il Parlamento nazionale non inflisse nessuna pena accessoria, ritengo che oggi non lo debba fare nemmeno l'Assemblea regionale siciliana, tanto più che questa non ne ha la potestà.

Altro punto che desidero mettere in rilievo è questo. Quando sono state occupate le terre, nell'aprile del 1950, in territorio di Contessa Entellina, i contadini di Bisacquino hanno occupato dei terreni che da più di ottanta anni, come riconosce la sentenza di rinvio a giudizio, non erano coltivate. Dice giustamente l'Angelotti, nel punto poco fa da me letto, che, per esserci reato di occupazione di terre, ci deve essere anche un danno.

Ora, mi domando, in che cosa consiste in questo caso il danno, trattandosi di terreni da ottanta anni non coltivati, quando i contadini andavano ad occuparli per coltivarli e trarne profitto non soltanto per loro, ma anche per i proprietari e per l'intera collettività. In questo caso particolare di Bisacquino ed in altri casi analoghi, relativi ad occupazione di terre, non c'è reato vero e proprio a norma dell'articolo 633 del codice penale.

Ed allora sono, a questo punto, nella necessità di dovere fare una breve dichiarazione non soltanto per questo fatto dell'articolo 633, che è importantissimo, secondo me, ma per tutto l'andamento della legge e, in modo particolare, per il fatto che noi abbiamo avuto, in questi ultimi giorni, la netta sensazione che si siano fatti dei passi molto indietro rispetto a quella che era la situazione di alcuni giorni fa, quando era stato approvato il limite di superficie, sia pure di 300 ettari per i soli terreni latifondistici. Faccio la seguente dichiarazione, dato che siamo nel momento decisivo della votazione. La faccio ora, perché poi è meglio andare avanti e votare. Non parlerò più; questa è una dichiarazione che faccio a nome della minoranza della Commissione e a nome del Gruppo del Blocco del popolo.

Nel parlare a nome della minoranza della

Commissione per l'agricoltura, dichiaro che tale minoranza, quale espressione del Gruppo parlamentare del Blocco del popolo, è stata, dall'inizio dei lavori sulla riforma agraria ad oggi, perfettamente coerente col proposito (voluto dalle masse contadine siciliane) di attuare una riforma piccolo-borghese, fondata sugli articoli 3 e 44 della Costituzione, precisamente fondata su questi due punti essenziali: spezzare definitivamente la grande proprietà terriera col porre un limite di superficie generale e permanente alla proprietà fondiaria; formare la piccola economia contadina col distribuire in enteusi perpetua al più gran numero possibile di contadini senza terra o con poca terra, singoli o associati, la maggiore quantità possibile di terreni eccedenti il limite. Bisognava, quindi, porre un limite massimo, tale da colpire veramente e definitivamente la grande proprietà (da non confondere con la grande azienda) e inoltre da permettere la concessione di terreni in enteusi a non meno di quattrocentomila contadini poveri. Tali fini potevano essere realizzati soltanto col porre un limite massimo di superficie, generale e permanente, di cento ettari.

La minoranza della Commissione per l'agricoltura ed il Blocco del popolo hanno fatto di tutto per raggiungere le finalità anzidette; ma, purtroppo, non ci sono riusciti, avendo l'Assemblea votato solo un limite di superficie, una volta tanto, di trecento ettari per i soli terreni latifondistici. Ora, tale limite, se riesce appena a scalfire il monopolio terriero dei grandi agrari, è del tutto inadeguato a soddisfare la fame di terra dei contadini poveri e dei braccianti, sia perchè è stato concesso agli agrari di vendere i terreni eccedenti il limite di trecento ettari, sia perchè, anche indipendentemente da ciò, i terreni eccedenti il limite di cui sopra non avrebbero superato i centocinquantamila ettari, mentre in Sicilia bisogna soddisfare la fame di terra di più di quattrocentomila contadini poveri e braccianti.

La conclusione di tutto ciò è che in base alla legge regionale saranno scorporati soltanto trenta o quarantamila ettari di terreno, o meno, come si è sempre affermato da parte del Blocco del popolo, in contrasto alle affermazioni del Governo, secondo cui, in base allo scorporo, verrebbero assegnati ai contadini siciliani circa duecentomila ettari di terreno.

E' bene che i contadini siciliani sappiano

cioè; sappiano, cioè, che la Democrazia cristiana li ha ancora una volta ingannati (*proteste dal centro*), essendo essa sottoposta ancora al dominio della classe agraria siciliana, che rimane sempre la classe dirigente dell'isola, la anima del blocco reazionario che ha sempre tradito la democrazia, gli interessi dei lavoratori e quelli autonomistici di tutta la Sicilia.

Il Blocco del popolo avrebbe potuto votare in favore della legge regionale di riforma agraria in un solo caso: che, dopo l'approvazione del limite di 300 ettari per i terreni latifondistici, l'Assemblea avesse approvato la permanenza del limite, in modo da non permettere la ricostituzione della grande proprietà fondiaria, nonchè la permanenza delle cooperative sui terreni loro assegnati in base ai decreti Gullo-Segni, la concessione in enteusi perpetua dei terreni eccedenti il limite ai contadini poveri, respingendo ogni emendamento autorizzante la vendita di tali ecedenze; infine, che l'Assemblea avesse respinto tutte le esclusioni dallo scorporo e avesse democratizzato gli organismi addetti alla trasformazione del latifondo ed all'assegnazione dei terreni da scorporare.

D'altra parte, il Blocco del popolo non può accettare tutte quelle disposizioni che, col pretesto della trasformazione, tendono a mettere i contadini alla completa dipendenza degli agrari, rendendo ancora più precario, per i mezzadri, per i piccoli affittuari e per i com-partecipanti, il possesso della terra.

La verità è che la legge regionale di riforma agraria non ci porta ad una soluzione siciliana dei problemi sociali e produttivistici della nostra agricoltura. Ciò, perchè gli uomini della Democrazia cristiana e del Governo regionale, se pure in qualche occasione ed in qualche momento hanno subito l'influenza delle masse contadine e dei loro bisogni, in definitiva hanno voluto salvaguardare gli interessi dei grandi proprietari terrieri, limitandosi solo ad aprire la via dello accesso alla terra ad alcune migliaia di contadini ricchi, che hanno comprato e comprano a caro prezzo la terra in regime di libera concorrenza, e dello accesso ipotetico alla terra ad una trentina di migliaia di contadini, attraverso un complicato processo di scorporo ed a condizioni onerose. Cioè, in definitiva, gli agrari sono riusciti a costringere la Democrazia cristiana ed il Governo a cedere alle loro pretese, dirette a concedere o a vendere i ter-

reni a buone condizioni, a lasciare la via aperta per la ricostituzione della grande proprietà fondiaria, a far cessare una volta per sempre i cosiddetti disordini nelle campagne, a restaurare la cosiddetta pace agricola, a sottemettere i contadini e ritogliere loro quanto hanno conquistato dal 1944 ad oggi.

Quindi non c'è dubbio che la legge regionale sulla riforma agraria renderà sempre più convinti i contadini siciliani che i loro problemi veramente angoscianti ed assillanti — il maggior quantitativo possibile di terre al maggior numero possibile di contadini; la stabilità del possesso — restano aperti. E resteranno aperti fino a tanto che la Costituzione nazionale e lo Statuto siciliano non troveranno una maggioranza parlamentare ed un governo regionale decisi a farli applicare, attuando le riforme di struttura secondo lo spirito dei nuovi tempi e, in particolare, attuando una riforma agraria che spezzi definitivamente la grande proprietà, rompa democraticamente il blocco agrario e rafforzi l'autonomia siciliana nel quadro dell'unità d'Italia.

Per tutte queste ragioni, il Blocco del popolo voterà contro il disegno di legge Milazzo e continuerà a lottare per una effettiva riforma agraria, secondo lo spirito degli articoli 3 e 44 della Costituzione. (*Applausi dalla sinistra*)

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Barbera Luciano, Giganti Ines, Bevilacqua, Romano Fedele, Russo e Di Martino hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire all'ultima parte del terzo comma dell'articolo 32 il seguente comma:

« Decadono dal diritto all'inclusione negli elenchi e ne sono cancellati coloro che dopo l'entrata in vigore della presente legge si siano resi colpevoli di delitti non colposi contro la incolumità individuale e contro il patrimonio mediante violenza. »

NICASTRO. Signor Presidente, chiediamo che la votazione abbia luogo per appello nominale.

MAROTTA. Non c'è nessuna esclusione per questi delitti?

PRESIDENTE. Questo emendamento, che è stato ora presentato, si riferisce ai fatti

commessi prima dell'attuazione della presente legge.

NICASTRO. Votiamo prima il nostro emendamento soppressivo e poi parliamo degli altri. Chiediamo che la votazione avvenga per appello nominale.

(*La richiesta è appoggiata*)

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per appello nominale sull'emendamento Pantaleone ed altri, soppressivo dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 32.

Procedo, pertanto, all'estrazione a sorte del nominativo del deputato da cui avrà inizio l'appello: risulta estratto il nome del deputato Montemagno.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole; no, contrario.

Prego il deputato segretario di procedere all'appello, cominciando dal deputato Montemagno.

D'AGATA, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Adamo Ignazio - Ausiello - Bonfiglio - Bongiorno - Bosco - Colajanni Luigi - Colajanni - Pompeo - Colosi - Cortese - Costa - Cosentino - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - Di Cara - Ferrara - Franchina - Gallo Luigi - Gugino - Lo Presti - Luna - Mare Gina - Marino - Marotta - Mineo - Mondello - Montalbano - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Potenza - Ramirez - Seminara - Taormina.

Rispondono no: Adamo Domenico - Ajello - Barbera Luciano - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Cacciola - Caltabiano - Castorina - Castrogiovanni - D'Angelo - Di Martino - Drago - Faranda - Franco - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - La Loggia - Landolina - Lo Manto - Majorana - Marchese Arduino - Milazzo - Montemagno - Papa D'Amico - Petrotta - Restivo - Ricca - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo - Sapienza - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.

Si astengono: Borsellino Castellana - Gentile - Guarnaccia - Lanza di Scalea.

E' in congedo: Napoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(*I segretari procedono al computo dei voti*)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione nominale:

Presenti	77
Astenuti	4
Votanti	73
Favorevoli	34
Contrari	39

(*L'Assemblea non approva*)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento sostitutivo presentato dagli onorevoli Barbera Luciano ed altri.

FRANCHINA. Signor Presidente, questo emendamento ha la precedenza su quello sostitutivo Napoli ed altri?

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Il mio concetto, onorevoli colleghi, è questo: vi sono delitti comuni che noi, in coscienza, non consideriamo tali, perchè aventi per presupposto manifestazioni di carattere politico e sindacale. Nell'emendamento Napoli ed altri questo concetto è chiaramente espresso, in modo che non si preveda l'esclusione per tutti i delitti relativi alla persona e al patrimonio, ma solamente per quelli più gravi.

Saremmo, comunque, disposti a ritirare lo emendamento Napoli ed altri, qualora nello emendamento Barbera Luciano ed altri si comprendesse l'elencazione degli articoli del codice penale contenuta nel nostro emendamento.

BARBERA LUCIANO. Chiedo di parlare per dar ragione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBERA LUCIANO: Onorevoli colleghi, Vorrei chiarire un solo aspetto della questione, perchè, a quest'ora, non è il caso di fare lunghi discorsi. Relativamente all'emenda-

mento presentato da me e dai colleghi di gruppo si è, forse, determinato un equivoco che ho intuito da qualche battuta, quasi di reazione. Da parte di alcuni colleghi si è avuta l'impressione che, con questo nostro emendamento, si volesse escludere dagli elenchi persino — diceva un collega -- colui che avesse riportato condanna, per esempio, per uno schiaffo.

Qualche altro accennava (e qui c'è un altro equivoco) che non vi sarebbe stata alcuna stabilità nelle assegnazioni dei lotti, perchè, dopo avvenuta l'assegnazione e dopo l'entrata in vigore di questa legge, con l'emendamento da noi proposto si sarebbe potuto verificare il caso che l'assegnatario, rendendosi colpevole di un dato reato di violenza contro la libertà di una persona, sarebbe stato spogliato del suo pezzo di terra.

Rileggo l'emendamento: « Decadono dal diritto all'inclusione negli elenchi o ne sono concezzati coloro che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, si siano resi colpevoli di delitti non colposi contro la incolumità individuale, e contro il patrimonio mediante violenza ». Che significa questo? Mi pare che sia chiaro. Prima di tutto, gli effetti sanzionativi di questo emendamento si esauriscono nel volgere di tempo molto limitato in cui si provvede alla compilazione degli elenchi e alla conseguente assegnazione delle terre. Mi pare che non vi possa essere alcun equivoco su questo nostro intedimento. In secondo luogo, il nostro emendamento importa una sanatoria completa, che, praticamente, coincide con quella che era prevista nell'emendamento soppressivo proposto dal Blocco del popolo. (*Commenti e dissensi a sinistra*)

CASTORINA, relatore di maggioranza. Intanto si includono tutti; se poi, eventualmente, dopo la pubblicazione degli elenchi...

BARBERA LUCIANO. Ecco, onorevole Castorina, lei torna nell'equivoco. Gli effetti dell'emendamento si esauriscono durante formazione degli elenchi e l'assegnazione, una volta avvenuta l'assegnazione dei lotti, se un assegnatario, dopo aver ricevuto la sua quota, si rende colpevole di un delitto qualsiasi non colposo, contro il patrimonio o contro la libertà individuale mediante violenza, resta sempre proprietario del lotto che gli è stato assegnato. Quindi, evidentemente, è superata questa preoccupazione.

E' superata anche l'altra preoccupazione

che è stata prospettata, perchè l'avere precedenti penali sino all'entrata in vigore di questa legge non costituisce un ostacolo alla assegnazione delle terre; quindi, praticamente, il nostro emendamento coincide con lo emendamento soppressivo proposto dal Blocco del popolo.

Ritengo, pertanto, che l'Assemblea non debba avere nessuna difficoltà a votare l'emendamento da noi presentato.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere su questo emendamento.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. E la Commissione?

STARRABBA DI GIARDINELLI. La maggioranza della Commissione è d'accordo col Governo.

FRANCHINA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. A nome del mio Gruppo, pur riconoscendo che, di fronte all'assurdità della disposizione contenuta nel disegno di legge governativo e in quello della Commissione, questo emendamento rappresenta qualche cosa di meno grave, dichiaro, tuttavia, che noi ci asteniamo dal voto, poichè consideriamo questo emendamento come un elemento che viene a comprimere, in un momento particolarmente acuto di lotta politica, le libertà sindacali, che sono le più ampie, e poichè non possiamo considerare questa riforma agraria come la soddisfazione delle esigenze e delle istanze contadine. Dichiariamo, altresì, che la nostra astensione ha solo lo scopo di volere evitare che sia approvata la norma meno favorevole.

RAMIREZ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMIREZ. Voterò in senso contrario a questo emendamento, che si può definire « del bastone e della carota ». Con questo emendamento, in sostanza, promettendo di dare ai contadini le terre, che evidentemente non saranno mai date con questa riforma agraria, si mettono i contadini stessi nella necessità di cessare le agitazioni che questa Assemblea,

che il Governo regionale, che il Governo nazionale, hanno in tutti i modi riconosciuto perfettamente valide e perfettamente giuste.

MAROTTA. Chiedo di parlare per dichiarazione li voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA. L'onorevole Ramirez mi scusi; ma desidero dire che mi spiace moltissimo la sua affermazione. Non mi pare che quella che noi facciamo sia la « politica del bastone e della carota », ma essa significa semplicemente questo: se noi diciamo di volere essere democratici — parola della quale si usa e si abusa —, non possiamo approvare le violenze, da qualunque parte esse vengano (*Proteste e commenti a sinistra*)

TAORMINA. Le violenze dei padroni, sì!

MAROTTA. Se noi siamo qui per elaborare una riforma agraria, che poi ponga in condizione i contadini di avere quelle terre che noi desideriamo abbiano, non possiamo non dire al contadino, dopo che gli abbiamo dato la terra, che, se egli ha rapinato o estorto o bastonato il prossimo, non lo deve fare più; infatti, noi diamo la terra al contadino perché vogliamo portarlo sulla via della redenzione.

Questo non significa fare la « politica del bastone e della carota ». È bontà che bisogna che i contadini apprezzino. (*Approvazioni dal centro*)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Barbera Luciano ed altri sostitutivo dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 32.

(*E' approvato*)

Rimane, quindi, superato l'emendamento sostitutivo Napoli ed altri.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. È la più saggia decisione che potessimo approvare!

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Per una esigenza di coordinamento, propongo che il comma testè approvato venga inserito dopo il quinto comma dell'articolo 32.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Rileggo l'articolo 32 nel suo complesso, con le modifiche e le aggiunte ad esso apportate dagli emendamenti approvati:

Art. 32.

Formazione degli elenchi.

« Concorrono all'assegnazione dei lotti i lavoratori agricoli capi-famiglia manuali coltivatori, compresi in appositi elenchi che verranno compilati in ciascun Comune, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a cura di una Commissione presieduta dal Pretore del mandamento e composta dal Sindaco del Comune, dal Parroco, da un rappresentante dell'Assessorato, dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra da designarsi dal Consigliere delegato della rispettiva rappresentanza provinciale, da un rappresentante della Associazione nazionale dei combattenti e reduci designato dalla competente Federazione provinciale, da un tecnico agricolo designato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante dell'Associazione degli agricoltori, da due rappresentanti dell'Associazione dei coltivatori diretti e da quattro rappresentanti dei lavoratori agricoli, designati dalle rispettive associazioni provinciali.

Il segretario comunale assume le funzioni di segretario della Commissione.

Hanno diritto ad essere inclusi, su loro domanda, da presentarsi non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, nell'elenco di ciascun comune, i lavoratori agricoli capi-famiglia che svolgono la loro prevalente attività nel territorio del comune stesso, anche se residenti in altro comune, che non siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette se non per il reddito relativo alla casa di abitazione e a proprietà rurale il cui imponibile catastale, riferito al 1° gennaio 1943, non superi rispettivamente le lire 100.

I comuni che abbiano iscritto nei propri elenchi lavoratori non residenti nel loro territorio debbono darne comunicazione, entro cinque giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente, ai comuni in cui i lavoratori stessi risiedono al fine dell'esclusione dai rispettivi elenchi.

Dei lavoratori che oltre ai requisiti di cui al primo comma abbiano quello di invalidi di guerra di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1950, n. 375, o di combattenti o reduci, sono redatti due elenchi a parte.

Decadono dal diritto all'inclusione negli elenchi e ne sono cancellati coloro che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, si siano resi colpevoli di delitti non colposi contro la incolumità individuale e contro il patrimonio mediante violenza.

A cura dell'Amministrazione comunale le disposizioni relative alla compilazione degli elenchi saranno rese pubbliche entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge mediante affissione nell'albo pretorio con manifesti affissi nel territorio comunale e con altri mezzi.

Per la mancata iscrizione nell'elenco è ammesso ricorso all'Ispettore provinciale della agricoltura entro venti giorni dalla pubblicazione dell'elenco nell'albo pretorio. L'Ispettore decide definitivamente su conforme parere del Comitato provinciale ».

(E' approvato)

Passiamo ora agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 32 bis presentati:

— dagli onorevoli D'Antoni, D'Angelo, Marotta, Alessi, Landolina, Caltabiano, Adamo Domenico, Marchese Arduino, Lo Manto, Sapienza e Guarnaccia:

« Per i mutilati e invalidi di guerra e per i combattenti o reduci, iscritti negli elenchi a parte di cui all'articolo precedente, si fa luogo a separato sorteggio di una percentuale di quote delle terre da assegnare pari al rapporto tra i predetti e tutti gli aventi diritto al sorteggio. ».

— dagli onorevoli Ferrara, Sapienza, Marotta, Faranda, D'Antoni, Adamo Domenico, Castrogiovanni e Landolina:

« I mutilati ed invalidi non sorteggiati in base al precedente comma hanno il diritto di partecipare al sorteggio generale ».

— dagli onorevoli Marotta, Lo Presti, Cosenzino, Ferrara e D'Antoni:

« Per i mutilati ed invalidi di guerra la quota da assegnare non potrà in ogni caso essere inferiore al 10 per cento ».

Prego il Governo di esprimere il suo parere sugli emendamenti di cui ho testè dato lettura.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento D'Antoni, D'Angelo ed altri.

ALESSI. Si aggiunga « validi al lavoro », perchè, altrimenti, che cosa trasformeranno?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Accetto la modifica. L'albo dei sorteggianti deve essere composto di validi agricoltori.

MAROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA. Se l'Assemblea desidera veramente rendere un omaggio a chi rappresenta l'aristocrazia dell'Italia e il fiore della Nazione, a chi si è sacrificato e ha versato il suo sangue per la Patria, questo omaggio deve renderlo sul serio.

Noi desideriamo che i mutilati e gli invalidi di guerra abbiano un trattamento particolarmente favorevole. A tal fine, l'emendamento che a me preme sia approvato è quello aggiuntivo che dice così: « Per i mutilati e gli invalidi di guerra la quota da assegnare non potrà in ogni caso essere inferiore al 10 per cento ».

Con l'emendamento D'Antoni, D'Angelo ed altri, con cui si estende questo trattamento di favore ai combattenti ed ai reduci, praticamente gli invalidi non avrebbero niente, perchè il loro numero è scarso in ogni comune. Si può, ad esempio, verificare il caso che vi siano iscritti negli elenchi 400 combattenti (perchè, a cominciare dalla guerra del 1915-18 ad oggi vorrei sapere chi non ha combattuto) e soltanto due invalidi. In tal caso, i 400 combattenti avranno, proporzionalmente, la quota loro riservata e i due invalidi non avranno nessuna quota; appunto perchè il loro numero è esiguo. Invece, stabilendo la percentuale del 10 per cento, che è scarsa ed irrigoria, si rende un tributo di omaggio ai mutilati ed invalidi di guerra.

Aggiungo che, per quanto concerne gli invalidi di guerra, vi è una legge che rende obbligatoria la loro assunzione negli impieghi statali. Per analogia, richiamo la necessità dell'applicazione di questa legge, per il vantaggio sensibile che ne viene all'Erario dello Stato. Infatti, una legge sul collocamento obbligatorio ha stabilito che ai mutilati che non siano impiegati lo Stato deve corrispondere un sussidio che attualmente è di 70 mila

lire l'anno; quindi, gli invalidi che saranno occupati o che avranno avuto, attraverso la riforma agraria, la possibilità di lavorare non percepiscono più, evidentemente, il sussidio di disoccupazione che percepirebbero in caso contrario.

Si discute, inoltre, se questi mutilati debbano essere o no validi al lavoro. Se voi date la terra agli invalidi di guerra, ad esempio ad uno che sia senza una gamba e che abbia, quindi, una gamba artificiale (ed ho visto dei contadini lavorare brillantemente in queste condizioni), ad un mutilato a cui manchi un braccio e che lo sostituisca con un braccio artificiale e che può, quindi, tenere la vanga, si può dire se essi siano validi o no? Non sono validi, in quanto hanno la pensione, che non percepirebbero se non fossero invalidi. Bisogna dire soltanto che la terra si deve dare a chi è in condizione di lavorare.

Inoltre, gli invalidi o mutilati di guerra possono avere figli, fratelli, genitori ed altri familiari che siano validi e in condizioni di lavorare.

Io chiedo, quindi, che l'Assemblea voglia approvare questo emendamento aggiuntivo, perchè ai mutilati ed invalidi di guerra venga assegnata una quota che non sia inferiore al 10 per cento.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere su questo emendamento.

BIANCO. La Commissione, all'unanimità, accetta l'emendamento D'Antoni, D'Angelo ed altri ed anche l'emendamento aggiuntivo Marotta ed altri.

PRESIDENTE. E il Governo?

LA LOGGIA, Assessore alla finanze. Onorevole Presidente, il Governo accetta l'emendamento D'Antoni, D'Angelo ed altri. C'è, però, un emendamento aggiuntivo Marotta, che vorrebbe riservata agli invalidi di guerra una quota non inferiore al 10 per cento. Egli dice che, qualche volta, la percentuale degli invalidi è così sparuta che potrebbe arrivare ad uno - due in un Comune. Ora, io domando come si può riservare, in questo caso, il 10 per cento delle quote da assegnare, se il numero degli invalidi è così sparuto.

MAROTTA. Quello che è in più va agli altri; è intuitivo.

ALESSI. C'è una contraddizione, caro Marotta.

MAROTTA. Non c'è alcuna contraddizione.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ritengo che debba approvarsi l'emendamento che stabilisce la quota proporzionale, nella quale sono assorbite tutte le possibilità.

MAROTTA. Non sono assorbite affatto, specie se voi stessi pensate che la terra da dare ai contadini sarà scarsa.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma se c'è la sicurezza di contentare tutti...

MAROTTA. Non c'è alcuna sicurezza. In quel modo non c'è la sicurezza; c'è solo se noi assegniamo il dieci per cento ai mutilati ed invalidi.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Sono cose pericolose.

MAROTTA. Alla fine dei conti, credo che non dovete fare alcun sacrificio. Si lamentava che in sede nazionale — ho letto delle critiche in tal senso — non sia stata detta una parola di bontà per i mutilati. Ora che non la dica neppure l'Assemblea regionale è una cosa che mi addolora.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Lo abbiamo stabilito all'articolo 32 e lo abbiamo detto qui che i mutilati hanno diritto ad una quota pari alla percentuale che rappresentano nell'elenco e che essi sono compresi in due elenchi distinti.

MAROTTA. Nessuno avrà danno alcuno, se la quota sarà del dieci per cento.

D'ANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTONI. Sono firmatario non solo dell'emendamento che è stato accettato dal Governo, ma anche dell'altro aggiuntivo presentato dall'onorevole Marotta; e non senza ragione, perché, con l'aiuto del collega Collajanni Luigi e con cifre alla mano, abbiamo constatato che il primo emendamento non avrebbe portato nessun particolare trattamento di favore per i mutilati. Sorse allora l'esigenza, volendo dare in concreto qualche cosa di particolare a questa categoria di cittadini, di un nuovo emendamento.

Quindi, se vogliamo approvare una norma

che dia un particolare trattamento di favore a questa categoria, dobbiamo votare sia il primo che il secondo emendamento; in caso contrario, non daremo niente e la norma sarà vuota di contenuto.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Anche noi abbiamo previsto, nell'emendamento sostitutivo dell'articolo 33, una quota riservata per i mutilati combattenti e reduci; lo faccio presente perché la discussione sia abbinata anche a quella dello articolo 33.

Non si può non tenere conto della nostra proposta a favore dei mutilati, dei reduci e dei combattenti.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Gli emendamenti si riferiscono allo articolo 32 bis.

NICASTRO. Ma il nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 33 prevede una quota preferenziale.

FRANCHINA. Signor Presidente, era stato stabilito che questo articolo si chiamasse 32 e non 32 bis. Coloro che hanno presentato emendamenti lo hanno chiamato 32.

PRESIDENTE. La verità è che nell'emendamento Pantaleone ed altri sostitutivo allo articolo 33 c'è un comma che parla dei mutilati; senonchè la disposizione sarebbe diversa perché si parla anche dei combattenti e reduci e l'assegnazione viene effettuata in modo diverso.

NICASTRO. Noi riteniamo che si debba discutere anche il nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 33 per la parte che si riferisce alla questione in esame.

Voci: Ai voti!

FRANCHINA. Che c'entra? Su che cosa si vota? Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, ritengo che sia ormai acquisito che l'emendamento sostitutivo dell'articolo 33, da noi proposto, debba avere questa precisa enumerazione, perché, mentre la formazione degli elenchi e l'assegnazione delle quote erano abbinate nel vecchio articolo 32 della Commissione, l'Assemblea decise di scindere questo in due di-

versi articoli con due diversi titoli. E' chiaro, pertanto, che il nostro articolo 33 deve essere discusso in questa sede.

La questione della quota preferenziale a mutilati e reduci e combattenti è un'appendice della questione del sistema di assegnazione, che, secondo quello che noi stabiliamo in linea di massima, deve essere regolato dal principio del consolidamento nell'attuale detenzione dei terreni per tutti i partecipanti, siano essi coloni, mezzadri, coltivatori diretti, siano essi anche conduttori diretti, siano quotisti di cooperative, purchè abbiano i requisiti voluti dall'articolo 32, cioè senso e qualità di bracciante. Essi debbono avere la preferenza nell'assegnazione delle quote, perchè per noi, la riforma agraria non è quella tale lotteria che vuole intendere il Governo e che consisterebbe nell'estromettere dalla terra chi da generazioni c'è stato per dar luogo alla immissione nella terra di elementi nuovi; per noi è importante togliere questo stato di alea in cui finora è vissuto il bracciante compartecipe, in modo che egli possa avere la sua sistemazione. Mi pare che questo corrisponda ad un principio morale, perchè è evidente, nella parità di una situazione di diritto, che chi già è in possesso della terra deve avere la preferenza.

E' necessario che ci si convinca della eresia di una norma che mira ad estromettere dal terreno chi in atto ha i requisiti per poter rimanere anche ai sensi di questa legge; è evidente che questo problema deve avere la precedenza assoluta. Nè si dica che, di fronte alla ristrettezza dei terreni di cui si dispone, è necessario far luogo ad una ridistribuzione a nuovi elementi e che, quindi, è necessario procedere a quel tale sistema di sorteggi, perchè, così facendo, si commetterebbe una ingiustizia, che è sottaciuta nella vostra denuncia chiara della insufficienza di questa legge, che avrebbe dovuto essere diretta ad appagare, nella maniera più ampia possibile, le esigenze dei contadini. Quando si dice, da parte del Governo, che questa distribuzione è necessaria perchè terre da assegnare ce ne sono poche, questa è una dimostrazione della validità della nostra critica al progetto di legge che stiamo discutendo, in quanto, così dicendo, si riconosce che il Governo non ha saputo trovare gli elementi necessari per porre in attuazione una effettiva riforma agraria, che risolvesse in termini concreti il problema gravissimo della

assegnazione delle terre ai braccianti agricoli.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Ma questa è discussione generale!

STABILE. Non riapriamo la discussione generale per carità!

FRANCHINA. Mi lascino parlare, sono in tema.

Ora, io penso che l'esigenza di immettere, sia pure in minima parte, unità, nuove nella terra possa essere ugualmente soddisfatta con la nostra proposta, perchè è evidente che le larghe categorie di conduttori diretti, che in atto detengono una media di 25 ettari a testa, difficilmente, come tali, possono avere i requisiti richiesti dall'articolo 32, cioè un reddito imponibile di sole cento lire; per cui ci sarebbe, per presunzione, da ritenere che tutti i conduttori diretti, appunto perchè hanno un censo maggiore, non possano essere immessi sul terreno e che, pertanto, tutti i terreni dovrebbero essere oggetto di una ridistribuzione tra elementi lavoratori nuovi; quindi, queste unità potrebbero giocare semplicemente sulle quote di esubero dei coltivatori diretti e dei conduttori diretti.

Ma volere estromettere dalla terra 44 mila quotisti delle cooperative (quotisti non soci, perchè i soci delle cooperative in atto ammontano a 120 mila) volere estromettere 120 mila capi famiglia che detengono quantitativi di terreno insufficienti alle possibilità lavorative della loro famiglia, in quanto hanno meno di due ettari di terra, per dar luogo ad una ridistribuzione quanto mai arbitraria, significherebbe volere provocare nella campagna un tale stato di disordine che questa riforma sarà estremamente deprecata anche da parte di coloro che vorrebbe agevolare.

Quanto all'emendamento Marotta, è evidente che un trattamento di favore ai mutilati e invalidi si può usare quando siano già esaurite le assegnazioni a coloro che in atto stanno sulla terra, e sui quantitativi di esubero che possono eventualmente rimanere e che probabilmente rimarranno, accordando quella percentuale larga del 30 per cento che noi, nel nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 33, abbiamo previsto.

Quindi se in un determinato fondo, a mo' d'esempio, ci sono tutte le categorie, che noi abbiamo considerato — fittavoli, mezzadri, coloni, partecipanti a qualsiasi titolo, con-

duttori diretti — siccome certamente i conduttori diretti, appunto perché la media regionale di detenzione è di 25 ettari *pro capite*, dovranno rinunviare alla conduzione di larghissimi tratti di terreno, quelle quote potranno essere destinate a combattenti e reduci. Non vedo altro modo di risolvere il problema, perchè, altrimenti, allo scopo di tentare di favorire una determinata categoria, si verrebbe a nuocere ad un'altra, che è quanto mai nelle necessità di dover essere presa in considerazione, perchè non ha altri elementi a suo favore.

MAROTTA. Chiedo che il mio emendamento aggiuntivo all'articolo 32 bis sia posto ai voti prima dell'articolo 33.

PRESIDENTE. Prima viene l'emendamento D'Antoni, D'Angelo ed altri, che è stato accettato dal Governo e dalla Commissione.

FRANCHINA. Si deve votare prima il primo comma dell'articolo 33.

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, questo è, in sostanza, un emendamento ad un comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 33 che loro hanno proposto.

FRANCHINA. Non si deve procedere prima a stabilire come funziona, dal punto di vista procedurale, l'assegnazione?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' stato già stabilito all'articolo 32.

PRESIDENTE. E' stato stabilito nella prima parte dell'articolo 32 già votato. Questo emendamento sarà poi coordinato con l'articolo 33, al quale gli onorevoli Pantaleone ed altri hanno proposto un emendamento sostitutivo.

Metto ai voti l'emendamento D'Antoni, D'Angelo ed altri, aggiuntivo all'articolo 32.

(*E' approvato*)

Passiamo all'emendamento degli onorevoli Marotta ed altri. Qual'è il parere del Governo?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo non lo accetta, perchè ritiene sufficiente la percentuale proporzionale che è stata ammessa con il primo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento.

(*Non è approvato*)

Passiamo all'altro emendamento Ferrara ed altri. Qual'è il parere del Governo?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Con questo emendamento si aumentano le probabilità di sorteggio per i mutilati ed invalidi. Il Governo è favorevole.

FERRARA. Soltanto adesso si dà un vantaggio ai mutilati!

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento.

(*E' approvato*)

Rileggo l'articolo 32 bis nel suo complesso, nel testo risultante dai comma sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 32 originario, con le modifiche ed aggiunte di cui agli emendamenti che sono stati approvati:

Art. 32 bis.

Assegnazione dei lotti.

« L'assegnazione ha luogo mediante sorteggio da effettuarsi davanti ad un notaio in presenza di un funzionario dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, previo invito al Sindaco del Comune, nella seconda domenica successiva alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della notizia di cui al quinto comma dell'articolo 38.

Il verbale di sorteggio è trascritto a cura del notaio in favore degli assegnatari e contro i proprietari da cui provengono i lotti. Esso tiene luogo dell'atto di trasferimento.

Al sorteggio concorrono gli iscritti negli elenchi del Comune nel cui territorio ricade il fondo da assegnare.

Per i mutilati di guerra e per i combattenti o reduci, iscritti negli elenchi a parte di cui all'art. 39, si fa luogo a separato sorteggio di una percentuale di quote delle terre da assegnare pari al rapporto tra i predetti e tutti gli aventi diritto al sorteggio.

I mutilati ed invalidi di guerra non sorteggiati in base al precedente comma hanno il diritto di partecipare al sorteggio generale.

Le norme relative ai sorteggi saranno fissate dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura, su conforme parere del Comitato provinciale, per i terreni che interessano comuni della stessa provincia. Per i terreni che interessano comuni di due o più provincie le nor-

me saranno fissate dall'Ispettore regionale dell'agricoltura, sentiti i comitati provinciali interessati ».

Lo metto ai voti.

(E' approvato)

Passiamo all'articolo 33:

Art. 33.

Assegnazione ai coltivatori dei lotti da conferire.

« Hanno diritto all'assegnazione senza sorteggio gli affittuari, i coloni ed i mezzadri, compresi negli elenchi di cui all'articolo precedente, dei lotti facenti parte dei terreni conferiti che coincidono almeno nella maggior parte, con quelli dagli stessi coltivati continuamente dall'annata agraria 1940-1941.

Per i reduci dell'ultima guerra la data di coltivazione va computata dalla annata agraria 1947-48.

I coloni e i mezzadri, compresi negli elenchi previsti dall'articolo precedente, che coltivano ininterrottamente dall'annata agraria 1940-1941 l'azienda soggetta al conferimento hanno diritto a sorteggiare tra di loro il 50 per cento della estensione da assegnare quale risulterà dopo eseguito il prelievo di cui al primo comma del presente articolo.

Hanno diritto al privilegio previsto dal comma precedente i soci delle cooperative, concessionarie per libera contrattazione o assegnatarie di terre in applicazione delle vigenti disposizioni di legge sulle terre incolte, semprechè queste ultime, a giudizio dell'Ispettore agrario provinciale diano affidamento di buona efficienza organizzativa e tecnica ed abbiano adempiuto a tutti gli obblighi provenienti dai disciplinari o dai piani di trasformazione e coltivino ininterrottamente il fondo conferito almeno dall'annata agraria 1947-48.

Nel caso previsto dal comma precedente la percentuale è elevata a due terzi qualora la superficie media dei lotti da assegnare ai contadini risultì inferiore a tre ettari ed al 75 per cento se la superficie media delle quote risulta inferiore a due ettari.

Il sorteggio avverrà tra i contadini soci delle cooperative che risultano effettivamente

coltivatori dei lotti da assegnare e che siano iscritti negli elenchi di cui all'articolo 32.

I sorteggiati, immediatamente dopo il sorteggio e nel relativo verbale, possono permuovere i loro lotti.

I titoli di cui al presente articolo sono determinati dalla Commissione comunale prevista dall'articolo 32 ».

A questo articolo sono stati a suo tempo presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Alessi:

sopprimere l'articolo 33.

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello e Colajanni Pompeo:

sostituire all'articolo 33 il seguente:

Art. 33.

Assegnazione dei lotti.

L'assegnazione ha luogo mediante sorteggio da effettuarsi davanti un notaio, in presenza di un funzionario dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, previo invito al Presidente del Comitato comunale ad espletare le formalità di cui al comma quinto dell'articolo 31.

Hanno diritto all'assegnazione senza sorteggio dei lotti facenti parte dei terreni da concedere in enfeusis, che coincidano, almeno nella maggior parte, con quelli dagli stessi coltivati da almeno un'intera annata agraria all'entrata in vigore della presente legge, gli affittuari coltivatori o conduttori diretti, i coloni ed i mezzadri, compresi negli elenchi di cui all'articolo precedente, e le cooperative agricole.

Per i mutilati combattenti e reduci l'assegnazione si effettua sul 30 per cento dei terreni disponibili, effettuate le attribuzioni di cui al precedente comma mediante sorteggio tra gli aventi diritto delle dette categorie.

I coloni, mezzadri ed i soci delle cooperative compresi negli elenchi previsti dall'articolo precedente, che coltivano da almeno un'intera annata agraria alla data della entrata in vigore della presente legge l'azienda soggetta all'assegnazione, hanno diritto a sorteggiare fra di loro il 50 per cento della estensione da assegnare quale risulterà dopo ese-

guito il prelievo di cui al secondo comma del presente articolo.

Per le attribuzioni delle quote di cui al presente articolo, il notaio redige regolare verbale che verrà trascritto a sua cura in favore degli assegnatari e contro i proprietari da cui provengono i lotti.

Per tutti gli altri terreni soggetti ad assegnazione enfiteutica il notaio redige il verbale di sorteggio tra gli aventi diritto all'assegnazione delle quote e provvede alla trascrizione del relativo verbale in favore degli assegnatari e contro i proprietari da cui provengono i lotti.

Il verbale di attribuzione e di sorteggio equivale ad atto di concessione in enfiteusi.

Entro un anno dalle assegnazioni mediante attribuzione e sorteggio, gli assegnatari possono permutare i loro lotti. »

— dall'onorevole Monastero:

sopprimere, nel primo comma, le parole: « continuativamente dall'annata agraria 1940-1941 ».

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sostituire all'articolo 33 il seguente:

Art. 33.

Assegnazione ai coltivatori dei lotti da conferire

« Gli affittuari, i coloni ed i mezzadri, compresi negli elenchi di cui all'art. 32, hanno diritto all'assegnazione senza sorteggio dei lotti che coincidano, almeno nella maggior parte, con quelli dagli stessi coltivatori direttamente e continuativamente dall'annata agraria 1940-41, sempreché non abbiano in uso altre terre per qualsiasi titolo.

Per i reduci dell'ultima guerra la data di coltivazione va computata dall'annata agraria 1947-48. »

NICASTRO. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Farò una dichiarazione brevissima, anche perchè il collega Franchina si è intrattenuto a lungo sull'argomento. Questo articolo 33 è stato oggetto di una ampia discussione separata tra alcuni componenti

di questa Assemblea ed il Governo. Vi sono due tesi: l'una a favore del sorteggio preferenziale, e l'altra a favore dell'assegnazione preferenziale. Non vi è dubbio che questa seconda tesi è stata accettata in campo nazionale, come è documentato dall'articolo 21 della legge stralcio. Non so perchè si voglia seguire in Sicilia un sistema diverso da quello della legge stralcio; non c'è nessun motivo per escludere tutti dai fondi e procedere a un sorteggio degli iscritti.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste.* E' una disposizione che ha ragion di essere in Calabria ed in Basilicata, ma non in Sicilia.

NICASTRO. In Calabria non è stato fatto il sorteggio perchè la legge non lo dispone. Il problema fondamentale è, piuttosto, quello dell'esclusione dai fondi di coloro che vi si sono insediati, esclusione che avrebbe luogo se si seguisse il sistema del sorteggio. Noi richiamiamo l'attenzione su questo problema perchè il Governo riveda la sua posizione e non si orienti per la soppressione dell'articolo 33 così come è stato proposto dall'onorevole Alessi.

CRISTALDI, *relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza.* Signor Presidente, prendo la parola perchè ho potuto constatare che l'appetito viene mangiando. La Commissione approvò la preferenziale da accordarsi ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai soci delle cooperative agricole che si trovavano sul fondo; e questa disposizione fu approvata dall'Assessore alla agricoltura, che ora si mostra favorevole alla soppressione. Almeno per coerenza, noi ed il Governo, che era rappresentato in quella sede dall'onorevole Milazzo, dovremmo approvare l'articolo proposto dalla Commissione; ma, siccome l'appetito viene mangiando, noi ci vogliamo rimangiare anche quello che avevamo deciso in sede di Commissione approvando un articolo all'unanimità, anche con i voti dei rappresentanti del Governo. (*Commenti*)

Pertanto, devo fare una dichiarazione di voto ed è questa: ove non si dovesse tenere conto dei voti delle organizzazioni sindacali (e non so se l'onorevole Alessi ha il privi-

legio di rappresentare i coltivatori diretti come quando cominciò a parlare sul progetto di riforma agraria...

ALESSI. Se prende il verbale, legge gli emendamenti ed ascolta il collega Monastero, sentirà che vogliono proprio quello che ha stabilito la Commissione e non quello che vogliono altri.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Ed allora, signori, devo dire che, praticamente, mezzadri, coloni e compartecipanti devono andare via dai terreni scorporati, perchè si vuole che vadano via, e devono andare via dai terreni soggetti a trasformazione, perchè, per il 90 per cento, i piani non saranno compatibili con i lavori che il proprietario deve fare.

Noi dovremmo fare la riforma dei patti agrari; ma, prima, dovremmo soprattutto stabilire un equo rapporto in relazione alla permanenza dei coltivatori diretti sui fondi, perchè soltanto dalla stabilità del contratto può scaturire la possibilità di un rapporto produttivo veramente degno di questo nome. Noi, invece, stiamo provvedendo a sfrattare tutti i mezzadri, coloni, compartecipanti; ciò significa che con questa legge non facciamo il bene della Sicilia, ma porteremo il massacro in Sicilia.

Io non mi assumerei queste responsabilità. Si sappia chiaramente che tutti i coltivatori diretti dovranno essere sloggiati dalle terre da trasformare, per una pretesa incompatibilità del loro permanere nei fondi, coi piani di trasformazione; dovranno essere sloggiati anche dalle terre da scorporare, qualora si approvasse l'emendamento Alessi.

Cari colleghi, non è facile che chi ha dato il proprio lavoro ad una terra nella speranza di poterne ricavare dei frutti e provvedere al proprio avvenire, si rassegni a cercarsi un nuovo pezzo di terra; sarebbe, questa, la ingiustizia più grave, e ci renderebbe responsabili di non avere preparato alla nostra terra un avvenire radioso, ma un avvenire di lutto.

Non posso prestarmi a questo. Io sono favorevole al mantenimento del testo della Commissione. Per coerenza, invito i colleghi della Commissione e l'onorevole Milazzo a votare in favore di questo articolo, che ebbe l'approvazione dei primi in sede di Commissione e che l'onorevole Assessore aveva elaborato a nome del Governo. All'ultimo mo-

mento, si vuole fare un colpo di mano ai danni dei contadini e dei coltivatori diretti? A questo, onorevoli colleghi, io mi opporrò con tutte le mie forze, anche votando contro la stessa legge.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Io non pronunzierò, come ha fatto l'onorevole Cristaldi, delle parole emozionanti, nè profferirò minacce parlamentari contro o in favore della legge. Mi sono battuto per l'affermazione del criterio del sorteggio *sic et simpliciter*, come condizione necessaria della difesa della libertà di lavoro. La riforma agraria, onorevoli colleghi, ha un carattere di generalità che non può essere compromesso da alcuna condizione o limite, e la terra, io ritengo, deve essere concessa al contadino in quanto tale ed in quanto capace di lavorarla. Tutte le quotizzazioni che nella tradizione delle nostre cooperative sono state compiute (e mi rifaccio proprio alle tradizioni cristiane, cioè alle quotizzazioni di tutti i feudi dello Stato di Palagonia e di altri feudi contigui, compiute da Luigi Sturzo e a quelle compiute da Aldisio) (*Commenti a sinistra*), avvennero mediane sorteggio e mai ebbero a verificarsi quei fatti luttuosi che oggi si minaccerebbero, a parere di alcuni, nello orizzonte dell'avvenire della Sicilia, relativamente all'applicazione della riforma agraria. Se non dovessimo partire da questi presupposti, se dovessimo preoccuparci di fare sloggiare chi era già insediato nel fondo perchè il nuovo assegnatario ne prenda possesso, allora, io dico, non dovremmo fare differenze fra chi si sia insediato sulla terra da tre, quattro, cinque anni, ed abbia già iniziato la trasformazione, e che vi è da un anno soltanto, perchè, secondo la vostra stessa tesi, colleghi della sinistra, sarebbe giusto che neppure questo ultimo sloggi dal terreno. Costui potrà opporre la validità dell'interesse alla coltivazione della terra.

Ebbene, se intendete fare la riforma in favore di coloro che hanno il possesso di un pezzo di terra a qualsiasi titolo, ditelo chiaro e tondo. Se, invece, intendiamo trattare i fortunati e i non fortunati, rispetto all'assegnazione della terra, in eguale maniera, e porre come condizione per le assegnazioni, lo stato di lavoro, la qualifica di capo famiglia, la condizione di lavoratore, previste in que-

sta legge, non possiamo che ricorrere al sorteggio.

Si è parlato dei coltivatori diretti. Io non so quali siano i voti dei coltivatori diretti. All'onorevole Cristaldi, che mi ha chiamato in causa, dovrebbe essere noto che le associazioni cattoliche dei lavoratori ed i sindacati liberi hanno richiesto il sorteggio, perchè tutti i loro organizzati siano trattati ugualmente, senza privilegio per alcuno. Se qualcuno avrà avuto il privilegio di restare insediato per tre o quattro anni in una terra, con un suo vantaggio economico, non per questo dovrà avere, come usura, il privilegio assoluto nella attribuzione delle quote.

Comunque, abbiamo già affermato qualcosa che, io ritengo, preclude l'esame di merito a questo proposito, perchè abbiamo stabilito, se non erro, che sono consentite le permuta fra gli assegnatari, compiute immediatamente dopo il sorteggio, ovvero entro 120 giorni dalla data dell'ultima assegnazione, quando il lotto estratto ed assegnato non corrisponda, ad esempio, a quello tenuto dal contadino a mezzadria o a coltivazione diretta. Questo lascia supporre che avere il possesso di un fondo, ed averlo coltivato, non costituisce per l'assegnatario titolo per l'assegnazione di una quota del fondo stesso, ma titolo per compiere con un altro assegnatario una permuta. Per questi motivi, ritengo che si debba mantenere il testo governativo.

Ci si è, inoltre, richiamati alla coerenza; non vedo il perchè di questo richiamo. Il testo del Governo, dell'onorevole Milazzo, prevedeva soltanto il sorteggio e non altro; quindi, un simile richiamo alla coerenza non ha, a mio parere, fondamento alcuno. Non vedo la ragione, amici e colleghi della sinistra, di insistere tanto; lavoratori sono gli uni, lavoratori sono gli altri; responsabilità hanno gli uni, responsabilità hanno gli altri; speranza hanno nutrito gli uni, speranza hanno nutrito gli altri. Non vedo, quindi, il perchè debba essere sancita questa differenza tra lavoratori e lavoratori nell'ambito dell'applicazione di questa legge.

Aggiungo un *post scriptum*. Comprenderei soltanto una eccezione in favore di coloro che abbiano già iniziato i miglioramenti; in questo caso vi sarebbe stata, da parte del contadino, un'applicazione funzionale di lavoro rispetto alla riforma agraria: questo lavoro umano sarebbe stato capitalizzato nelle terre e tale ragione potrà indurci a stabilire

nelle norme di attuazione e nel regolamento della legge delle particolari provvidenze per i trasformatori.

A questo punto, infatti, la questione cambia non vi sarebbe, infatti, la fortuna di avere tenuto il possesso della terra per un certo periodo di tempo, ma il merito di avere iniziato la trasformazione. Questa sarebbe una altra cosa.

MONASTERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONASTERO. Sono spiacente di dover sostenere una tesi perfettamente contraria a quella dell'onorevole Alessi. A me sembra che i coltivatori diretti, i conduttori, i mezzadri, che da parecchi anni hanno coltivato uno stesso pezzo di terra e che si trovano nelle condizioni volute dalla legge di riforma agraria, se, favoriti dalla fortuna, diventano concessionari di un lotto, non debbano venire estromessi dal terreno in cui hanno profuso la loro fatica per tanti anni e di diventare assegnatari di altri terreni. Mi sembra, veramente, che ciò non coincida con le aspirazioni dei contadini che, per parecchi anni, hanno lavorato e faticato in un terreno ed al quale la maggior parte di loro si è affezionata.

Avevo, quindi, presentato un emendamento al testo della Commissione il quale stabiliva che l'assegnazione senza sorteggio sarebbe stata effettuata solo in favore di quei coloni e mezzadri, che, avendo i requisiti previsti dalla legge di riforma agraria, avessero lavorato questi terreni per un periodo di dieci anni consecutivi. Noi chiediamo, quindi, che in favore di tutti i coltivatori diretti che per un periodo di due o quattro anni di seguito abbiano lavorato un fondo, venga compiuto un sorteggio speciale, che conceda loro di rimanere in quelle terre alle quali hanno dedicato tonto lavoro.

PRESIDENTE. Invito l'Assessore all'agricoltura ed alle foreste ad esprimere il parere del Governo sugli emendamenti in discussione.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Sarò molto breve, anche perchè gli interventi dei vari colleghi hanno pienamente sviluppato il problema. Mi limiterò ad affermare che il Governo ha attribuito sempre la massima importanza al problema dell'articolo 33, e cioè alla compilazione degli elen-

chi ed al sorteggio dei lotti. Aggiungo che, a mio parere, non è il caso di rispettare il possesso della terra in estensioni ad economia latifondistica, laddove non v'è stata trasformazione di sorta, laddove un cambiamento non può portare che miglioramento. Ho detto che in questo campo ogni mutamento equivale a miglioramento; aggiungo che ogni mutamento è anche riforma e, similmente a quella che questa sera dovrà votarsi, concorrerà al mutamento radicale di tutto quanto in Sicilia, oggi, in agricoltura langue, in conseguenza di una manomorta che deve essere mozzata.

COLAJANNI POMPEO. Che mutamento ci vede?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Io parlo dal punto di vista culturale.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Perchè non l'ha detto in Commissione, questo?

MILAZZO, Assesore all'agricoltura ed alle foreste. Io parlo dal punto di vista culturale. Il Governo è favorevole all'emendamento Alessi, impegnandosi a regolare nelle norme di attuazione tutto quanto attenga a particolari agevolazioni da concedere nei casi di trasformazione già iniziata.

NICASTRO. Tutti fuori insomma! Questa è la vostra ultima parola! Se domani succederanno dei disordini, noi non saremo responsabili!

COLAJANNI POMPEO. Se le trasformazioni non sono avvenute, è proprio per colpa della precarietà dei rapporti.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura e alle foreste. Non sono avvenute per colpa di quelle cooperative che oggi aspirano a restare nei fondi.

NICASTRO. Chiediamo la votazione per appello nominale sull'emendamento Alessi.

(La richiesta è appoggiata)

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per appello nominale sullo emendamento Alessi soppressivo dell'articolo 33.

Procedo, pertanto, all'estrazione a sorte del nominativo del deputato da cui avrà inizio l'appello; risulta estratto il nominativo del deputato Di Martino.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole; no, contrario.

Prego il deputato segretario di procedere all'appello, cominciando dal deputato Di Martino.

D'AGATA, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Adamo Domenico - Ajello - Alessi - Ardizzone - Barbera Gioachino - Barbera Luciano - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Bongiorno - Borsellino Castellana - Cacciola - Castiglione - Castorina - Castrogiovanni - D'Angelo - D'Antoni - Di Martino - Drago - Faranda - Franco - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Majorana - Marchese Arduino - Milazzo - Montemagno - Petrotta - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Stabile - Verducci Paola.

Rispondono no: Adamo Ignazio - Ausiello - Bonfiglio - Bosco - Colajanni Luigi - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Costa - Consentino - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - Di Cara - Ferrara - Franchina - Gallo Luigi - Gentile - Guarnaccia - Gugino - Lo Presti - Luna - Mare Gina - Marino - Mineo - Monastero - Mondello - Montalbano - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Papa D'Amico - Potenza - Ramirez - Semeraro - Taormina.

Si astengono: Caltabiano - Starrabba di Giardinelli.

E' in congedo: Napoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I segretari procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione nominale:

Presenti	79
Astenuti	2
Votanti	77
Favorevoli	41
Contrari	36

(L'Assemblea approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« L'Assemblea regionale siciliana,

ritenuta l'opportunità di correggere due errori materiali contenuti nell'articolo 12, invita il Presidente a disporre che in sede di coordinamento:

1) siano aggiunte alla fine del primo comma le seguenti parole: « dalle opere pubbliche »;

2) siano sostituite al terzo comma le parole: « per quale parte del piano » con le seguenti altri « di quali opere ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

(E' approvato)

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Vorrei sottoporre all'Assemblea una mia proposta; si dia alla Presidenza il mandato di effettuare il coordinamento di tutte le disposizioni approvate nel corso delle sedute precedenti, dando facoltà di procedere ad una organica sistemazione dei comma e degli articoli, apportando quelle eventuali modifiche formali di cui si ravvisasse la necessità.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Ritengo che l'Assemblea debba approvare la tabella allegata all'articolo 18 della legge in esame, stante che...

FRANCHINA. Ma lasci stare la tabella!

CRISTALDI, relatore di minoranza. ...si è voluto stabilire con l'articolo 18 il principio di provvedere ad uno scorporo in base ad un reddito unitario e ad un reddito per scaglione totale. Non si è assolutamente discusso, onorevoli colleghi, in relazione al merito, alla disponibilità ed al meccanismo della tabella stessa e non ritengo si possa affermare che la tabella, nella sua articolazione, sia stata approvata perché, per questo, sarebbe occor-

sa una manifestazione esplicita dell'Assemblea. Noi, oggi, non potremmo adottare un principio diverso da quello indicato nell'articolo 18, cioè che il conferimento ordinario si impernia sul reddito unitario riferibile ad ettaro ed allo scaglione totale. Questa tabella non può essere da noi contraddetta nel suo principio informatore, ma nella sua ragion d'essere, nella sua articolazione, deve essere da noi discussa e votata.

ALESSI. Sulla tabella c'è un mio emendamento.

BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Nell'articolo 18 noi abbiamo votato che il conferimento ordinario sarebbe avvenuto in base alla tabella allegata alla legge, di cui i singoli deputati avevano conoscenza. Ritengo, quindi, che la tabella sia già stata votata.

Peraltro, esistono dei precedenti che confermano questa mia tesi. Quando la Commissione giunse all'esame dell'articolo 18, decise, con deliberazione riportata nel processo verbale, di accantonare la tabella per esaminarla una volta esaurito l'esame del testo della legge. La Commissione, quindi, ha specificato nel verbale l'esplicita riserva del successivo esame della tabella. (Proteste a sinistra)

COSTA. Queste sono buffonate!

BIANCO. In questa Assemblea, invece, non è stata fatta alcuna esplicita riserva, e la tabella, perciò, s'intende approvata.

Aggiungo ancora un altro precedente. In sede di approvazione del bilancio della Regione venne in discussione un articolo, al quale era allegata una tabella: in quella occasione l'Assemblea, prima di votare l'articolo, esaminò e votò la tabella. Ed allora, poichè all'articolo 18 non è stata posta alcuna esplicita riserva da parte di alcun componente di questa Assemblea, e poichè, la tabella non è stata discussa né votata prima dell'articolo, io ritengo e sostengo che essa sia già stata approvata con l'articolo 18. (Animati commenti e proteste a sinistra)

COLAJANNI POMPEO. Adesso è venuta fuori anche la preclusione per la tabella!

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Non ritengo assolutamente che, votando l'articolo 18, noi abbiamo votato *sic et simpliciter* anche la tabella allegata. Abbiamo, sì, detto, che all'articolo 18 era allegata una tabella, ma questo non comporta per implicito che, approvato l'articolo, anche la tabella debba intendersi approvata. E' vero, è indiscutibile, che i deputati hanno avuto distribuita copia di un progetto di legge nelle cui pagine 45-46 figurava una tabella; ma è anche vero che ciò non comporta l'obbligo regolamentare di scorrere e studiare lo stampato, distribuito ai deputati per ragioni di comodità, dal primo all'ultimo rigo. Il nostro regolamento stabilisce che gli articoli e le tabelle si votano in quanto siano ufficialmente comunicati e letti dal Presidente dell'Assemblea. Questa è l'unica forma di comunicazione legale con la quale l'Assemblea prende nota di qualsiasi testo legislativo. Ora, è vero che all'articolo 18 era allegata la tabella, ma Ella, onorevole Presidente, non ne ha mai dato lettura. Il fatto, quindi, che ogni deputato abbia ricevuto copia stampata del disegno di legge — operazione di comodità ai fini di una più svelta discussione — non ha niente a che vedere con la legittimità della votazione di una norma in essa stabilita. Sulla tabella che indubbiamente noi dovremo votare non sorgeranno difficoltà di sorta; ma, ripeto, per regolarità formale, la tabella deve essere prima letta e, quindi, votata.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Mi associo a quanto ha sostenuto l'onorevole Alessi.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo in proposito?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. In effetti, il secondo comma dell'articolo 18 dice

testualmente che: « le percentuali di conferimento..... sono quelle risultanti dalla tabella allegata alla presente legge ». Anche l'articolo seguente, in cui si parla delle esclusioni dal computo fa riferimento alla tabella.

SEMERARO. Ma quale tabella? Si riferiscono ad una tabella; ma quale?

NICASTRO. C'è una orchestrazione magnifica! Ma è poco serio tutto questo!

POTENZA. E inverosimile quello che state sostenendo!

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Tutte queste indicazioni, tutte le disposizioni che concernono la tabella nelle sue colonne, nelle percentuali e nei limiti di assegnazione, danno la prova, io credo, che la tabella è stata già approvata.

Ritengo, quindi, che la tabella debba intendersi già approvata.

PANTALEONE. Quando discutevamo lo articolo 6 e dicevamo: « ai sensi dell'articolo 29 » intendevamo, forse, che l'articolo 29 era già approvato? Quando in un articolo ci si riferisce a quello successivo, questo si intende approvato?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la tabella non è stata letta affatto. Non solo, ma alla tabella sono stati proposti vari emendamenti. Uno dell'onorevole Alessi, che propone la soppressione del penultimo comma della tabella; uno, degli onorevoli Pantaleone, Nicastro ed altri, per la soppressione totale della tabella e delle relative norme. Pertanto, la tabella e le norme annesse debbono essere poste in discussione. Naturalmente, per effetto di articoli già votati, potranno avanzarsi delle preclusioni.

Do pertanto lettura della tabella:

T A B E L L A

Percentuali di conferimento riferite agli scaglioni di reddito imponibile

	Fino a	30.000	—	—	—	—	—	0	15	30	55	70
Da oltre	30.000	»	60.000	—	—	—	—	0	10	30	60	70
»	60.000	»	100.000	—	—	—	—	0	10	30	60	70
»	100.000	»	200.000	35	40	47	55	60	65	70	75	84
»	200.000	»	300.000	45	50	55	60	65	70	75	80	87
»	300.000	»	400.000	52	57	60	65	70	75	80	85	90
»	400.000	»	500.000	60	64	66	71	76	80	85	90	95
»	500.000	»	600.000	64	70	76	78	80	85	90	95	95
»	600.000	»	700.000	68	74	79	82	85	90	95	95	95
»	700.000	»	800.000	72	78	82	85	90	95	95	95	95
»	800.000	»	900.000	76	82	86	90	93	95	95	95	95
»	900.000	»	1.000.000	82	86	90	93	95	95	95	95	95
»	1.000.000	»	1.200.000	90	92	95	95	95	95	95	95	95
	oltre	1.200.000	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

La tabella opera per scaglioni di reddito imponibile totale (scaglioni verticali indicati nella prima colonna).

Per imponibili medi unitari non coincidenti con quelli indicati nella testata, si calcoleranno le percentuali mediante una interpolazione lineare (inversa) tra i limiti più vicini (cioè tra le due colonne che racchiudono l'effettivo imponibile medio unitario della proprietà in esame). Per scaglioni di reddito imponibile complessivo superiore a L. 1.200.000 si applicheranno in misura costante le percentuali indicate nell'ultima riga « oltre 1.200.000 ».

Per le proprietà aventi reddito unitario minore di 100 lire si applicherà la serie di percentuali indicate nella colonna « 100 e meno ».

Per le proprietà aventi reddito unitario superiore a L. 1.000 si applicherà la serie di percentuali indicate nella colonna « 1.000 e oltre ».

Per le proprietà aventi reddito medio unitario inferiore a L. 100, l'esproprio ha inizio da L. 20.000 di reddito imponibile totale. Per lo scaglione da L. 20.000 a L. 30.000 si applica ad esse la percentuale di esproprio fissata nella tabella per lo scaglione da L. 30.000 a L. 60.000 per le proprietà aventi reddito medio unitario di L. 100.

Per le proprietà aventi reddito medio unitario inferiore a L. 100 e reddito totale di oltre L. 60.000, l'esproprio ha inizio da L. 10.000: per le stesse proprietà aventi un reddito totale di oltre 100.000 lire l'esproprio si inizia da lire una. In tali casi per lo scaglione sino a 60.000 lire si applica la percentuale di esproprio fissata dalla tabella per lo scaglione da lire 30.000 a 60.000.

Il proprietario ha diritto a trattenere una quota non superiore al sesto dei terreni da conferire sempreché s'impegni di eseguire i piani particolari di trasformazione in periodo di tempo almeno di un terzo inferiore a quello stabilito nei piani stessi a mezzo di contratti miglioratori non inferiori a nove anni.

In caso di inadempienza il proprietario è obbligato al conferimento della quota trattenuta maggiorata del 10 per cento.

Comunico che alla tabella sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Alessi:

sopprimere il penultimo comma delle norme che seguono la tabella.

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello e Colajanni Pompeo:

sopprimere la tabella.

— dall'onorevole Monastero:

sopprimere gli ultimi due comma delle norme che seguono la tabella.

L'emendamento degli onorevoli Pantaleone ed altri è dichiarato precluso.

Pongo in discussione l'emendamento dello onorevole Monastero, comprensivo anche di quello dell'onorevole Alessi. Pertanto, se non vi sono obiezioni sui due emendamenti, si farà unica discussione.

Gli onorevoli Alessi e Monastero insistono nei loro emendamenti?

ALESSI. Insistiamo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Il Governo insiste nel testo della Commissione.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Col 18 per cento in meno!

PRESIDENTE. E la Commissione?

BIANCO. La Commissione concorda con le dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Monastero.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*)

L'emendamento Alessi si intende, pertanto, superato.

Metto ai voti la tabella e le relative norme.

(*Sono approvate*)

Do lettura dell'articolo 51 del disegno di legge:

Art. 51.

Entrata in vigore.

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

Lo metto ai voti.

(*E' approvato*)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

BENEVENTANO, segretario, fa l'appello.
(Segue la votazione)

DI MARTINO. Deve votare anche il Presidente dell'Assemblea. (Consensi)

(Il Presidente partecipa alla votazione mentre l'Assemblea applaude vivamente)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	81
Favorevoli	43
Contrari	38

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Ajello - Alessi - Ardizzone - Ausiello - Barbera Gioacchino - Barbera Luciano - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Bonfiglio - Bongiorno - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Calatabiano - Castiglione - Castorina - Castrogiovanni - Cipolla - Colajanni Luigi - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Costa - Cosentino - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Di Cara - Di Martino - Drago - Faranda - Ferrara - Franchina - Franco - Gallo Luigi - Gentile - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - Guarnaccia - Gugino - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Lo Presti - Luna - Majorana - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Marotta - Milazzo - Mineo - Monastero - Mondello - Montalbano - Montemagno - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Papa D'Amico - Petrotta - Potenza - Ramirez - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Semeraro - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Verducci Paola.

E' in congedo: Napoli.

La seduta è rinviata alle ore 17 di oggi 22 novembre, col seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Discussione dei seguenti disegni di legge:
 - a) « Applicazione della legge 30 luglio 1950, n. 575, agli Enti locali della Regione siciliana » (526);
 - b) « Istituzione di n. 600 corsi di scuole popolari per l'anno scolastico 1950 - 1951 » (482);
 - c) « Contributi per l'incremento di studi e di ricerche scientifiche e statistiche di interesse regionale » (428);
 - d) « Ratifica del D.L.P. 14 marzo 1950, n. 8, concernente organico provvisorio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana » (398);
 - e) « Ratifica del D. L. P. 30 ottobre 1948, n. 26, riguardante Norme provvisorie sul trattamento economico dei membri del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana » (201-404);
 - f) « Ratifica del D. L. P. 26 giugno 1950, n. 26, concernente: Istituzione di borse di perfezionamento per i periti industriali della Regione siciliana » (442);
 - g) « Istituzione presso la Facoltà di economia e commercio di Catania di un corso per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere ». (37);
 - h) « Erezione a Comune autonomo della Frazione di Compofelice di Fitalia del Comune di Mezzouiso » (460);
 - i) « Aggregazione della Frazione Petrulli del Comune di S. Venerina al Comune di Zafferana Etnea » (478).

La seduta è tolta alle ore 4,45 del 22 novembre.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo